

PROVINCIA
DI PIACENZA



PTOP

PIANO TERRITORIALE
DI COORDINAMENTO
PROVINCIALE



2007

PD

QUADRO CONOSCITIVO
SISTEMA DELLA
PIANIFICAZIONE



APPROVATO
*con atto C.P. n. 69
del 2 Luglio 2010*

ADOTTATO C.P. n. 17 del 16 Febbraio 2009

Prof. Massimo Trespidi
Presidente Provincia di Piacenza

Avv. Patrizia Barbieri
Assessore alla Programmazione e Sviluppo Economico, Territorio - Montagna

Gruppo di progetto:

Dott. Vittorio Silva	Coordinatore del Progetto
Dott. Adalgisa Torselli	Responsabile del Progetto
Dott. Giovanna Baiguera	Servizio Pianificazione Territoriale e Ambientale
Dott. Giuseppe Bongiorno	Servizio Pianificazione Territoriale e Ambientale
Dott. Antonio Colnaghi	Area Programmazione, Infrastrutture, Ambiente
Arch. Simona Devoti	Servizio Pianificazione Territoriale e Ambientale
Arch. Elena Fantini	Servizio Pianificazione Territoriale e Ambientale
Ing. Gianni Gazzola	Servizio Pianificazione Territoriale e Ambientale
Dott. Paolo Lega	Servizio Pianificazione Territoriale e Ambientale
Dott. Cesarina Raschiani	Servizio Pianificazione Territoriale e Ambientale
Arch. Gianbattista Volpe	Servizio Trasporti e Attività Produttive

Consulenti e progettisti esterni:

Prof. Federico Oliva	Dipartimento di Architettura e Pianificazione – Politecnico di Milano
Prof. Paolo Galuzzi	Dipartimento di Architettura e Pianificazione – Politecnico di Milano
Dott. Giorgio Neri	Ambiter
Prof. Fabio Torta	T.R.T.
Dott. Luca Bisogni	
Dott. Giovanna Fontana	
Ing. Ivo Fresia	

Collaboratori:

Dott. Marcellina Bonvini	Area Programmazione, Infrastrutture, Ambiente
Arch. Pietro Bosi	Servizio Pianificazione Territoriale e Ambientale
Dott. Roberto Buschi	Servizio Pianificazione Territoriale e Ambientale
Dott. Fausta Casadei	Servizio Pianificazione Territoriale e Ambientale
Geom. Enrica Sogni	Servizio Pianificazione Territoriale e Ambientale
Geom. Dante Solenghi	Servizio Infrastrutture Stradali e Viabilità
Ing. Leonardo Benedusi	Servizio Valorizzazione e Tutela dell'Ambiente
Dott. Gianmarco Maserati	Servizio Trasporti e Attività Produttive
P.i. Ivano Faccini	Servizio Agricoltura
Dott. Albino Libè	Servizio Agricoltura
Dott. Tiziana Trombatore	Servizio Agricoltura

Collaborazioni esterne:

Regione Emilia-Romagna - Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli

Laboratorio di Economia Locale – Università Cattolica – sede di Piacenza

Prof. Enrico Ciccotti

Prof. Paolo Rizzi

Dott. Elena Gazzola

Dott. Davide Marchettini

Dott. Luca Quintavalla

Dott. Matteo Tiroto

Ambiter:

Dott. Davide Gerevini

Dott. Claudia Giardinà

Dott. Luca Pellegrini

ARPA - Sezione prov.le di Piacenza:

Dott. Lia Barazzoni

Dott. Giuseppe Biasini
Dott. Francesca Frigo
Dott. Laura Piro
Dott. Elisabetta Russo

ARPA-SIM:

Dott. Gabriele Antolini
Dott. Francesco Dottori
Dott. Vittorio Marletto

Dipartimento di Architettura e Pianificazione – Politecnico di Milano:

Dott. Eleana Gropelli
Arch. Massimiliano Innocenti

Società Piacentina di Scienze Naturali

Andrea Ambrogio
Dott. Giacomo Bracchi
Sergio Mezzadri
Dott. Antonio Ruggeri
Dott. Chiara Spotorno

Enia S.p.A.:

Ing. Filippo Losi

Tempi Agenzia S.p.A.:

Ing. Marco Razza
Ing. Paolo Ripamonti

T.R.T.:

Ing. Simone Bosetti
Ing. Francesca Fermi
Ing. Espedito Saponaro

Arch. Davide Allegri

Arch. Gregory Keble

Dott. Nadia Losi

Paola Marazzi

Dott. Marcello Motta

Ing. Livio Rossi

Daniela Tamagni

Manuela Vigevani

Sistema informativo territoriale ed elaborazione cartografica:

Ing. Gianni Gazzola (Coordinamento)

Arch. Pietro Bosi

Dott. Paolo Lega

Dott. Ivano Baroni

Arch. Gregory Keble

Dott. Nadia Losi

Ing. Livio Rossi

Servizio Pianificazione Territoriale e Ambientale

Servizio Pianificazione Territoriale e Ambientale

Servizio Pianificazione Territoriale e Ambientale

Segreteria ed attività amministrativa

Rosella Caldini

Dott. Valeria Costantino

Area Programmazione, Infrastrutture, Ambiente

Area Programmazione, Infrastrutture, Ambiente

Hanno inoltre fornito documentazione e contributi le seguenti strutture dell'Amministrazione provinciale:

Servizio Infrastrutture Stradali e Viabilità

Servizio Valorizzazione e Tutela dell'Ambiente

Servizio Agricoltura

Servizio Turismo – Attività Culturali

Servizio Sistema Scolastico

Servizio Mercato del Lavoro e Formazione

Si ringraziano gli Enti e Società di servizi:

ACI sede di Piacenza

AIPO

Archivio di Stato di Piacenza

ARNI

ARPA

ATO Piacenza

Autorità di Bacino del Fiume Po

Consorzio di Bonifica Tidone e Trebbia

Consorzio di Bonifica Bacini Piacentini di Levante

Consulta delle Province del Po

Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici dell'Emilia-Romagna

Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio per le province di Parma e Piacenza

Soprintendenza per i Beni Archeologici dell'Emilia-Romagna

Enia S.p.A.

ITL sede di Piacenza

MIPIACE.COM S.p.A.

Regione Emilia-Romagna - Servizio Valorizzazione e Tutela del Paesaggio e Insediamenti Storici

Regione Emilia-Romagna - Servizio Reti Infrastrutturali, Logistica e Sistemi di Mobilità; Servizio Ferrovie

Regione Emilia-Romagna - Servizio Difesa del Suolo, della Costa e Bonifica

Regione Emilia-Romagna - Servizio Tecnico dei Bacini degli affluenti del Po – sede di Piacenza

TEMPI Servizi

TEMPI Agenzia S.p.A.

I Comuni della provincia di Piacenza

INDICE

D1 IL SISTEMA DELLA PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA..... 1

D1.1 Piano per l'assetto idrogeologico dell'Autorità di Bacino - PAI..... 1

D1.1.1 Inquadramento generale	1
D1.1.2 Contenuti vincolistici del PAI	3
D1.1.3 Struttura normativa	5
D1.1.4 Interventi sul territorio: programma finanziario	6
D1.1.5 Contenuti di sintesi per la Provincia di Piacenza.....	6
D1.1.6 Direttiva regionale: disposizioni per la Provincia di Piacenza	7
D1.1.7 Adeguamento comunale al PAI	9
D1.1.8 Criticità.....	10

D1.2 Piano Territoriale Regionale - PTR 10

D1.2.1 Inquadramento generale e contenuti.....	10
D1.2.2 Il Nuovo PTR.....	11

D1.3 Piano Territoriale Paesistico Regionale - PTPR 13

D1.3.1 Inquadramento generale	13
D1.3.2 Contenuti	13
D1.3.3 Attuazione	17

D1.4 Piano Regionale Integrato dei Trasporti - PRIT 20

D1.4.1 Inquadramento generale	20
D1.4.2 Contenuti	20
D1.4.3 Prospettive	25

D1.5 Piano di tutela delle Acque regionale - PTA..... 25

D1.5.1 Inquadramento generale	25
D1.5.1.1 Aspetti qualitativi	27
D1.5.1.2 Aspetti quantitativi	28
D1.5.2 Stato di attuazione.	29

D1.6 Piano di Sviluppo Rurale - PSR..... 30

D1.6.1 Inquadramento generale	30
D1.6.2 Contenuti	31

D2 IL SISTEMA DELLA PIANIFICAZIONE PROVINCIALE DI SETTORE 35

D2.1 Piano Infraregionale delle Attività Estrattive - PIAE..... 35

D2.1.1 Inquadramento generale	35
D2.1.2 Evoluzione della Pianificazione Provinciale delle attività estrattive.	36

D2.1.3 Le principali scelte del PIAE.....	36
D2.1.4 Stato della pianificazione comunale	40
D2.1.5 Monitoraggio della presenza di amianto nelle Ofioliti.....	46
D2.1.6 Volumi estratti	46
D2.1.7 Sintesi delle Principali criticità.....	47
D2.2 Il Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti - PPGR.....	48
D2.2.1 Inquadramento generale e contenuti.....	48
D2.2.2 Lo stato di attuazione.....	51
D2.2.3 Il sistema impiantistico.....	55
D2.3 Il Piano Faunistico Venatorio Provinciale	56
D2.3.1 Inquadramento generale e contenuti.....	56
D2.3.2 Principali criticità	58
D2.4 Il Piano provinciale di risanamento e tutela della qualità dell'aria - PPRTQA	58
D2.4.1 Inquadramento generale	58
D2.4.2 Contenuti	60
D2.5 Il Piano di Localizzazione dell'Emittenza Radio-Televisiva -PLERT	61
D2.5.1 Inquadramento generale	61
D2.5.2 Contenuti	62
D2.6 Programma Rurale Integrato Provinciale (PRIP).....	63
D2.7 Il Piano della Protezione Civile.....	64
D3 IL SISTEMA DEI VINCOLI DI CUI AL D.LGS. 42/2004 “CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO”	69
D3.1 I beni culturali.....	70
D3.1.1 La metodologia di analisi e lo stato della conoscenza	72
D3.2 I beni paesaggistici	74
D3.2.1 La metodologia di analisi e lo stato della conoscenza	78
D3.2.1.1 Immobili ed aree di notevole interesse pubblico.....	79
D3.2.1.2 Altre aree tutelate.....	84
D3.3 I punti di forza e di debolezza, le opportunità e i rischi.....	87
D3.4 Gli elaborati	89

Capitolo

1

D1 Il sistema della pianificazione sovraordinata

D1.1 Piano per l'assetto idrogeologico dell'Autorità di Bacino - PAI

D1.1.1 Inquadramento generale

La Legge 18/05/1989 n.183: *Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo*, ha profondamente innovato la materia della difesa del suolo, le finalità sono individuate all'art. 1 "assicurare la difesa del suolo, il risanamento delle acque, la fruizione e la gestione del patrimonio idrico per gli usi di razionale sviluppo economico e sociale, la tutela degli aspetti ambientali ad essi connessi".

In altri termini, disponendo sostanzialmente l'integrazione degli istituti speciali tramandati dalla legislazione precedente in un nuovo quadro organizzativo-istituzionale e ricorrendo alla programmazione degli interventi mediante il PIANO DI BACINO IDROGRAFICO, la legge 183/89 assume il risanamento, l'utilizzazione delle acque e gli aspetti ambientali connessi, come obiettivi di un complesso e organico sistema di pianificazione nel quale il bacino idrografico diviene l'entità territoriale di riferimento.

I bacini idrografici, indipendenti dalla ripartizione territoriale amministrativa, diventano non solo i contesti geograficamente adeguati per le attività di difesa del suolo, ma anche ambienti complessi dotati di omogeneità propria e, in definitiva, intesi come "ecosistemi unitari".

Ai sensi del comma 1 dell'art. 17 della L. 183/89, il piano di bacino assume: " ... *valore di piano territoriale di settore ed è lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d'uso finalizzate alla conservazione, alla difesa e alla valorizzazione del suolo e la corretta utilizzazione delle acque sulla base delle caratteristiche fisiche ed ambientali del territorio interessato*".

I Contenuti del PIANO DI BACINO, sono elencati all'art. 17 comma 3° e, con riferimento ad un territorio come quello della nostra Provincia, sono così sintetizzati:

- un quadro conoscitivo del sistema fisico, degli usi del territorio previsti dagli strumenti urbanistici, dei vincoli vigenti (idrogeologico-forestale, paesistico-ambientale ecc.);
- le prescrizioni, vincoli, azioni e norme d'uso per la conservazione del suolo e la tutela dell'ambiente; indicazione di zone da assoggettare a vincoli speciali, prescrizioni e misure di salvaguardia in rapporto a specifiche condizioni idrogeologiche ai fini della conservazione del suolo, della tutela dell'ambiente e della prevenzione contro interventi antropici dannosi;
- riordinamento del vincolo idrogeologico;
- individuazione delle prescrizioni, dei vincoli e delle opere idrauliche, idraulico-agrarie, idraulico-forestali, di forestazione, di bonifica idraulica, di stabilizzazione e consolidamento dei terreni;
- provvedimenti per la trasformazione di cicli produttivi industriali e per il razionale impiego di concimi e pesticidi in agricoltura ai fini del risanamento delle acque, prescrizioni contro l'inquinamento del suolo ed il versamento sul terreno di rifiuti civili e industriali;
- norme e interventi per regolare l'estrazione dei materiali litoidi da aree del demanio fluviale, lacuale e marittimo, con indicazione delle relative fasce di rispetto;
- disposizioni organizzative per lo svolgimento ottimale dei servizi collegati alla polizia delle acque, alla polizia idraulica ed alla navigazione interna.

Le Autorità di bacino, hanno affrontato prioritariamente le finalità inerenti l'assetto idrogeologico, assumendo **PIANI STRALCIO** che regolamentano:

1. la sistemazione, la conservazione ed il recupero del suolo nei bacini idrografici, con interventi idrogeologici, idraulico-forestali, idraulico – agrari, silvo – pastorali, di forestazione e di bonifica, anche attraverso processi di recupero naturalistico, botanico e faunistico;
2. la difesa, la sistemazione e la regolazione dei corsi d'acqua, dei rami terminali dei fiumi e delle loro foci nel mare (nel nostro caso in sponda destra del F. Po);
3. la moderazione delle piene, anche mediante serbatoi d'invaso, vasche di laminazione, casse d'espansione, scaricatori, scolmatori, diversivi o altro per la difesa dalle inondazioni e dagli allagamenti;
4. la disciplina delle estrazioni in alveo al fine di prevenire il dissesto del territorio, inclusi erosione ed abbassamento degli alvei, la difesa e il consolidamento dei versanti e delle aree instabili con priorità agli abitati e infrastrutture contro i movimenti franosi, le valanghe ed altri fenomeni di dissesto.

Per quanto riguarda il bacino del Fiume Po, il **PIANO STRALCIO PER L'ASSETTO IDROGEOLOGICO** è stato adottato con Delibera del Comitato Istituzionale n. 18 del 26 aprile 2001, approvato con il D.P.C.M. 24 maggio 2001 e divenuto efficace con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale l'8 agosto 2001 n. 183.

In realtà il PAI, come progetto in discussione, era stato già divulgato nel luglio 1997 e aggiornato in vari momenti successivi.

Nel PAI sono state aggregate e portate a sistema tutte le determinazioni per contrastare il rischio idraulico e idrogeologico precedentemente assunte dall'Autorità di Bacino del Fiume Po e, in particolare, quanto contenuto nel Piano Stralcio per la realizzazione degli interventi necessari al ripristino dell'assetto idraulico, all'eliminazione delle situazioni di dissesto idrogeologico e alla prevenzione di rischi idrogeologici, nonché al ripristino delle aree di esondazione (PS 45, redatto in seguito all'evento alluvionale del 1994 che ha coinvolto alcune province del Piemonte e della Liguria, adottato nel 1995), nel Piano Stralcio delle Fasce Fluviali (PSFF, adottato definitivamente nel 1998) e nel Piano Straordinario per le Aree a Rischio Idrogeologico Molto Elevato (PS 267, adottato nel 1999).

D1.1.2 Contenuti vincolistici del PAI

Il PAI, ad integrazione e implementazione del citato FSFF, ha considerato i tratti dei corsi d'acqua principali (**PO** tutto il tratto, **TREBBIA** dalla foce fino a Rivergaro, **NURE** dalla foce fino a Carmiano di Vigolzone, **CHIAVENNA** dalla foce fino alla confluenza con il T. Ottesola di Lugagnano V.A., **ARDA** dalla foce fino a Castell'Arquato, **ONGINA** dalla foce fino a Colle San Giuseppe di Alseno), **STIRONE** il tratto piacentino in sponda sinistra verso monte fino a La Manica di Alseno e ne ha definito tre fasce fluviali a diverso grado di pericolosità:

1. Fascia di deflusso della piena (**Fascia A**). Costituita dalla porzione di alveo che è sede prevalente (80%) del deflusso della corrente per la piena di riferimento (200 anni per la maggior parte dei corsi d'acqua del bacino). All'esterno di tale fascia la velocità della corrente deve essere minore o uguale a 0,4 m/s;
2. Fascia di esondazione (**Fascia B**). Esterna alla Fascia A, costituita dalla porzione di territorio interessata da inondazione al verificarsi della piena di riferimento. Il limite di tale fascia si estende fino al punto in cui le quote naturali del terreno sono superiori ai livelli idrici corrispondenti alla piena di riferimento, ovvero sino alle opere idrauliche di controllo delle inondazioni esistenti o programmate;
3. Area di inondazione per piena catastrofica (**Fascia C**). Costituita dalla porzione di territorio esterna alla Fascia B, che può essere interessata da inondazione assumendo come riferimento la massima piena storica registrata, se corrisponde a un tempo di ritorno superiore a 200 anni o, in assenza di essa, la piena di ritorno a 500 anni;

Esiste poi una quarta classificazione: **fascia "C" limite di progetto tra la fascia B e la fascia C**. Individua le opere idrauliche programmate ma non ancora eseguite. Quando saranno realizzate, i confini della fascia B si intenderanno definiti in conformità al tracciato dell'opera idraulica eseguita. L'art. 31 delle NTA fissa precise disposizioni ai Comuni per operare nelle aree sottoposte a tale tutela; i Comuni devono, mediante uno specifico studio idraulico, individuare le condizioni di rischio e, se del caso, introdurre all'interno della zona così delimitata, norme di tutela derivanti dalla applicazione della fascia B fino alla realizzazione delle opere consistenti, prevalentemente, nella realizzazione di arginature o difese spondali.

Il PAI individua il quadro del dissesto ripreso dal censimento effettuato dalla Regione Emilia-Romagna negli anni '90 e pubblicato nel 1996 sulla scorta delle elaborazioni prodotte negli anni '80 e completate nel 1989 con l'adozione del **PIANO TERRITORIALE PAESISTICO REGIONALE** che conteneva l'elaborato "Quadro del Dissesto" consistente in tavole tematiche alla scala 1:25.000, (per la Provincia di Piacenza sono state prodotte n° 13 tavole). Al dissesto del PTPR è associata una specifica normativa artt. 28, 29, 30, 31.

L'elaborazione cartografica del dissesto del PTPR è stata successivamente ripresa ed integrata con un continuo lavoro di affinamento, sia attraverso il lavoro dei propri uffici sia da parte delle informazioni degli Uffici periferici (in quel periodo denominati Servizi Provinciali Difesa del Suolo).

Nel **PAI** la parte cartografica e normativa riguardante il dissesto di versante (costituita da 22 tavole in scala 1:25.000 e una normativa di applicazione delle disposizioni sul dissesto facente capo principalmente all'art. 9) è molto ampia e dettagliata.

Dall'esame delle principali tipologie di dissesto presenti componenti il rischio (conoide, esondazione, fenomeni di erosione fluvio torrentizi, frana, valanga) si è pervenuti alla quantificazione del rischio; assumendo come unità territoriali di analisi e rappresentazione i territori Comunali, sono state individuate 4 classi di rischio:

- **R1** Rischio moderato, danni economici attesi marginali;
- **R2** Rischio medio, danni che non pregiudicano l'incolumità delle persone e che parzialmente pregiudicano la funzionalità delle attività economiche;
- **R3** Rischio elevato, possibili effetti sull'incolumità degli abitanti, gravi danni funzionali a edifici, a infrastrutture e la perdita parziale della funzionalità delle attività socioeconomiche;
- **R4** Rischio molto elevato, possibili gravi danni alle persone, edifici, infrastrutture e distruzione delle attività economiche.

All'Allegato 1 all'Atlante dei rischi idraulici ed idrogeologici sono riportati tutti i Comuni del bacino del PO per classe di rischio; per quanto concerne la nostra Provincia si riscontra:

Classe R1= nessun Comune,

Classe R2= Agazzano Alseno, Carpaneto, C.S. Giovanni, Castell'Arquato, Cerignale, Gossolengo, Gragnano T.se, Ottone, Podenzano, Zerba;

Classe R3= Besenzone, Bettola, Bobbio, Borgonovo V.T., Cadeo, Calendasco, Caorso, Coli, Cortebrughatella, Cortemaggiore, Farini, Ferriere, Fiorenzuola d'Arda, Gropparello, Lugagnano V.A., Monticelli d'Ongina, Morfasso, Nibbiano, Pecorara, Piacenza, Piozzano, Pontedell'Olio, Pontenure, Rivergaro, Rottofreno, San Giorgio P.no, S. Pietro in Cerro, Sarmato, Travo, Vernasca, Vigolzone, Villanova S.A, Ziano P.no;

Classe R4= Caminata, Pianello V.T..

D1.1.3 Struttura normativa

La struttura normativa del PAI esprime:

- Disposizioni relative al settore urbanistico che disciplinano gli interventi trasformativi nelle aree in dissesto, nelle fasce fluviali e nelle aree a rischio idrogeologico molto elevato, articolate in prescrizioni immediatamente vincolanti e prescrizioni per l'adeguamento degli strumenti urbanistici vigenti (artt. 8, 9, 18, 18bis, 28);
- Prescrizioni ed indirizzi per la verifica di compatibilità delle opere esistenti e in progetto in relazione ai fenomeni di dissesto, all'assetto delle fasce fluviali e alle condizioni delle aree a rischio idrogeologico molto elevato (artt. 9, 19, 19bis, 38, 38bis);
- Indirizzi per l'adeguamento degli strumenti programmatici e di pianificazione territoriale e settoriale (artt. 1, 22, 23, 41);
- Prescrizioni ed indirizzi per il mantenimento delle condizioni di assetto idraulico dei sistemi idrografici (artt. 10, 11, 12, 21);
- Indirizzi per gli interventi di rinaturazione, recupero naturalistico e funzionale delle aree demaniali, miglioramento dell'uso agricolo del suolo, controllo del trasporto solido sui corsi d'acqua montani, opere di idraulica forestale (artt. 14, 15, 16, 17, 32, 34, 35, 36, 42);
- Norme per la programmazione degli interventi (artt. 6, 13, 20, 33).

Tra gli atti finalizzati al conseguimento degli obiettivi che si prefiggono i piani per l'assetto idrogeologico, si annoverano anche le misure non strutturali, ovvero quelle mirate alla conservazione di equilibri naturali che, riprendendo la L.183/89, sono *"l'indicazione delle zone da assoggettare a speciali vincoli e prescrizioni in rapporto alle specifiche condizioni idrogeologiche, ai fini della conservazione del suolo, della tutela dell'ambiente e della prevenzione contro presumibili effetti dannosi di interventi antropici"* (L.183/89, art.17, comma 3).

Il comma 5 dell'art.17 della L.183/89 precisa l'efficacia di tali vincoli, indicando che *"le disposizioni del piano di bacino approvato hanno carattere immediatamente vincolante per le amministrazioni ed enti pubblici, nonché per soggetti privati, ove trattasi di prescrizioni dichiarate di tale efficacia dallo stesso piano"*.

E ancora, il successivo comma 6 stabilisce che le disposizioni concernenti l'attuazione del piano nel settore urbanistico devono essere emanate dalle Regioni, in quanto Amministrazioni Competenti in materia.

Questa precisazione è fondamentale poiché i regimi urbanistici delle varie regioni italiane sono, dalla fine degli anni '70, regolati a livello locale da leggi che spesso introducono sostanziali differenze nella definizione, nei contenuti e nelle procedure d'entrata in vigore degli strumenti urbanistici che regolano le previsioni d'uso dei suoli.

Per completare l'insieme complessivo delle indicazioni che su questo tema fornisce la legislazione in materia è importante ricordare che, sempre all'art.17 della L.183/89, si elenca, tra i contenuti del piano di bacino, il quadro conoscitivo organizzato e aggiornato del sistema fisico, delle utilizzazioni del territorio previste dagli strumenti urbanistici comunali e intercomunali, nonché dei vincoli.

D1.1.4 Interventi sul territorio: programma finanziario

Il PAI ha fissato anche un PROGRAMMA FINANZIARIO per far fronte ad un primo gruppo di interventi sulle aree in dissesto e sul sistema idrografico.

L'attuazione del PAI avviene per programmi triennali per i quali vengono definiti i criteri e le modalità di redazione in funzione delle priorità.

Il quadro globale dei fabbisogni per tutto il bacino del Po, suddiviso per le aste principali e per la rete idrografica minore, è stato stimato (anno 2000) in £. 25.400 miliardi circa di cui una quota da stanziare alle Regioni per gli adeguamenti alla strumentazione urbanistica e territoriale; complessivamente una cifra di £. 280 miliardi (144,60 milioni di € circa).

La Regione Emilia Romagna ha assegnato alla Provincia di Piacenza la somma di €. 296.577,52 per gli adeguamenti dei Comuni interessati (n° 45 poiché Castel San Giovanni, Sarmato e Castelvetro P.no non rientrano fra i Comuni con obbligo di adeguamento al PAI perché il PAI non ha introdotto modifiche al 1° Piano Stralcio Fasce Fluviali. Secondo le disposizioni del PSFF, alla data di entrata in vigore del PAI tali Comuni dovevano già essere adeguati a tale vincolistica).

La **Giunta Provinciale con atto n° 209 del 12 maggio 2004** ha fissato i criteri di riparto (proporzione diretta sulla superficie comunale, aree in dissesto, aree di tutela fluviale e proporzione inversa sulla popolazione residente) e con determina dirigenziale 614 del 31/3/2005 è stata ripartita la somma totale (al Comune di Ferriere è spettata la cifra più elevata, al Comune di Podenzano la quota minore).

D1.1.5 Contenuti di sintesi per la Provincia di Piacenza

Con atto di Consiglio n° 81 in data 18/10/1999 la Provincia aveva espresso osservazioni al PROGETTO DI PAI proponendo alcune modifiche derivanti da una maggiore conoscenza delle condizioni idro-geo-morfologiche. Peraltro, le osservazioni accolte, sia quelle illustrate in seguito, sia proposte da altri soggetti, sono state molto limitate e solo quelle aventi contenuti di tipo generale; le principali erano:

- modifiche alle fasce fluviali dei corsi d'acqua principali (accogliendo anche sollecitazioni provenienti dai Comuni);
- proposta di classificazione in classe di rischio R4 dei comuni di: Bettola (frana), Bobbio (frana), Castell'Arquato (esondazione), Farini (frana), Ferriere (frana), Fiorenzuola (esondazione), Morfasso (frana);
- modifiche all'elenco dei centri abitati montani esposti a dissesto in n° 19 Comuni appenninici;
- modifiche al piano finanziario (proposta di interventi sui Torrenti Nure e Arda).

La classificazione dei Comuni nelle 4 classi di rischio è già stata riportata in precedenza; altro aspetto rilevante delle previsioni del PAI a livello provinciale è l'individuazione delle **aree a rischio idrogeologico molto elevato**, formulate sulla base delle disposizioni del D.L. 11/6/1998 n° 180 convertito in Legge 3/8/1998 n° 267; nel territorio provinciale ne sono state individuate n° 22:

Comune di Piacenza, capoluogo, Rio Riello esondazione in corrispondenza sottopasso tangenziale sud;

Comune di Pecorara, località Roncagli, Cà Follin, Cà Perotti, dissesto di versante;

Comuni di Bobbio e Coli, località Ferrari S. Cecilia, dissesto di versante;

Comune di Vernasca, località Mazzaschi, Perpiano, dissesto di versante

Comune di Gropparello località Castellana, dissesto di versante;

Comune di Lugagnano V.A. località Veleja Romana, dissesto di versante;

Comune di Ferriere, località Colla di Gambaro, dissesto di versante;

Comune di Bobbio, località I Gobbi, dissesto di versante;

Comune di Pecorara località Praticchia, dissesto di versante;

Comune di Bettola, località Missano, Dissesto di versante;

Comune di Morfasso, località Cimelli, dissesto di versante,

Comune di Pianello V.T. case Comaschi, dissesto di versante,

Comune di Farini, località Gallare, dissesto di versante;

Comune di Bettola, località san Giovanni, dissesto di versante;

Comuni di Piacenza e Caorso, località Roncaglia e Fossadello, esondazione torrente Nure;

Comune di Cortebrughatella, località Ozzola e zone collegate, dissesto di versante;

Comune di Cortemaggiore, località capoluogo, esondazione Torrente Arda;

Comune di Farini, località Selva Sotto e Sopra, Canevari e circondario, dissesto di versante;

Comune di Ferriere, località Brugno, dissesto di versante;

Comune di Fiorenzuola d'Arda, capoluogo, esondazione T. Arda;

Comune di Travo, località Statto – Pigazzano, dissesto di versante;

Comune di Villanova d'Arda, capoluogo, esondazione T. Arda;

D1.1.6 Direttiva regionale: disposizioni per la Provincia di Piacenza

L'applicazione del PAI a livello locale, nella Regione E.R. è conseguente alla DIRETTIVA approvata con atto di Giunta n° 126 in data 4/2/2002 **“Disposizioni regionali concernenti l'attuazione del PAI”** prevista dall'art. 17 comma 6 della L.R. 18/5/1989 n° 183. Il deliberato regionale dispone le procedure e modalità per gli adeguamenti degli strumenti urbanistici comunali nei 3 comparti vincolistici individuati:

1. DISSESTO

2. FASCE FLUVIALI

3. AREE A RISCHIO IDROGEOLOGICO MOLTO ELEVATO (ex P.S. 267)

Per quanto riguarda l'applicazione a livello provinciale, la delibera regionale approfondisce le disposizioni del comma 11 art. 1° delle NTA del PAI che*"individua nel PTCP lo strumento che attua il PAI specificandone ed articolandone i contenuti ai sensi dell'art. 57 del D.Lgs. 31/3/1998 n° 112 e delle relative disposizioni regionali di attuazione"*. Il PTCP redatto in seguito al raggiungimento dell'intesa di cui al citato articolo, Provincia-Regione Autorità di Bacino, comporta che gli strumenti urbanistici comunali debbano effettuare l'adeguamento al solo strumento provinciale. Non solo ma il PTCP a quella data assume il significato di Piano di Bacino per quelle parti trattate in applicazione delle disposizioni dell'art. 57 del D.Lgs. citato.

I Comuni nei quali sono individuate aree in dissesto di versante, territori collinari e montani, sono complessivamente n° 31 fra cui sono individuate, anche limitatamente a pochi ettari, aree nei Comuni collinari e basso collinari di Castel San Giovanni, Borgonovo, Agazzano, Gazzola, Rivergaro, Vigolzone, San Giorgio P.no, Carpaneto, Castell'Arquato e Alseno; la superficie complessiva soggetta a dissesto a vario titolo è di Ha. 48371 corrispondente al 19% della superficie territoriale della Provincia (Kmq. 2589 circa) con punte percentuali nei Comuni di Farini 57%, Bettola 46% e Morfasso 42%.

I Comuni che hanno sul proprio territorio individuate fasce fluviali corrispondono a tutta la fascia del Fiume Po e alcuni tratti dei seguenti corsi d'acqua: Trebbia, Nure, Arda, Chiavenna, Ongina, Stirone.

Il Pai non ha considerato altri torrenti di un certo rilievo: Tidone, Luretta, Chero.

I Comuni interessati sono complessivamente 28 di cui 9 della fascia del Po: Castelsangiovanni, Sarmato, Calendasco, Rottofreno, Piacenza, Caorso, Monticelli d'Ongina, Castelvetro P.no e Villanova sull'Arda; gli altri Comuni interessati da fascia fluviale sono Gragnano T.se, Gossolengo, Gazzola, Rivergaro, Pontenure, San Pietro in Cerro, Lugagnano V. Arda, Travo, Cortemaggiore, Besenzone, Cadeo, Alseno, Fiorenzuola d'Arda, Castell'Arquato, Vernasca, San Giorgio P.no, Podenzano, Vigolzone, Pontedell'Olio.

La superficie cartografata di fascia fluviale (con gran prevalenza della fascia C, specie lungo il Po), è di Ha. 40459 con punte massime lungo il Po ove alcuni Comuni (Castelvetro, Calendasco Caorso e Monticelli d'Ongina) ricadono totalmente o quasi in fascia fluviale.

Il PAI ha poi individuato e cartografato i tratti d'alveo attivo dei corsi d'acqua dal punto in cui termina la fascia di tutela cartografata e citata per i Comuni di cui sopra, e verso monte nel Trebbia, Nure, Arda, Chiavenna, Ongina e Stirone e riportato tale limite anche nei corsi d'acqua seguenti: Tidone, Tidoncello, Chiarone, Luretta, Aveto, Perino, Dorba, Lardana, Lavaiana, Riglio, Vezeno, Ottesola, Chero.

Fasce fluviali "C – B di progetto"

Il PAI ha individuato alcune priorità nella realizzazione di opere di difesa idraulica consistenti principalmente nel rafforzamento o sopralzo di argine o difese spondali lungo i corsi d'acqua nei quali si sono rilevate situazioni di rischio idraulico più evidenti con particolare interesse alle aree urbanizzate.

Tali tratti sono stati anche cartografati con una punteggiatura tonda (richiamati in parte anche nell'allegato 1 alla relazione generale "Analisi dei principali punti critici").

I tratti di "FASCIA B di progetto" (complessivamente n° 12) sono:

- **Fiume Po:** Comune di Calendasco, in corrispondenza del meandro a nord del capoluogo,
- **Fiume Trebbia:** Comune di Calendasco zona industriale,
- **Torrente Nure:** Comuni di Piacenza e Caorso, località Roncaglia e Fossadello,
- **Torrente Arda:** Castell'Arquato capoluogo, Fiorenzuola d'Arda, capoluogo, Cortemaggiore capoluogo, Villanova S.A. Capoluogo, Comuni di Cortemaggiore e Fiorenzuola lungo tratto compreso fra i due capoluoghi su entrambe le sponde,
- **Torrente Chiavenna:** Comune di Cadeo, località Rovereto centro, tratto di 1,5 Km. a nord dell'autostrada A1 in località S. Rocco.

Su alcuni di questi tratti sono stati anche proposti e cartografati ambiti sottoposti a vincolo secondo le disposizioni della Legge 267/98 (aree di elevato rischio idrogeologico: Fiorenzuola d'Arda, Cortemaggiore e Villanova d'Arda) tutti lungo il Torrente Arda a ricalcare come tale corso d'acqua sia idraulicamente uno dei maggiormente da considerare a rischio rispetto il reticolato idrografico provinciale.

D1.1.7 Adeguamento comunale al PAI

Al settembre 2007 lo stato di adeguamento è il seguente (indipendentemente dalla richiesta e assegnazione dei contributi ai Comuni):

COMUNI ADEGUATI n° 12

Alseno, Bettola, Borgonovo V. T., Cadeo, Castell'Arquato, Cortemaggiore, Farini, Gropparello, Ottone, Piozzano, Pontedell'Olio, Travo,

IN CORSO DI ADEGUAMENTO n° 3 (varianti allo strumento urbanistico adottato):

Bobbio, Ferriere, Rivergaro,

IN FASE DI PREDISPOSIZIONE DOCUMENTAZIONE TECNICA n° 9

Calendasco, Carpaneto, Fiorenzuola d'Arda, Gragnano T.se, Sarmato, Caminata, Pianello V.T, Nibbiano, Pecorara.

Non esiste un rilevamento che definisca la reale necessità di un adeguamento per tutti i Comuni del territorio; possono, cioè, sussistere realtà comunali che già disponevano di un quadro vincolistico con un grado di tutela adeguato al proprio stato di dissesto e/o tutela fluviale.

D1.1.8 Criticità

Allo stato attuale delle conoscenze e degli adeguamenti effettuati a livello comunale del PAI, è possibile affermare che gli aspetti positivi della pianificazione di Bacino, in particolare il quadro dell'assetto idrogeologico, sono di gran lunga maggiori rispetto alle possibili ricadute di tipo critico.

La pianificazione della difesa del suolo, all'interno degli strumenti urbanistici, ha acquisito la stessa valenza della documentazione di tipo urbanistico.

Unico appunto, può essere rilevato nella non semplice e immediata lettura e interpretazione delle disposizioni normative che può senz'altro trovare un momento di riscontro all'interno del quadro conoscitivo VOLUME B al quale si rimanda.

D1.2 Piano Territoriale Regionale - PTR

D1.2.1 Inquadramento generale e contenuti

Il Piano Territoriale Regionale (PTR) è stato definitivamente approvato dal Consiglio regionale, (secondo il combinato disposto dall'art. 3 sesto comma della L.R. 27 febbraio 1984 n. 6 e dall'art. 5 della L.R. 5 settembre 1988 n. 36), con deliberazione del 28 febbraio 1990 n. 3065.

L'art. 5 citato fissa anche gli obiettivi e contenuti del PTR (tutela del paesaggio, sistemi di sviluppo economico-sociali, assetto efficiente del sistema dei trasporti e tutela dei beni e risorse ambientali – difesa del suolo)

Nel PTR è stato costruito lo scenario di assetto territoriale in cui si evidenziano la matrice ambientale, la struttura insediativa, la rete infrastrutturale e la struttura produttiva della regione, individuate come obiettivo di medio-lungo periodo, cioè strategico. Superando il principio delle logiche totalmente vincolistiche o rigidamente gerarchiche, il criterio assunto nel Piano è quello degli obiettivi di prestazione settoriale e verifica dell'appropriatezza ed efficacia delle politiche regionali, indicando i percorsi più efficienti per raggiungere gli obiettivi.

Il Piano regionale è stato configurato come strumento di comunicazione fra soggetti istituzionali, pertanto non ha conformato un elenco statico di oggetti da normare, ma si sostanzia nella identificazione di problematiche in cui quegli oggetti, ed altri che si rendono via via necessari, vengono inseriti. Le norme quindi si sostanziano in un insieme di indirizzi per la concertazione delle azioni di governo del territorio di diversi soggetti istituzionali e delle politiche che concordamente in esso si intendono attivare. Il Piano individua la struttura del territorio pianificato, sovrapponendo alla "matrice ambientale" (intesa quale descrizione di un insieme di condizioni d'ambiente naturale) lo schema di assetto territoriale regionale. Tale schema si fonda sulla identificazione delle "città regionali" e dei

“centri ordinatori”, dei corridoi intermodali e degli schemi di reti portanti dei sistemi di mobilità e di trasporto, nonché dei nodi di interscambio e di integrazione delle reti, dei sistemi urbani complessi e dei relativi bacini di traffico urbani, dei sistemi territoriali complessi (a differente matrice: ambientale, turistico-ambientale, fluviale), dei parchi regionali istituiti con legge o in programma.

Il PTR individua pertanto aree relazionali, definite “aree e sub-aree programma” intese quali ambiti nei quali sviluppare stretti livelli d’integrazione, operare bilanci socio-economici ed ambientali.

Pertanto il PTR, definito con il concorso del sistema delle autonomie locali, rappresenta un’insieme di obiettivi, prestazioni e azioni che si intendono perseguire nel territorio regionale, la cui selezione nelle singole parti del territorio si basa sulle risorse naturali, ambientali, culturali, sociali, economiche presenti in ogni area in cui esso viene ripartito, con l’obiettivo generale di una loro conservazione e qualificazione.

Il PTR ha assunto un percorso di definizione degli orientamenti e di gestione degli interventi che esalti la funzione di tutti i soggetti coinvolti nel processo programmatorio, è quindi richiesto ai Piani infraregionali l’approfondimento e la specificazione, la definizione e selezione dei progetti prioritari per area che siano coerenti con il disegno regionale. Tale modo di operare non ha configurato una delega delle funzioni di programmazione ma un coinvolgimento dei soggetti infraregionali nelle decisioni di carattere territoriale e verifica negli impatti ambientali.

Con il PTR, la Regione ha assegnato alle Province il compito della redazione dei PIANI TERRITORIALI INFRAREGIONALI nonché di svolgimento di una importante azione di coordinamento.

Con riferimento agli orientamenti strategici alle politiche e indirizzi del PTR è possibile affermare che è stata data attuazione al Piano mediante l’approvazione del Piano Territoriale Paesistico Regionale e con l’adozione dei Piani Infraregionali delle Province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Rimini, Ferrara e dell’Assemblea dei Comuni dell’Imolese e di Cesena e dell’ambito Forlivese.

La Provincia di Piacenza ha adottato il PTI in data 29/6/1994 con delibera di Consiglio n° 114/5 approvato con delibera di **Giunta Regionale n° 2363 in data 27/06/1995** pubblicata sul BUR in data 30 agosto 2005 (da tale data è iniziato a decorrere il termine per la approvazione dei PRG da parte delle Province). Il PTI è stato superato dal vigente PTCP approvato ai sensi della normativa sopravvenuta.

D1.2.2 Il Nuovo PTR

Gli obiettivi indicati dal vigente PTR sono stati definiti dalla stessa Regione insufficienti in relazione al cambiamento dei processi ambientali, economici e sociali intervenuti e in considerazione dell’art. 23 della L.R. 24 marzo 2000 n. 20, che prevede che la Regione definisca con il Piano Territoriale gli obiettivi per assicurare lo sviluppo e la coesione sociale, accrescere la competitività del sistema

territoriale regionale, garantire la riproducibilità, la qualificazione e la valorizzazione delle risorse sociali ed ambientali.

A tale riguardo la Regione ha avviato il processo di elaborazione del nuovo Piano che è stato formalizzato con l'approvazione (atto G.R. del 16.2.2005 n. 360) del Documento Preliminare denominato "Schema di sviluppo del territorio regionale".

L'Assemblea Legislativa della Regione con deliberazione n. 2485 del 2.5.07 ha impegnato la Giunta ad aprire un'ampia consultazione (che coinvolga le articolazioni sociali ed economiche, gli enti locali, l'associazionismo, i cittadini) e a presentare entro il luglio del 2008 la proposta conclusiva del nuovo PTR.

La Giunta a seguito delle nuove elaborazioni prodotte ad integrazione del quadro conoscitivo con atto del 29 maggio 2007 n. 771, ha approvato il documento denominato "Indirizzi per la predisposizione del Piano Territoriale Regionale", prendendo atto del documento tecnico denominato "Lo Scenario (elaborato nell'aprile del 2007) e degli elaborati tecnici "Quadro Conoscitivo" "Integrazioni al Quadro Conoscitivo del Piano Territoriale Regionale" -febbraio 2007- e "Valutazioni di sostenibilità Ambientale e territoriale".

In termini programmatici è proposta una nuova strategia di sviluppo territoriale che comporta il passaggio da un insieme coeso di realtà locali ad una Regione che trova la sua ragione d'essere nel promuovere la rete delle diverse componenti locali, passando dal policentrismo alla Regione sistema, con la consapevolezza che la sfida (duplice: nuova stagione di sviluppo; rafforzare la coesione sociale) avrà successo solo valorizzando le specifiche differenze.

Il PTR è l'atto regionale più rilevante nel quale si esprime il disegno strategico, che si misura soprattutto come capacità di proporre una visione unitaria delle "Regione che vogliamo diventare", e non solo nell'essere sintesi degli strumenti di programmazione esistenti.

Priorità del PTR sono: Innovazione, sviluppo sostenibile, questione ambientale; la Regione nell'Europa allargata e nelle relazioni con area mediterranea, Est europeo e Asia; riordino delle istituzioni anche in dimensione regionale e costruzione di sistemi integrati di relazioni, andando oltre il policentrismo e oltre la concertazione.

Lo sviluppo sostenibile e il fare sistema sono le azioni di governo su cui si fonda il PTR che si articola in una struttura definita in una cornice spaziale in cui viene esercitata l'azione di coordinamento; gli obiettivi o mete generali le azioni strategiche o categorie d'intervento (che devono essere compatibili con spazi e azioni).

Gli scenari di piano sono il territorio e l'abitare, le frontiere del cambiamento strutturale e i modelli di governance.

D1.3 Piano Territoriale Paesistico Regionale - PTPR

D1.3.1 Inquadramento generale

Il P.T.P.R., al quale viene attribuito il valore di piano stralcio, è lo strumento di programmazione regionale che con la finalità di tutelare l'identità culturale e l'integrità fisica del territorio regionale integra il PTR. Il Piano è stato adottato nel 1989, secondo il combinato disposto dell'art. 15 della L.R. 5 settembre 1988, n. 36 e del punto 2 primo comma dell'art. 4 della L.R. 7 dicembre 1978 n. 47, nonché per le finalità e gli effetti di cui all'art. 1 bis della legge 8 agosto 1985 n. 431 (diventato poi Testo Unico in materia dei Beni Culturali - D. Lgs 29 ottobre 1999, n. 490 e oggi Codice dei Beni ambientali e del Paesaggio – D.Lgs 22 gennaio 2004, n. 42) che prescriveva la redazione da parte delle Regioni di piani paesistici o di piani urbanistico territoriali, ed è stato approvato con delibera del Consiglio regionale n. 1338 del 28.1.1993.

Il Piano parte dalla duplice considerazione:

1. l'ambiente, in quanto risorsa da tutelare, valorizzare, restaurare e restituire a forme meno precarie di equilibrio quanto già degradato, costituisce un potenziale che pone vincoli ed occasioni alle politiche di sviluppo,
2. la tutela per essere efficace deve partire dalla conoscenza del territorio, assumere specifiche finalità, attribuendo a porzioni dello stesso territorio, livelli di trasformabilità differenziati in funzione del ruolo (o valore) assunto nell'ambito del sistema ambientale, naturalistico e storico-culturale di appartenenza.

A tale proposito il Piano approvato, dopo un lungo lavoro di analisi, riflessione e discussione a livello locale, ha posto delle regole che sono organizzate in prescrizioni (norme vincolanti, che prevalgono nei confronti di qualsiasi strumento di pianificazione, di attuazione della pianificazione e di programmazione), indirizzi (norme di orientamento per l'attività di pianificazione e programmazione di tutti gli enti interessati) e direttive (norme operative da osservare nell'attività di pianificazione e programmazione regionale e subregionale, nonché per gli atti amministrativi).

In sintesi, gli obiettivi generali del piano sono:

- Conservare i connotati storici del territorio,
- Garantire la qualità e la fruizione dell'ambiente, naturale ed antropizzato,
- Salvaguardare le risorse territoriali primarie (fisiche, morfologiche e culturali),
- Individuare azioni per il ripristino e l'integrazione dei valori paesistici e ambientali (anche con appositi piani e progetti).

D1.3.2 Contenuti

Il PTPR individua le grandi suddivisioni di tipo fisiografico (montagna, collina, pianura, costa), i sistemi tematici (agricolo, boschivo, delle acque, insediativo) e le componenti biologiche, geomorfologiche o

insediative che per la loro persistenza e inerzia al cambiamento si sono poste come elementi ordinatori delle fasi di crescita e di trasformazione della struttura territoriale regionale.

Sulla base di queste considerazioni gli oggetti del Piano sono stati suddivisi in **sistemi**, **zone** ed **elementi**:

1. al primo gruppo appartengono gli ambiti che strutturano e definiscono la forma e l'assetto del territorio regionale;
2. al secondo appartengono gli ambiti che connotano e caratterizzano le diverse realtà regionali;
3. al terzo gruppo appartengono infine gli oggetti intesi come ambiti o elementi aventi una propria definita ed inconfondibile identità.

Di seguito vengono sinteticamente illustrati quelli che caratterizzano la realtà provinciale:

- **il sistema collinare** - L'obiettivo che il P.T.P.R. si prefigge per il sistema collinare è quello di salvaguardare le aree più fragili della Regione per problemi di pressione antropica, per oggettive caratteristiche idrogeologiche, per particolari connotazioni morfologiche, paesaggistiche e ambientali. Questo sistema ricomprende anche aree di interesse naturalistico e storico-archeologico per le quali il piano detta specifiche prescrizioni;
- **il sistema forestale e boschivo** - Le aree e i territori coperti da "foreste e da boschi" sono stati censiti dalla Regione assieme ad altre componenti ad essi strettamente connesse, quali i prati-pascoli. Alla pianificazione comunale e provinciale è affidata la regolamentazione del sistema forestale e boschivo, prevedendo per esso una tutela prioritariamente di tipo naturalistico volta alla protezione idrogeologica e alla ricerca scientifica, impedendo nel contempo forme di utilizzazione che possano alterare l'equilibrio delle specie esistenti e dei soprassuoli boschivi;
- **il sistema delle aree agricole** è il più consistente e noto paesaggio regionale, infatti esso racchiude una identità storica e culturale unica oltre a fornire una consistente risorsa economica. La pianificazione infraregionale ha l'obbligo di individuare gli elementi caratterizzanti il paesaggio rurale e di osservare le indicazioni per la sua conservazione e valorizzazione;
- **il sistema delle acque superficiali** - I corsi d'acqua rappresentano il "sistema linfatico" della Regione, in quanto, la connotano dal punto di vista morfologico, insediativo, vegetazionale. Al fine della loro tutela il P.T.P.R. detta specifiche disposizioni volte alla salvaguardia degli invasi ed alvei di piena ordinaria, che corrispondono a quella parte dell'ambito fluviale che viene sommersa in conseguenza di piene non eccezionali, delle zone di tutela dei caratteri ambientali, che interessano la restante parte dell'ambito fluviale;
- **le zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua** - Corrispondono alle aree di terrazzo fluviale o alle aree che per caratteristiche morfologiche e vegetazionali appartengono agli ambiti fluviali. Le disposizioni inerenti a queste zone sono finalizzate al mantenimento e alla valorizzazione delle caratteristiche vegetazionali, ambientali e storico-testimoniali;

- **le zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale** - Corrispondono a numerose aree la cui delimitazione è determinata dalla compresenza di diverse valenze che generano un interesse paesistico per l'azione sinergica di un insieme di fattori. Le disposizioni ad esse riferite sono volte al mantenimento di quelle componenti, vegetazionali, geologiche, storico-insediative, che conferiscono l'identità locale;
- **le zone ed elementi di interesse storico-archeologico** - Il P.T.P.R. individua i complessi, intesi come sistema articolato di strutture di accertata entità ed estensione, le zone accertate di rinvenimento di manufatti, le zone che si può presumere siano luoghi di presenze archeologiche, dettando una normativa di salvaguardia. Inoltre riconosce e tutela, nelle zone agricole, le preesistenze archeologiche intese come elementi riconducibili alla struttura centuriata che hanno condizionato la morfologia insediativa. Le disposizioni ad esse riferite si applicano, attraverso gli strumenti di pianificazione comunale, alle zone in cui permangono i segni e ai territori che tuttora sono strutturati dalla centuriazione. Con il P.T.P.R. si è cercato di attribuire a singoli elementi archeologici, rinvenuti od accertati, più incisive e più articolate valenze in quanto, oltre alla loro specifica tutela, si creano le condizioni per valorizzarne i sistemi di fruizione (parchi archeologici). L'obiettivo è la salvaguardia sia dei singoli beni, oggetto di segnalazione da parte della Soprintendenza Archeologica, sia di quei segni diffusi della storia, che ancora oggi regolano la morfologia di vaste parti del territorio regionale, come la centuriazione. Le principali presenze della centuriazione sono rinvenibili nella fascia di media pianura dalla zona della Val Trebbia alla Val d'Arda;
- **le zone ed elementi di interesse storico-testimoniale** - Gli strumenti di pianificazione provinciale e comunale provvedono a disciplinare il sistema dei terreni delle "partecipanze", i terreni agricoli interessati da bonifiche storiche e le aree gravate da usi civici, al fine di conservare le testimonianze di gestione territoriale che hanno determinato assetti unici e riconoscibili nel paesaggio. L'interesse del P.T.P.R. si è rivolto anche a quegli elementi che non stupiscono per la loro unicità, come la viabilità storica e quella panoramica, che però contribuiscono l'una al mantenimento della memoria del passato, l'altra alla fruizione di quegli aspetti paesaggistici che costituiscono l'identità di un territorio. La nostra Provincia ne è molto fornita, è stata posta particolare attenzione alle viabilità della fascia collinare e montana;
- **le zone di tutela naturalistica** - Le aree che rivestono particolare interesse per la presenza di aspetti geologici, geomorfologici, mineralogici, floristici, vegetazionali ed ecosistemici rappresentano uno dei punti di particolare attenzione del Piano Paesistico. Per esse è prevista una tutela assoluta non disgiunta dalla possibilità di riconoscere al loro interno zone in cui l'attività antropica, solo se storicamente presente, possa considerarsi compatibile con il contesto ambientale;
- **le zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei** - È stata inoltre individuata la zona di tutela dei corpi idrici sotterranei caratterizzata da terreni con elevata permeabilità che si estendono lungo tutta la fascia pedecollinare, coincidente con aree di ricarica delle falde idriche sotterranee.

La normativa è finalizzata ad evitare usi e trasformazioni che mettano in pericolo la qualità delle acque;

- **dossi di pianura e calanchi (nell'ambito di particolari disposizioni di tutela di specifici elementi)** - I dossi rappresentano gli elementi di connotazione degli ambienti vallivi e della pianura, della quale hanno condizionato l'insediamento umano, l'azzonamento agricolo e la validità storica. I calanchi sono una peculiarità dell'Appennino emiliano-romagnolo e rivestono sia valore naturalistico che paesaggistico. La tutela è demandata, dal piano regionale alla pianificazione provinciale e comunale che dovrà vietare le attività che potrebbero alterare negativamente le caratteristiche di questi elementi. Non sono presenti, sul territorio provinciale dossi riconoscibili; sono presenti in larga parte del territorio collinare i calanchi particolarmente nelle formazioni argillose, rinvenibili in quasi tutte le vallate dei corsi d'acqua principali (T. Ongina, Arda, Chiavenna, Luretta, Chiarone, Nure e F. Trebbia). Il PTCP 2000 ne ha già perimetrato e definito una normativa di tutela sulla quasi totalità delle emergenze calanchive per le quali è, generalmente, imposta la conservazione totale;
- **insediamenti urbani storici e strutture insediative storiche non urbane** - Partendo da uno studio redatto dall'Istituto per i Beni Culturali della Regione, il Piano ha individuato 1892 località che costituiscono un primo inventario di elementi del sistema insediativo storico. Le province ed i comuni dovranno, attraverso i propri strumenti di pianificazione, verificare tale inventario e dettare prescrizioni atte al mantenimento ed al riconoscimento di questo notevole patrimonio culturale. Un grande lavoro di primo censimento e catalogazione è stato proposto con il PTCP vigente, nel PTCP in corso di redazione, si sta proponendo un ulteriore affinamento;
- **zone ed elementi caratterizzati da fenomeni di dissesto e instabilità** - Le caratteristiche geologiche e geomorfologiche del territorio hanno portato la Regione ad approntare una cartografia nella quale sono riportate le zone dove è particolarmente elevato il rischio idrogeologico connesso a fenomeni franosi e di dissesto. Il P.T.P.R., assumendo tale cartografia, formula prescrizioni, che considerando i vari livelli di rischio, limitano l'ammissibilità degli interventi di trasformazione. Nell'ambito di queste stesse tavole sono riportate anche le aree a potenziale movimento di massa nelle quali è vietata la nuova edificazione a causa della fragilità strutturale intrinseca o indotta dei versanti. Il lavoro di base prodotto dalla RER è diventato patrimonio dell'Autorità di Bacino che ha utilizzato il censimento del dissesto Regionale per la redazione del PAI e per il quale si parla nella parte specifica. Il primo prodotto contenuto nel PTPR è, comunque, superato e modificato con uno studio pubblicato dalla RER nel 1996 (costituente la base di lavoro del PAI);
- **abitati da consolidare e trasferire** – il piano individua gli abitati dichiarati da consolidare o trasferire ai sensi della Legge 9 luglio 1908, n. 445 compresi in apposito elenco che si intende aggiornato alle modifiche introdotte da specifici provvedimenti regionali, comunque per tutti gli abitati oggetto d'intervento pubblico anche se non compresi nell'elenco valgono le prescrizioni di tutela. L'elenco non è più stato aggiornato, nella Provincia sono elencati n° 10 centri abitati da consolidare e/o trasferire: in Comune di BETTOLA: San Giovanni del Capoluogo, Bramaiano,

Padri; Comune di BOBBIO: Ceci; in Comune di COLI: Perino; in Comune di FERRIERE: Torrio; in Comune di MORFASSO: Morfasso capoluogo, Casali, Oneto; in Comune di PECORARA: Pecorara capoluogo; in Comune di PIANELLO VAL TIDONE: Roccapulzana;

- **parchi nazionali e regionali** – sono individuati tutti i parchi istituiti, le perimetrazioni delle aree da destinare a parchi regionali e riserve naturali qualora presentino caratteristiche e contenuti ambientali, ecologici e naturalistici di importanza regionale;
- **unità di paesaggio** - Il Piano identifica 23 unità di paesaggio quali ambiti in cui è riconoscibile una sostanziale omogeneità di struttura, caratteri e relazioni e che costituiscono il quadro di riferimento generale entro cui applicare le regole della tutela avendo ben presenti il ruolo e il valore degli elementi che concorrono a caratterizzare il sistema (territoriale e ambientale) in cui si opera. Le Unità di paesaggio rappresentano ambiti territoriali con specifiche, distintive e omogenee caratteristiche di formazione e di evoluzione. Esse permettono di individuare l'originalità del paesaggio emiliano romagnolo, di precisarne gli elementi caratterizzanti e consentiranno in futuro di migliorare la gestione della pianificazione territoriale di settore. Nel Piacentino ne sono state individuate 6: la n° 10 (pianura piacentina), la n° 11 (fascia del Po), la n° 17 (Oltrepo pavese), la n° 21 (montagna parmense-piacentina) e la n° 23 (dorsale appenninica).

D1.3.3 Attuazione

Dare attuazione al Piano Paesistico dell'Emilia-Romagna significa affrontare la gestione del territorio da una prospettiva diversa: partendo dal riconoscimento delle identità locali e assumendo la consapevolezza (e quindi la responsabilità) del loro valore e degli effetti che azioni improprie, o non sufficientemente ponderate, possono determinare nella trasformazione delle culture e della storia della società regionale a partire dalla modificazione dei caratteri del paesaggio.

È evidente perciò che l'obiettivo generale e immediato che il Piano si pone è quello di fornire parametri di riferimento che possano essere usati per valutare la compatibilità delle scelte e per avere una chiara cognizione delle conseguenze che tali scelte possono comportare, in termini di coerenza o di perdita di identità, di distruzione di beni o di nuove opportunità - anche economiche - connesse al loro recupero e valorizzazione.

Nell'ambito del sistema della pianificazione regionale il Piano Paesistico gioca un ruolo primario nella formazione degli strumenti di pianificazione provinciale e comunale per la modalità di attuazione che è stata prescelta.

Il P.T.P.R. prevede infatti esplicitamente che questi strumenti provvedano, ciascuno per il proprio livello territoriale, a specificare, approfondire e attuare i contenuti e le disposizioni, nonché alla loro applicazione alle specifiche situazioni locali.

Tale modalità costituisce l'elemento forse più originale essendo collegata ad un processo evolutivo del piano regionale mediante un sistema di "andata e ritorno" che ha il suo punto di forza nell'assimilazione ragionata, di contenuti ed obiettivi, da parte degli enti locali per tramite dei loro strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica. Un'attuazione che, è bene precisare, non è un

mero recepimento di contenuti sovraordinati, ma è concepita al tempo stesso come un approfondimento ed uno sviluppo del Piano regionale. Province e Comuni hanno infatti la facoltà di precisare, modificare ed articolare motivatamente le zone al fine di adattarle alle effettive caratteristiche ed alle esigenze di tutela e valorizzazione locali, estendendone l'applicazione anche a tipologie e ambiti non considerati dal P.T.P.R..

Adeguarsi al Piano Paesistico ha dunque il significato, per queste Amministrazioni, di affrontare in modo diverso la gestione del territorio a partire dal riconoscimento delle proprie identità e delle proprie fragilità, divenendo con ciò consapevoli del valore (compreso quello di non uso) degli elementi e degli aspetti culturali, fisici, storici, testimoniali, naturali e degli effetti che azioni improprie possono determinare nella loro trasformazione o nella trasformazione di equilibri dalla cui permanenza in definitiva essi dipendono.

Con l'elaborazione dei Piani Territoriali di Coordinamento Provinciali (P.T.C.P.) si è andati tuttavia oltre questa previsione. Essendo d'area vasta, tale Piano ha assunto, da un lato, una forte centralità in quanto momento di sintesi degli obiettivi e dei contenuti degli strumenti di programmazione e pianificazione sovraordinati e di settore (Piano Territoriale Regionale, Piano di Assetto Idrogeologico, Piano Regionale Integrato dei Trasporti, Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti, Piano Infraregionale delle Attività Estrattive, ecc.), dall'altro ha metabolizzato il valore e gli effetti del Piano Paesistico tanto che oggi le cartografie "paesistiche" dei P.T.C.P. approvati sostituiscono integralmente quelle regionali.

C'è chi vede in questo processo la volontà di eludere o addirittura scardinare i contenuti del P.T.P.R., al contrario il risultato che ne è complessivamente scaturito (coordinato a livello regionale) può considerarsi senz'altro positivo per l'arricchimento in conoscenza ed esperienze, per l'integrazione della visione paesistica con le politiche di sviluppo economico e territoriale, per il raccordo dei diversi strumenti di pianificazione, per l'affinamento e l'aggiustamento delle azioni di tutela o valorizzazione che via via si sono dimostrate inefficaci a raggiungere gli obiettivi che si erano prefissati, ma soprattutto per l'interiorizzazione che ne è seguita, da parte delle Amministrazioni provinciali, di finalità e contenuti paesistici che oggi considerano e rivendicano giustamente come propri.

Il PTCP di Piacenza in relazione agli obiettivi che ha assunto ha dato attuazione al PTPR infatti il Piano provinciale costituisce approfondimento ed attuazione delle previsioni del PTR; costituisce specificazione, approfondimento e attuazione dei disposti del PTPR; favorisce la sintesi e la verifica degli strumenti della programmazione e pianificazione settoriale esistenti definendo indirizzi per la loro elaborazione e le loro successive varianti; orienta l'attività di governo del territorio provinciale e di quello dei Comuni singoli o associati; determina, assieme agli strumenti di programmazione e pianificazione territoriale regionale, il parametro per l'accertamento di compatibilità degli strumenti urbanistici locali.

Infatti il PTCP ha disciplinato per quanto attiene la tutela paesistica: i sistemi strutturanti la forma del territorio (crinali, collinare, vegetazionale, aree agricole, acque superficiali); le zone ed elementi di specifico interesse storico o naturalistico cioè zone di tutela dei caratteri ambientali ricadenti nei sistemi (zone ed elementi di interesse storico-archeologico; insediamenti urbani storici e strutture

insediative storiche non urbane; zone ed elementi di interesse storico-testimoniale; zone di tutela naturalistica ed ecosistemi rilevanti; altre zone di particolare interesse paesaggistico ambientale); le aree ed elementi, anche coincidenti in tutto od in parte con sistemi di zone ed elementi citati le cui specifiche caratteristiche richiedono, oltre ad ulteriori determinazioni degli strumenti settoriali di pianificazione e di programmazione provinciali, la definizione di limitazioni alle attività di trasformazione e d'uso, e ciò anche in relazione a fenomeni di dissesto o di instabilità, in atto o potenziali, ovvero alla elevata permeabilità dei terreni con ricchezza di falde idriche.

Sempre in attuazione delle disposizioni del P.T.P.R., è stata elaborata una disciplina "prestazionale" collegata all'individuazione di Unità di Paesaggio Infraregionali (quale articolazione e precisazione di quelle di rango regionale), finalizzata alla conservazione di quelle invariati, tipologiche o morfologiche, che caratterizzano l'assetto esistente, ma anche in grado di indirizzare le trasformazioni ammissibili. Alcune disposizioni normative sono articolate in funzione selezionatrice delle specifiche attività edificatorie in termini quantitativi e localizzativi; mentre altre si riferiscono alla tutela formale e alla valorizzazione degli elementi costituenti il paesaggio del quale affermano anche il grado di compatibilità con gli interventi di trasformazione ammessi.

Infine disciplina ed indica, per quanto attiene la programmazione territoriale e socioeconomica: gli schemi di azione strategica, le caratteristiche e le gerarchie dei centri, le diverse destinazioni del territorio in relazione alla prevalente vocazione, la localizzazione di massima delle opere pubbliche le linee di intervento per il consolidamento del suolo, le aree programma, gli orientamenti per la determinazione del dimensionamento dei fabbisogni di riferimento alla pianificazione comunale.

Fra gli elementi CARATTERIZZANTI IL PTPR nella Provincia di PIACENZA si riportano quelli dell'allegato alla Relazione generale:

- a. Il PTPR ha individuato il tracciato di n° 39 strade panoramiche per complessivi **435 Km.** di tracciato tutte ubicate a sud della linea Castel San Giovanni, Gragnano T.se, Carpaneto, Alseno;
- b. località sede di insediamenti urbani storici o di strutture urbane storiche per **un n° complessivo di 470** con un minimo di n° 1 nei Comuni di Besenzone, Cadeo, Caminata, Caorso, Carpaneto P.no, Fiorenzuola d'Arda, Gazzola ed un n° massimo di 50 nel territorio del Comune di Ferriere. Tale lavoro era e rimane una prima bozza molto parziale in fase di revisione attenta nella stesura del PTCP in corso;
- c. gli abitati da consolidare e/o trasferire, ex. L. 9/7/1908 n° 445, presenti nei Comuni di BETTOLA, BOBBIO, COLI, FERRIERE, PECORARA, MORFASSO, PIANELLO V.T. sono **complessivamente n° 10**, l'elenco non è stato modificato;
- d. nel territorio provinciale il PTPR ha individuato **n° 158 corsi d'acqua meritevoli di tutela** ai fini paesistici, in pratica la gran parte dei corsi iscritti nel registro delle acque pubbliche del Decreto Reale 13 maggio 1937 n° 8285.

D1.4 Piano Regionale Integrato dei Trasporti - PRIT

D1.4.1 Inquadramento generale

Il *sistema della mobilità* costituisce una componente di primaria importanza nell'elaborazione del PTCP per la forte implicazione instaurata tra accessibilità, assetto ed uso funzionale dei suoli. Le reti per i trasporti sono parte strutturale, supporto al sistema insediativo e produttivo ma anche fonte di conflitti d'uso, frammentazione territoriale e nuova istanza di servizi.

Pertanto nel VOLUME C – SISTEMA TERRITORIALE C.2 del presente PTCP la materia è ampiamente trattata.

In questa sede si espongono i riferimenti relativi alla programmazione sovraordinata al livello provinciale ben conoscendo la portata della materia che non si ferma certamente al confine provinciale ma assume valenza di livello continentale.

La Legge Regionale 30 del 1992 modificata dalla **L.R. n. 8 del 28 aprile 2003**, definisce un **sistema del trasporto pubblico regionale e locale**, prevede la realizzazione del **Piano Regionale Integrato dei Trasporti (PRIT)** che costituisce il principale strumento di pianificazione dei trasporti della Regione, stabilisce che nella programmazione della mobilità delle persone e delle merci ci sia un'articolazione per bacini provinciali entro i quali possa essere programmato un "sistema di trasporto pubblico integrato, fortemente orientato all'organizzazione intermodale dei servizi e coordinato in rapporto ai modi e ai fabbisogni di mobilità". Inoltre prevede che il Consiglio regionale adotti, ogni tre anni, un atto di indirizzo generale per l'elaborazione degli accordi di programma con gli enti locali (al fine di "realizzare interventi per la riorganizzazione della mobilità e la qualificazione dell'accesso ai servizi di interesse pubblico finalizzati anche alla riduzione del trasporto privato"). La Regione è altresì intervenuta sulla gestione del trasporto pubblico locale, tra l'altro istituendo le agenzie per il trasporto pubblico e, relativamente al trasporto merci, prevedendo la costituzione di un istituto per lo studio e la formazione in materia di trasporto e logistica.

D1.4.2 Contenuti

La pianificazione dei trasporti a livello regionale è affidata al PRIT che, essendo un piano strategico di medio-lungo periodo è impostato con un orizzonte temporale al 2010; lo scopo è quello di un razionale e funzionale utilizzo del proprio territorio assicurandone accessibilità e fruibilità. Il PRIT è stato proposto dalla GIUNTA al CONSIGLIO REGIONALE con delibera 1060 del 22/6/1999; è stato adottato, come variante al PTR del 1990, con delibera n° 1193 del 27/7/1999 ai sensi della L.R. 36/1988.

Il PRIT è stato approvato dal Consiglio Regionale con atto 1322 del 22/12/1999, è divenuto efficace il 22/3/2000, data di pubblicazione sul BUR.

L'insieme dei contenuti espressi dai suoi elaborati costituisce, secondo i casi, indirizzo o direttiva per i PTCP; le Province, quindi, sono tenute ad adeguare i propri strumenti di pianificazione alle disposizioni del PRIT.

I temi sviluppati sono, sinteticamente i seguenti:

- **Trasporto locale e sua integrazione con il trasporto ferroviario:** aumentare l'efficienza in modo da dare vita ad un sistema di trasporto integrato passeggeri di tipo collettivo che sia in grado di competere al più alto livello con il trasporto privato individuale;
- **Sistema ferroviario:** aumentare la capacità in modo da assorbire tutto il traffico possibile delle persone e delle merci mediante una profonda riorganizzazione dei servizi sull'intera rete; l'obiettivo è dare una risposta di mercato al continuo incremento dei traffici stradali, rendendo competitiva l'offerta di trasporto collettivo pubblico sul piano dell'efficienza;
- **Trasporto fluviale e fluvio-marittimo:** massimizzare le possibilità offerte dal sistema idroviario padano-veneto in termini di navigabilità del Po e di presenza di terminali per l'interscambio delle merci; a tal proposito la città di Piacenza è vista come principale polo per l'individuazione di un "CENTRO INTERMODALE PER LA NAVIGAZIONE INTERNA", porto fluviale che acquista maggiore fattibilità a seguito della conclusione della procedura di VIA della conca di navigazione di ISOLA SERAFINI che consente di eliminare l'ostacolo dello sbarramento della centrale ENEL;
- **Corridoi plurimodali-intermodali** (strada, ferrovia, vie navigabili): creare un sistema infrastrutturale fortemente interconnesso, allo scopo di creare le condizioni oggettive per il maggior trasferimento possibile delle merci dalla strada alla ferrovia e alle vie navigabili interne e marittime (progetto di "piattaforma-regione");
- **Sistema di infrastrutture stradali altamente gerarchizzato** organizzato a maglie larghe, che permetta di trattenere il più possibile entro una viabilità di standard autostradale i flussi di mezzi pesanti per il trasporto delle merci, siano essi in attraversamento, o al servizio della struttura produttiva e del sistema di distribuzione regionale delle merci (il progetto di "Piattaforma Regione"); ciò oltre che per evidenti motivi di funzionalità, anche per proteggere il territorio e le sue componenti sociali ed ambientali dall'impatto provocato dal trasporto pesante su gomma (creazione di "isole verdi" con forti limitazioni del traffico pesante stradale);
- **Organizzare il disegno della rete stradale in modo da aumentare la sua efficienza intrinseca**, migliorando i suoi indici prestazionali a parità di soddisfazione delle "linee di desiderio"; detto in altri termini il PRIT98 disegna la rete stradale in modo che la domanda di spostamento da un punto all'altro della Regione sia soddisfatta mediante una diversa organizzazione del sistema ferroviario e degli itinerari stradali.

Il PRIT essendo un piano settoriale del PTR, riprende e sviluppa una delle parti più controverse e dibattute del Piano Territoriale medesimo, si compone di alcuni capitoli principali che affrontano corrispondenti temi:

- PROGETTO DI PIATTAFORMA REGIONE,
- PROGETTO STRIP (sistema di trasporto regionale integrato passeggeri),

- PROGETTO DEL SISTEMA STRADALE,
- ACCESSIBILITA' ALLE AREE URBANE,
- ISOLE VERDI NELLA ORGANIZZAZIONE DEL TERRITORIO E NEL SISTEMA DEI TRASPORTI EXTRAURBANI,
- INTEGRAZIONE DELLE AREE MONTANE NEL SISTEMA DELL'ACCESSIBILITA' REGIONALE,
- QUALIFICAZIONE E SVILUPPO DELL'AUTOTRASPORTO.

Ai sensi dei commi 4 e 5 dell'art. 5 della L.R. 2/10/1998, n° 30 l'insieme dei contenuti espressi dagli elaborati del PRIT '98 costituisce a seconda dei casi, indirizzo o direttiva per i PTCP.

Ogni strumento di pianificazione e di programmazione subregionale può essere approvato soltanto se conforme alle disposizioni del PRIT.

Gli strumenti della pianificazione provinciale provvedono a specificare, approfondire e attuare i contenuti e le disposizioni del PRIT '98, nonché alla loro applicazione alle specifiche situazioni locali; anche i Comuni, sono tenuti, per le parti in cui vengono interessati, all'adeguamento ai PTCP una volta approvati.

Riguardo le tematiche più rilevanti trattate nel PRIT, si può sintetizzare quanto segue:

Navigazione fluviale del Po

Piacenza rappresenta un punto importante nella rete idroviaria padana sia per la sua posizione geografica sia per la molteplicità delle strutture insediative che ad essa fanno capo.

Con riferimento alle previsioni del PRIT, che individua sul territorio piacentino il *terminal* più alto per la *navigazione interna*, è stata siglata una convenzione fra Regione Emilia Romagna, Provincia, Comune e Camera di Commercio nella quale si affida all'ARNI, la gestione delle procedure per la realizzazione di uno studio di fattibilità e del relativo progetto preliminare 2005 per la costruzione di un porto fluviale provinciale.

La realizzazione di una infrastruttura portuale complessa deve essere giustificata da una reale prospettiva di sviluppo e utilizzo del sistema idroviario padano veneto e da una rilevante domanda di trasporto. La previsione a sostegno dei programmi di potenziamento e adeguamento della rete idroviaria, costituita dal Po e dai canali ad esso collegati, evidenziano che nel breve e medio periodo la domanda di trasporto e la quantità di merci non sarà rilevante.

Mobilità ferroviaria

Osservando i dati del censimento 2001, notiamo che circa 4000 utenti piacentini utilizzano il treno negli spostamenti per studio o lavoro (da questo dato sono esclusi, rispetto a quanto indicato nella tabella precedente, i 764 utenti provenienti da altre province il cui viaggio ha termine nella nostra città). Se guardiamo alla distribuzione per comune di residenza di chi utilizza il treno, notiamo, ovviamente, una certa concentrazione nei comuni di maggiori dimensioni (Piacenza, Fiorenzuola d'Arda, Castel

San Giovanni) seguiti da Castelvetro e Rottofreno (rispettivamente 132 e 122 passeggeri), per quanto riguarda gli altri, la distribuzione appare abbastanza uniforme nei comuni della pianura per poi diradarsi man mano che ci si avvicina alla montagna.

Mobilità ciclabile

La promozione di forme di mobilità urbana eco-compatibili e non inquinanti rappresenta uno dei più significativi impegni sottoscritti dai firmatari della Carta di Aalborg o Carta delle città europee per uno sviluppo durevole e sostenibile.

Per tale motivo, l'approntamento di percorsi ciclabili aventi caratteristiche idonee comincia finalmente ad essere agevolato attraverso apposite leggi, sia regionali che nazionali (Decreto Ministeriale del Ministero dei LLPP, 30 novembre 1999, n. 557).

Per incoraggiare i cittadini a ridurre l'uso della propria auto è fondamentale creare una rete di collegamenti ciclabili continua, sicura e ben riconoscibile, nonché integrata con altre forme di mobilità. Il complesso delle piste ciclabili dovrebbe collegare vari ambiti e servizi urbani (Stazione ferroviaria, Area interportuale, ecc.), ma anche i principali luoghi di interesse paesaggistico e creare raccordi con i comuni limitrofi in un assetto territoriale integrato e coerente.

Il tema della Mobilità Ciclistica è disciplinato dalla Legge regionale n. 30 del 1998 "Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale", e dalla legge urbanistica regionale n. 20 del 2000 "Tutela, valorizzazione e uso del Territorio", che assimilano le procedure di formazione e approvazione dei piani relativi alle reti ciclabili o ciclopedonali.

La Regione Emilia-Romagna ha recepito gli indirizzi della L. 366/98 nel PRIT punto 8.11 per dare avvio a un programma integrato di sviluppo della mobilità ciclistica a carattere poliennale, attraverso un sensibile incremento della rete dei percorsi nel territorio regionale, l'individuazione di specifiche azioni promozionali, l'innovazione tecnologica del governo della mobilità, il sostegno ai centri di interscambio modale (bici-treno, bici-bus, ecc.) e, infine, il sostegno agli Enti locali nell'attuazione del D.M. 7 agosto 1998 (Mobility Manager).

Il PRIT '98 prevede che gli Enti locali predispongano piani della mobilità ciclabile strettamente connessi al Piano regolatore generale e ai Piani urbani del traffico, per programmare adeguatamente la redistribuzione delle alternative modali.

La movimentazione delle merci – il trasporto stradale e ferroviario

Con il piano è stato analizzato il trasporto merci su strada e ferroviario.

Per quanto concerne il trasporto su strada è stato rilevato un incremento del trasporto passato da 1.159.940.689 del 2001, a 1.508.702.320 nel 2005 con un incremento del 30%. Per contro, la percorrenza media si è ridotta da 160 Km a 140 Km.

Per il trasporto ferroviario con dati ISTAT e del Ministero dell'infrastrutture e dei Trasporti, è stato rilevato che nell'arco del 2005 sono stati trasportati via "ferro" 90 milioni di tonnellate di merci con una

crescita del 7,4% rispetto al 2004 al quale ha contribuito in gran parte il traffico internazionale delle merci in uscita.

Per valutare l'importanza dell'area di Piacenza nel contesto generale del trasporto ferroviario merci e tenuto conto delle peculiarità geografiche ed infrastrutturali dell'area in esame occorre effettuare considerazioni a base regionale e macroregionale.

Conviene inoltre ricordare che Piacenza è infrastrutturalmente ed economicamente relazionata con i principali poli del nordovest; Milano, Torino e Genova. Inoltre il nodo infrastrutturale di Piacenza è crocevia quasi obbligato per i traffici ferroviari tra nordovest e penisola.

Al 1999 le stazioni della Provincia di Piacenza hanno movimentato 1.175 migliaia di tonnellate di merci, divise in 360 migliaia di tonnellate in partenza, pari al 30,6%, e 815 migliaia in arrivo pari al 69,4%.

Il movimento merci ferroviario complessivo è pari all'11,37% del movimento complessivo regionale, a fronte di una incidenza demografica regionale della Provincia di Piacenza pari al 6,8%.

Il trasporto pubblico locale

A livello Nazionale il Trasporto Pubblico Locale (TPL) è regolato dal DLgs 422/97 per mezzo del quale vengono affidate alle Regioni le competenze legislative e di programmazione. Le Regioni, a loro volta, conferiscono funzioni e compiti agli altri enti locali presenti sul territorio.

La Regione Emilia Romagna ha recepito e applicato le indicazioni normative nazionali attraverso la redazione della LR 30/98 "*Disciplina generale del trasporto pubblico Regionale Locale*" in virtù della quale assume le competenze di programmazione, indirizzo, coordinamento e finanziamento del TPL. La Regione, nell'esercitare tali competenze, si avvale della collaborazione degli Enti Locali di Bacino (Province e comuni) per la politica delle strategie e dell'allocazione delle risorse e delle Agenzie Locali della Mobilità come strumento di governance. Nel dettaglio, le Agenzie Locali hanno le funzioni principali di regolazione e monitoraggio del TPL all'interno del rispettivo ambito territoriale ed inoltre hanno acquisito, per effetto dei processi politici locali, altre funzioni direttamente legate al tema della mobilità. Il risultato è un panorama regionale costituito da Agenzie contestualizzate nelle rispettive province e caratterizzate da peso e competenze differenti. Il servizio di Trasporto Pubblico viene affidato dalle Agenzie, tramite gara, ad Aziende Pubbliche o Private, e *Il contratto di servizio* è lo strumento che regola questa tipologia di rapporto consentendo alle Agenzie di definire gli obblighi di servizio, (di esercizio, di trasporto, tariffari), gli standard di qualità, i sistemi di incentivazione premi-penali, e le modalità di monitoraggio delle prestazioni offerte alla clientela. I principali strumenti regionali, definiti dalla normativa regionale e nazionale in materia di TPL, sono:

- *Atto di indirizzo generale in materia di programmazione e amministrazione del trasporto pubblico regionale*: documento che la Regione approva ogni tre anni e che contiene la definizione del livello dei servizi minimi qualitativamente e quantitativamente sufficienti a soddisfare la domanda di mobilità dei cittadini, con oneri a carico del bilancio regionale.
- *Accordi di programma regionali*: documento che la Regione approva ogni tre anni e che rappresenta l'intesa tra Regione ed Enti Locali in materia di allocazione delle risorse, politiche e

assi di intervento per la mobilità ad TPL, con particolare attenzione alle possibilità di miglioramento per quanto riguarda la sicurezza della circolazione, la sostenibilità ambientale ed economica della mobilità e l'efficienza nella gestione dei servizi.

D1.4.3 Prospettive

Le previsioni del PRIT in merito agli effetti prodotti dalla realizzazione degli interventi stimano che nell'arco di 15 anni (dal 1995 al 2010) si triplicherà l'uso del treno per gli spostamenti passeggeri e trasporto merci.

Il trasporto stradale ha forti responsabilità nella produzione di inquinanti atmosferici (in ambito europeo produce il 18% di CO₂). Gli interventi del PRIT, fortemente orientati a favorire il mezzo ferroviario e l'intermodalità, possono produrre notevoli risultati per la mitigazione dell'inquinamento atmosferico: si prevede, infatti, un rallentamento consistente nella produzione di anidride carbonica quantificata in una media del 47% rispetto all'incremento previsto in assenza di PIANO. Inoltre mira a ridurre o quantomeno contenere anche altri elementi negativi prodotti dal trasporto soprattutto quello stradale: rumore, congestione e occupazione di spazio territoriale.

IL PRIT dovrà rivedere gli obiettivi e adeguare le previsioni in funzione del nuovo PTR il cui documento preliminare è stato approvato nel 2005 con deliberazione di GIUNTA n° 360 in data 16/2/2005. Il PTR contiene già le direttrici delineate dal Ministero delle INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI incentrate sullo sviluppo dei *corridoi multimodali europei* e sulla conseguente ripercussione nei confronti dei sistemi insediativi per "snodi", ipotesi che prefigura di fatto un nuovo e diverso *assetto infrastrutturale e di conseguenza insediativo* nell'ambito padano medio-alto.

Con la *Delibera della ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE n. 109 del 3 aprile 2007* è stato approvato l'**Atto di indirizzo triennale 2007-2009** in materia di programmazione e amministrazione del **trasporto pubblico regionale**, il quale prevede fra gli altri, una fase di concertazione con gli enti locali.

D1.5 Piano di tutela delle Acque regionale - PTA

D1.5.1 Inquadramento generale

Ai sensi dell'articolo 44 del D.Lgs. 152/99 e s.m.i, compete alle Regioni la predisposizione, l'adozione e l'approvazione del Piano Regionale di Tutela delle Acque (PTA), piano stralcio di settore del **PIANO DI BACINO** ai sensi dell'art.17, comma 6-ter, della legge 18 maggio 1989 n.183.

Il PTA è stato approvato dalla Assemblea Legislativa dell'Emilia-Romagna con deliberazione n° 40 del 21/12/2005 e pubblicata sul B.U.R. n° 14 in data 1/2/2006.

L'approvazione del PTA ha dotato le Province di uno strumento pianificatorio e normativo di riferimento, che definisce obiettivi e livelli di prestazione per l'adeguamento del PTCP provinciale e, attraverso le integrazioni e le modifiche svolte al livello locale da ogni Provincia, per il perfezionamento del relativo strumento regionale sovraordinato.

Il decreto, ai fini della tutela e del risanamento delle acque, individua gli obiettivi minimi di qualità ambientale per i corpi idrici significativi e gli obiettivi di qualità per specifica destinazione. Tale approccio deve necessariamente considerare gli aspetti qualitativi (minimo deflusso vitale, risparmio idrico, verifica delle concessioni, diversioni degli scarichi ecc.) oltre che a quelli più tipicamente qualitativi. Entro il 31 dicembre 2015, ogni corpo idrico significativo deve raggiungere lo stato di qualità ambientale "buono"; per assicurare il raggiungimento dell'obiettivo finale, ogni corpo idrico superficiale classificato o tratto di esso deve conseguire almeno i requisiti dello stato "sufficiente" entro il 31 dicembre 2008.

I principali obiettivi da perseguire sono:

- attuare il risanamento dei corpi idrici inquinati;
- conseguire il miglioramento dello stato delle acque ad adeguate protezioni di quelle destinate a particolari utilizzazioni;
- perseguire usi sostenibili e durevoli delle risorse idriche, con priorità per quelle potabili;
- mantenere la capacità naturale di autodepurazione dei corpi idrici, nonché la capacità di sostenere comunità animali e vegetali ampie e ben diversificate.

Questi obiettivi, necessari per prevenire e ridurre l'inquinamento delle acque, sono raggiungibili attraverso:

- l'individuazione degli obiettivi di qualità ambientale e per specifica destinazione dei corpi idrici;
- la tutela integrata degli aspetti qualitativi e quantitativi nell'ambito di ciascun bacino idrografico;
- il rispetto dei valori limite agli scarichi fissati dalla normativa nazionale nonché la definizione di valori limite in relazione agli obiettivi di qualità del corpo recettore;
- l'adeguamento dei sistemi di fognatura, collettamento e depurazione degli scarichi idrici;
- l'individuazione di misure per la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento nelle zone vulnerabili e nelle aree sensibili;
- l'individuazione di misure tese alla conservazione, al risparmio, al riutilizzo ed al riciclo delle risorse idriche.

Prioritario, per la tutela qualitativa delle acque superficiali, marine e sotterranee diventa il raggiungimento dell'obiettivo di qualità ambientale corrispondente allo stato "buono" entro il 2015.

Per gli aspetti quantitativi gli obiettivi prioritari risultano essere l'azzeramento del deficit idrico sulle acque sotterranee ed il mantenimento in alveo di un deflusso minimo vitale.

Gli "obiettivi" sono stati fissati individuando le principali criticità connesse alla tutela della qualità e all'uso delle risorse, sulla base delle conoscenze acquisite riguardanti le caratteristiche dei bacini idrografici (elementi geografici, condizioni geologiche, idrologiche – bilanci idrici, precipitazioni), l'impatto esercitato dall'attività antropica (analisi dei carichi generati e sversati di origine puntuale e

diffusa), le caratteristiche qualitative delle acque superficiali (classificazione) e qualitative-quantitative delle acque sotterranee (classificazione) nonché l'individuazione del modello idrogeologico e lo stato qualitativo delle acque marino costiere (classificazione).

Le principali criticità ambientali emerse riguardano:

- il degrado qualitativo delle acque superficiali interne;
- l'alterazione dei deflussi naturali;
- la riduzione della disponibilità di risorse idriche superficiali e sotterranee di caratteristiche idonee agli usi;
- il degrado qualitativo delle acque sotterranee per presenza di nitrati;
- gli emungimenti dalle falde superiori alla capacità di ricarica.

D1.5.1.1 Aspetti qualitativi

Acque superficiali

Per raggiungere gli obiettivi di legge in tutti i corsi d'acqua significativi ed in particolare nelle stazioni di tipo AS è necessario giungere almeno ad uno stato ecologico in "Classe 3" per il 2008 e in "Classe 2" per il 2015.

Partendo dai risultati ottenuti per la classificazione relativa al biennio 2001-2002 dello stato ecologico (SECA) e dello stato ambientale (SACA), insieme alle Autorità di Bacino, alle Province e alle Sezioni Provinciali Arpa, è stata condotta un'analisi accurata per bacino e per singolo corpo idrico significativo sulle principali criticità ambientali presenti (pressioni), definendo l'obiettivo da raggiungere al 2008 e 2015. Per quei corpi idrici che, dalla classificazione, risultano avere già uno stato ambientale "buono", è stato posto quale obiettivo per il 2008 il mantenimento dello stato medesimo.

Sono stati individuati anche gli obiettivi su corpi idrici definiti d'interesse (stazioni di tipo AI); essi fanno riferimento a:

- a. tutti quei corpi idrici che, per valori naturalistici e/o paesaggistici o per particolari utilizzazioni in atto, hanno rilevante interesse ambientale;
- b. tutti quei corpi idrici che, per carico inquinante da essi convogliato, possono avere un'influenza negativa rilevante sui corpi idrici significativi.

Inoltre, è stata valutata l'eventuale presenza sui corpi idrici considerati di obiettivi a specifica destinazione.

Acque sotterranee

Ai sensi del D.Lgs 152/99, gli obiettivi di qualità per i corpi idrici sotterranei prevedono il raggiungimento dello stato ambientale (inteso come la sovrapposizione della classificazione qualitativa e quantitativa) riportato nelle specifiche tabelle del decreto in parola.

Ciò significa, per la metodica stessa di composizione dell'indice stato ambientale, il perseguimento di uno stato quantitativo pari almeno alla Classe B e di uno stato qualitativo pari almeno alla Classe 2 (nitrati ≤ 25 mg/l).

Dalla classificazione quali-quantitativa eseguita nell'anno 2002, si conferma l'elevata presenza dei nitrati (> 25 mg/l – Classe 3 e 4) nei corpi idrici sotterranei in particolare nella zona delle conoidi alluvionali appenniniche dove si concentrano anche le zone a maggior deficit idrico (Classe C).

D1.5.1.2 Aspetti quantitativi

Acque superficiali

Per quanto riguarda gli aspetti quantitativi delle acque superficiali sono stati recepiti gli obiettivi della Autorità di Bacino del Po, che si riferiscono all'individuazione dei criteri di regolazione delle portate in alveo, finalizzati alla quantificazione del deflusso minimo vitale (DMV) dei corsi d'acqua del bacino padano e alla regolamentazione dei rilasci delle derivazioni da acque correnti e da serbatoi. Gli stessi sono stati quindi estesi, parzialmente corretti, al resto del territorio regionale.

In merito al bilancio idrico sono stati quantificati i prelievi idrici da acque superficiali e sotterranee a scopo acquedottistico, industriale, agro - zootecnico e stimati i volumi medi annui ripartiti per singolo bacino idrografico. E' stato così fissato l'obiettivo a scala provinciale, a fronte dell'evoluzione della domanda connessa ai diversi settori e del rilascio in alveo del DMV, cioè un quadro dei prelievi compatibile con i criteri di salvaguardia ambientale nella gestione delle acque. Si ricorda, infatti, che la L.R. 25/99 ha individuato nelle diverse province gli Ambiti Territoriali Ottimali per la gestione del servizio idrico integrato.

L'analisi della metodologia deliberata dall'Autorità di Bacino del Fiume Po ha quindi portato a ritenere che essa possa essere applicata all'intero territorio regionale, con riferimento ai corsi d'acqua naturali, sia pure con qualche correzione per i bacini bolognesi-romagnoli e per i tratti terminali di pianura dei corsi d'acqua con bacino imbrifero superiore a 1830 Km². (Taro, Secchia e Reno).

Per quanto riguarda la componente morfologico ambientale, le Norme stabiliscono che essa dovrà essere operativa entro il 2015, con il parametro relativo alla qualità delle acque fluviali (Q) e quello relativo alla modulazione nel tempo del DMV (T) che possono anche essere applicati prima del 2008 per esigenze pressanti di miglioramento qualitativo, su tratti da definirsi. Un primo elenco di aste fluviali di cui interessati all'applicazione di Q e T relativo alla nostra Provincia è il seguente: Tidone, Trebbia, Aveto, Nure, Chiavenna, Arda, Stirone; si può notare che tra le aste fluviali, sopra citate, sono compresi i corsi d'acqua naturali significativi.

Acque sotterranee

Per quanto riguarda le acque sotterranee, gli obiettivi fissati in fase di pianificazione dei bilanci idrici riguardano l'azzeramento, con riferimento alla scala territoriale provinciale, degli attuali eccessi di prelievo evidenziati in relazione ad elaborazioni basate sull'analisi dell'evoluzione temporale delle piezometrie monitorate.

La scelta della scala provinciale, pur non garantendo l'assenza di criticità locali, risulta coerente con la delimitazione degli Ambiti Territoriali Ottimali (ATO) per la gestione del Servizio Idrico Integrato; in tale

ottica, i prelievi provinciali connessi all'acquedottistica civile possono essere opportunamente distribuiti, in presenza di una effettiva interconnessione di tutti i sistemi acquedottistici locali o quantomeno di quelli degli areali collinari e di pianura, all'interno dei diversi ATO. Peraltro anche eventuali criticità locali, se limitate (e comunque anche in relazione alle caratteristiche idrogeologiche degli acquiferi interessati), possono trovare situazioni di equilibrio dinamico delle piezometrie non dissimili da quelle attuali e quindi sostanzialmente accettabili.

D1.5.2 Stato di attuazione.

Il Piano di Tutela delle Acque (PTA), conformemente a quanto previsto dal D. Lgs. 152/99 e dalla Direttiva europea 2000/60 (Direttiva Quadro sulle Acque), è lo strumento regionale volto a raggiungere gli obiettivi di qualità ambientale nelle acque interne e costiere della Regione, e a garantire un approvvigionamento idrico sostenibile nel lungo periodo.

La Giunta Regionale ha approvato il Documento preliminare del PTA nel novembre 2003, dopo un lavoro svolto in collaborazione con le Province e le Autorità di bacino ed il supporto tecnico e scientifico dell'ARPA regionale, delle ARPA provinciali e di esperti e specialisti in vari settori (nonché di Università regionali) e coordinato dal Servizio regionale competente – in collaborazione con altri settori regionali (tra cui in particolare l'agricoltura e la sanità).

Successivamente all'approvazione del Documento preliminare, si sono tenute le Conferenze di pianificazione indette dalle Province. Il processo di partecipazione, informazione e concertazione, previsto dalla Legge regionale 20/2000 (Conferenze di Pianificazione), si è svolto in modo molto soddisfacente, consentendo un intenso confronto con la società regionale (praticamente inedito per altri strumenti di pianificazione delle acque), e tale da prefigurare quei processi d'ascolto e concertazione previsti dalla Direttiva Quadro sulle Acque CE/60/2000.

Questo ha favorito ulteriormente un confronto nel merito, dovuto al tempo d'approfondimento e alla possibilità per tutti di potere disporre, anche tramite internet, di tutti i documenti. Complessivamente sono stati svolti più di cinquanta incontri a cui, oltre alla componente istituzionale, hanno partecipato le organizzazioni economiche sociali e le associazioni ambientaliste. La maggior parte delle osservazioni nella fase di conferenze di pianificazione hanno riguardato le tematiche relative agli aspetti quantitativi, riguardanti soprattutto il settore civile (fattibilità della riduzione prevista dei consumi nel settore civile), e quello agricolo-irriguo.

Sulla base delle osservazioni, la Giunta ha proposto al Consiglio un testo ampiamente rivisto per l'adozione, che è avvenuta il 22 dicembre 2004 con Delibera del Consiglio 633. Dopo l'adozione è stata espletata la fase di deposito, ai sensi dell'articolo 25 della Legge regionale 24 marzo 2000, n. 20, presso Comuni, Province e Comunità Montane, per sessanta giorni dalla data di pubblicazione (2 febbraio 2005), al fine di raccogliere ulteriori osservazioni dagli enti e organismi pubblici, dalle associazioni economiche e sociali e dai singoli cittadini. Simultaneamente, il Piano adottato è stato inviato alle Autorità di Bacino per il parere vincolante previsto dal D. Lgs. 152/99.

Sul testo adottato sono pervenute venticinque osservazioni da parte di Province (tre), Comuni (tre), ATO (tre), Associazioni (WWF Forlì, Confindustria Parma), Consorzi di Bonifica (due) e singole imprese, nonché alcuni pareri delle Autorità di Bacino. Molte delle osservazioni, in particolare quelle relative al ruolo degli ATO per la definizione dei Piani di Conservazione dell'acqua, sono state accolte. Il Piano di Tutela delle Acque è stato approvato in via definitiva con Delibera n. 40 dell'Assemblea legislativa il 21 dicembre 2005. Sul BUR - Parte Seconda n. 14 del 1 febbraio 2006 si dà avviso della sua approvazione, mentre sul BUR n. 20 del 13 febbraio 2006 si pubblicano la Delibera di approvazione e le norme.

La verifica dell'attuazione e dell'efficacia delle disposizioni del PTA è effettuata attraverso un monitoraggio periodico che ha lo scopo di registrare l'attuazione delle misure e delle opere previste, verificare, attraverso idonei indicatori, l'efficacia delle misure messe in atto sulle dinamiche ambientali in rapporto agli obiettivi del PTA e di individuare la eventuale necessità di interventi correttivi nella strategia di piano.

D1.6 Piano di Sviluppo Rurale - PSR

D1.6.1 Inquadramento generale

La riforma 2003-2004 della Politica agricola europea (PAC) ha aumentato notevolmente l'importanza del ruolo dello sviluppo rurale e con l'approvazione del Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio è iniziata una nuova fase per la politica di sviluppo rurale che deve accompagnare e integrare le politiche di sostegno ai mercati. Gli elementi innovativi e fondanti del prossimo periodo di programmazione 2007-2013 sono costituiti da:

- l'istituzione di un unico strumento finanziario per il finanziamento dello sviluppo rurale: il Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) disciplinato dal Regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio;
- la coerenza della programmazione per lo sviluppo rurale con le priorità comunitarie e nazionali del settore, espresse rispettivamente attraverso gli Orientamenti strategici comunitari e il Piano strategico nazionale (PSN);
- la complementarietà e l'integrazione con le altre politiche comunitarie e in particolare: la politica dei mercati agricoli, la politica di coesione e la politica comune della pesca;
- l'individuazione di tre obiettivi di carattere generale considerati prioritari a livello comunitario corrispondenti ad altrettanti Assi tematici dei nuovi programmi di sviluppo rurale: Asse 1 – Competitività dei settori agricolo, alimentare e forestale. Asse 2 – ambiente e gestione del territorio rurale. Asse 3 – qualità della vita e diversificazione delle zone rurali;
- l'inclusione, all'interno dei programmi di sviluppo rurale, dell'Iniziativa Comunitaria Leader come Asse 4, aprendo, in tal modo, nuove possibilità di gestione basate sulla partecipazione locale;
- l'introduzione di nuove misure e la revisione di quelle esistenti;

- il rafforzamento del partenariato, composto da enti pubblici territoriali, parti economiche e sociali, organismi rappresentativi della società civile, organizzazioni non governative, incluse quelle ambientali e organismi per la promozione della parità tra i sessi, incaricato di partecipare alle diverse fasi di preparazione, attuazione, sorveglianza e valutazione del Programma di Sviluppo rurale (PSR) 2007-2013.

D1.6.2 Contenuti

Coerentemente alle linee guida indicate dal PSN e sulla base delle analisi del contesto e della conseguente identificazione dei fabbisogni (derivanti dall'attività di valutazione ex-ante comprendente la valutazione ambientale strategica), la Regione ha definito le linee strategiche da adottare nel "Quadro Strategico Regionale per le politiche di sviluppo rurale 2007-2013"

La Regione ha altresì condiviso il principio che, per il raggiungimento degli obiettivi fosse fondamentale il coinvolgimento degli enti locali e delle forze economiche e sociali ritenendo necessario intensificare la concertazione attraverso il rafforzamento della governance e l'innovazione degli strumenti di programmazione e pianificazione territoriale. Per garantire coerenza fra le politiche di sviluppo rurale con i fondi strutturali e con gli altri strumenti di programmazione regionale, si è assunto il livello provinciale quale ambito territoriale per la definizione della programmazione sub-regionale. Il modello organizzativo adottato nel precedente periodo di programmazione (PRSR 2000-2006), secondo cui la Regione indirizza e coordina le attività mentre gli Enti delegati, Province e Comunità Montane, sono responsabili delle scelte di sistema locale nel procedimento amministrativo, è confermato anche nel periodo di programmazione 2007-2013.

Assunta l'integrazione degli interventi in tutte le fasi programmatiche, quale elemento strategico per migliorare l'efficacia delle politiche di sviluppo rurale, l'articolazione della programmazione avverrà su più livelli:

- Programmazione regionale – attraverso la predisposizione del **Programma di Sviluppo Rurale (PSR)**, elaborato in stretta concertazione con il partenariato istituzionale, economico e sociale;
- Programmazione provinciale – attraverso la predisposizione del **Programma Rurale Integrato Provinciale (PRIP)**, elaborato dalle Province in concertazione con le Comunità Montane.

Programma di Sviluppo Rurale (PSR)

Il Programma di Sviluppo Rurale 2007 – 2013 che governerà nei prossimi sette anni lo sviluppo del sistema agro-alimentare dell'Emilia Romagna, è uno strumento per migliorare la qualità ambientale delle aree rurali e favorire la crescita generale dell'economia e della società emiliano-romagnola.

La proposta di PSR 2007-2013 è stata approvata con Delibera dell'Assemblea Consiliare del 30 gennaio 2007, n. 99 su proposta della Giunta regionale del 4 dicembre 2006, n. 1741.

Il programma è stato presentato alla Commissione Europea il 9 febbraio 2007 ed è seguita la fase di negoziazione, terminata con l'approvazione definitiva del documento da parte della Commissione in data 25 luglio 2007.

Il PSR avrà una dotazione complessiva di 934 milioni di Euro di fondi pubblici (tra risorse Ue, statali e regionali), *con un aumento* rispetto alla precedente programmazione. Risorse che, con la quota di cofinanziamento privato, consentiranno di attivare investimenti per una cifra globale di almeno 1,5 miliardi di Euro.

Sulla base del riparto finanziario operato dalla Regione la Provincia di Piacenza potrà disporre di circa 63 milioni di Euro, comprensivi, tuttavia, dei cosiddetti trascinamenti di quote legate alla scorsa programmazione.


Come accennato più sopra, il PSR si articola in quattro "Assi" di intervento:

1. Asse 1 – "Competitività del settore agricolo e forestale", che potrà contare su 383 milioni di Euro per sostenere la competitività delle imprese agricole regionali, che si misurano con un mercato sempre più globale e con concorrenti sempre più agguerriti. Ciò significa sia promuovere una maggiore distintività dei prodotti emiliano-romagnoli sia mettere in campo una nuova strategia commerciale in grado di aggregare l'offerta di prodotti, costruire rapporti più efficaci con la grande distribuzione e migliorare l'organizzazione di filiera;
2. Asse 2 – "Miglioramento dell'ambiente e dello spazio rurale", con una quota di finanziamento di 397 Euro, che mira a qualificare l'ambiente e lo spazio rurale attraverso l'applicazione di misure tese a promuovere l'utilizzazione sostenibile dei terreni agricoli e delle superfici forestali;
3. Asse 3 – "Qualità della vita nelle zone rurali e diversificazione dell'economia rurale", per 97 milioni di Euro che punta in particolare a promuovere il ruolo multifunzionale delle aziende agricole, orientandole ad attività complementari, a partire da quelle di produzione di energia da biomasse o dal sole;
4. Asse 4 – "Attuazione dell'approccio Leader" finalizzato ad adottare tale metodologia, che ha conseguito negli anni passati positivi risultati, nell'ambito della programmazione generale dello sviluppo rurale attraverso una specifica dotazione, pari a 48 milioni di Euro, che sarà gestita dai Gruppi di Azione Locale (GAL).

Vengono inoltre destinati più di 9 milioni di Euro all'assistenza tecnica che entra a far parte a pieno titolo della sviluppo rurale, con modalità di attuazione innovative.

Rispetto al vecchio PSR 2000-2006 questo nuovo programma assegna agli enti territoriali (Province e Comunità Montane) un ruolo più importante affidando alle medesime la gestione del 65% delle risorse complessive (in precedenza era il 30%) per rispondere meglio alle problematiche locali. Da sottolineare inoltre che per favorire la permanenza degli agricoltori nelle zone appenniniche a presidio del territorio, il PSR ha destinato a tali zone, rispetto alla precedente programmazione, risorse maggiori di oltre il 6%. In particolare sono triplicati gli importi delle indennità compensative per le zone svantaggiate indipendentemente dall'indirizzo produttivo aziendale e le misure agroambientali destinano quote aggiuntive alle aree preferenziali tra cui figurano anche quelle montane.

Schema : Obiettivo globale del programma e articolazione degli obiettivi prioritari per Asse.



Per dettagliare e adattare la strategia definita a livello nazionale, il programma declina gli obiettivi prioritari di asse corredandoli di obiettivi specifici definiti a livello di singolo asse di intervento e di obiettivi.

Capitolo

2

D2 Il sistema della pianificazione provinciale di settore

D2.1 Piano Infraregionale delle Attività Estrattive - PIAE

D2.1.1 Inquadramento generale

La prima regolamentazione legislativa della materia mineraria è del 1927 con la promulgazione del R.D. 29/7/1927 n° 1443 che all'art. 2 distingue le sostanze minerali in I e II categoria. La legge attribuisce il termine MINIERA al complesso di attività poste in essere per l'estrazione (su scala industriale e commerciale) delle sostanze elencate alla I categoria e il termine CAVA alle altre sostanze. Con il D.P.R. 14/01/1972 n° 2 art. 1 e successivo D.P.R. 24/7/1977 n° 616, art. 62, lo Stato ha trasferito alle Regioni la competenza per la gestione tecnico-amministrativa delle "CAVE", con il D. Lgs. 31/3/1998 n° 112, sono state delegate alle Regioni le funzioni degli Uffici centrali e periferici dello Stato relative ai permessi di ricerca e coltivazione dei minerali solidi e delle risorse geotermiche sulla terraferma.

Attualmente, in virtù della modifica all'art. 117 della Costituzione operata dalla Legge Costituzionale 18/10/2001 n° 3, i poteri regionali sono stati accentuati con il trasferimento della potestà legislativa della materia alle Regioni nell'ambito dei principi fondamentali dello Stato.

La prima Legge Regionale in materia di estrazioni è la L.R. 2 maggio 1978 n° 13 che affida ai Comuni il compito della pianificazione delle attività estrattive dei materiali di 2° categoria (materiali da costruzione in genere, argille per laterizi ed espansive, torbe, sabbie silicee pietre molari e pietre coti ed ogni altro materiale industrialmente utilizzabile non appartenente alla prima categoria).

Il compito della pianificazione estrattiva di cava è affidato alla Provincia con L.R. 18/7/1991 n° 17 (disciplina delle attività estrattive), che all'art. 6 stabilisce che "Il PIAE (PIANO INFRAREGIONALE DELLE ATTIVITA' ESTRATTIVE) costituisce parte del Piano Territoriale Infraregionale previsto dall'art. 12 della L.R. 5 settembre 1988 n° 36 e ne rappresenta la specificazione per il settore delle attività estrattive"..."è elaborato dalla PROVINCIA". Successivamente la pianificazione generale ha assunto il termine PTCP (Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale) mentre il PIAE ha mantenuto l'originaria denominazione.

D2.1.2 Evoluzione della Pianificazione Provinciale delle attività estrattive.

Il primo PIAE è stato redatto nel 1992, adottato con delibera di C.P. n° 51/3 in data 5/4/1993 e approvato parzialmente con atto di Giunta Regionale n° 2296 in data 20/6/1995 e in via definitiva con atto di Giunta n° 417 in data 12/3/1996.

Sottoposto a variante adottata con atto C.P. n° 113/1 in data 19/12/1996 approvata con atto G.R. n° 95 in data 12/2/1998 (tale variante è stata definita “variante sabbie” poiché in sede di approvazione la RER dispose che i poli estrattivi di sabbia pianificati in ambito golenale o nelle immediate vicinanze del Fiume Po, fossero verificati alla luce delle disposizioni del Progetto di Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico del Fiume Po che l’Autorità di Bacino stava predisponendo, pertanto con l’approvazione citata i poli di sabbia vennero “congelati”).

L’Amministrazione Provinciale ritenne di rivedere totalmente il PIAE che, adottato con atto di C.P. n° 37 in data 18/3/2002 venne approvato con atto **C.P. n° 83 in data 14/7/2003**. Il procedimento di variante venne attivato con atto **C.P. n° 96 in data 26/6/2000** (indirizzi per l’aggiornamento del PIAE), la conferenza di pianificazione si chiuse in data 8/2/2002.

D2.1.3 Le principali scelte del PIAE

Rispetto alla stagione pianificatoria precedente, il Piano Infraregionale delle Attività Estrattive vigente è dotato di importanti strumenti innovativi, orientati a garantire sostenibilità ambientale attraverso indirizzi e prescrizioni cogenti verso la pianificazione attuativa (comunale) e verso la fase di realizzazione degli interventi.

Tale impostazione è stata determinante per la effettiva applicazione di forme di recupero coerenti con l’impostazione del PIAE. A qualunque tipologia di prelievo di risorsa naturale deve corrispondere una altrettanto idonea forma di recupero ambientale. Se lasciato alla discrezionalità delle comunità locali, il principio così definito viene via via perdendo di significato, tale è stato nella pratica, l’applicazione del PIAE dal 1993 ad oggi.

Di seguito sono riportate le principali novità introdotte dal PIAE 2001.

Ubicazione dei poli lungo i corsi d’acqua per favorirne la rinaturazione

Nell’ambito di una strategia generale di riequilibrio ecologico del territorio, in fase di redazione del PIAE 2001 si è considerata l’attuazione del recupero ambientale naturalistico dei siti estrattivi come un’importante occasione per la valorizzazione ambientale e per la ricostituzione della rete ecologica provinciale, soprattutto nelle aree ubicate lungo i corsi d’acqua.

Il Piano ha quindi proposto la modifica delle modalità di recupero dei poli estrattivi, con particolare attenzione a quelli ubicati in aree di pertinenza fluviale, avendo fra gli obiettivi il recupero di queste zone con la sostituzione delle colture agrarie intensive con elementi naturali.

Oltre ai poli golenali di Po, per i quali vi sono specifiche norme per la sistemazione finale acquisite anche dal PAI, è stata posta particolare attenzione sia ai poli ubicati lungo il f. Trebbia, per il valore e

l'importanza del corso d'acqua, che a quelli del t. Nure, per il quale la Provincia e la Regione hanno predisposto un Progetto di valorizzazione ambientale ai sensi dell'art. 32 del PTPR; per questi poli si è integrato l'apparato normativo con prescrizioni specifiche in merito alle modalità di sistemazione finale:

- le modalità di dimensionamento della fascia tampone (*buffer zone*) ricostituita con gli interventi di sistemazione finale e le modalità di zonizzazione della stessa con riferimento alle principali tipologie ambientali che possono essere realizzate (zone di acque basse e di isole emergenti, zone a canneto, zone riparie a vegetazione arboreo-arbustiva, zone di transizione);
- gli elementi di base per il dimensionamento e la progettazione di ognuna delle singole tipologie ambientali di cui al punto precedente;
- l'adozione di tutti gli accorgimenti progettuali ritenuti necessari per aumentare l'efficacia delle azioni di ripristino previste (realizzazione di ecosistemi filtro, interventi di ingegneria naturalistica, interventi mirati di recupero e tutela di specie animali e/o vegetali di particolare pregio rilevate nell'area oggetto dell'intervento);
- le modalità di gestione delle zone recuperate all'agricoltura.

Il miglioramento dell'attuale situazione territoriale e paesaggistica dovrà quindi essere indirizzato al restauro degli elementi caratterizzanti il paesaggio fluviale, attribuendo ai parametri ambientali un valore prioritario e assumendo come modello di riferimento l'ambiente delle zone umide, ovvero quella fascia di transizione tra fiume e ambiente perifluviale caratterizzata da un'ampia gamma di ecosistemi, tra cui le acque tranquille, le fasce ripariali, i fragmiteti, le sponde periodicamente inondate, i boschi igrofili, ecc..

L'attività estrattiva costituisce quindi un'occasione da non perdere per recuperare questa porzione del territorio alla sua naturale vocazione di pertinenza fluviale, sostituendo le colture agrarie intensive con elementi naturali e para-naturali.

I progetti, sulla base delle indicazioni della pianificazione sovraordinata, dovranno inoltre ricucire le valenze ambientali residue e le zone di tutela individuate dal PTPR e dal PTCP con le scelte progettuali, al fine di garantire, ad intervento ultimato, una buona distribuzione degli elementi naturalistici lungo le fasce fluviali, migliorando le condizioni idrauliche preesistenti e creando zone umide a diversa profondità.

Indirizzi per la pianificazione comunale.

Grande attenzione è stata posta all'apparato normativo, con l'assegnazione di specifici compiti alla pianificazione comunale e ai vari livelli di progettazione per ottenere interventi compatibili con l'ambiente ed il territorio.

Ulteriore elemento costitutivo del nuovo PIAE è anche un'analisi approfondita delle possibilità di recupero di materiali alternativi agli inerti, in grado di diminuire il fabbisogno di risorse naturali.

Infine l'aspetto qualificante l'azione della pubblica Amministrazione è il controllo dell'attività estrattiva e delle attività di sistemazione finale che è stato implementato e finalizzato in modo sistematico.

Definizione di misure di mitigazione per gli impianti di lavorazione degli inerti, con delocalizzazione di quelli valutati non compatibili.

Con riferimento all'art. 16 bis del PTCP il PIAE ha individuato, all'interno delle fasce A, B, C di tutela fluviale gli impianti per la trasformazione di inerti esistenti e le relative pertinenze e ne ha verificato il grado di compatibilità, in relazione alle caratteristiche paesistico-ambientali ed idrauliche dell'area in cui sono siti nonché in relazione allo stato di efficienza dei medesimi.

L'obiettivo era quello di individuare gli impianti non compatibili e mettere in campo le azioni per prevederne la loro delocalizzazione, ma anche quello di dettare prescrizioni per la minimizzazione degli impatti indotti da quelli ritenuti potenzialmente compatibili.

Il Titolo X delle NTA del PIAE detta norme alle quali i Comuni per la predisposizione del PAE, e gli operatori, debbono attenersi per la delocalizzazione parziale o totale e l'adeguamento dei cantieri alle misure di mitigazione ambientale per le 5 tipologie di classificazione effettuata: Pienamente compatibili, Mediamente compatibili, Scarsamente compatibili, Incompatibili, Non ammissibili.

Il compito dei Comuni è quello della verifica puntuale di ogni singolo impianto, la definitiva perimetrazione, la scelta delle misure di mitigazione o delle compensazioni ambientali ai quali gli operatori dovranno attenersi in fase di progettazione esecutiva (art. 60 NTA del PIAE: Programma di sviluppo e qualificazione ambientale); gli operatori sono tenuti a presentare i programmi di cui all'art. 60 in conformità ai PAE, l'approvazione del programma è di competenza della Giunta Municipale.

Incentivazione del recupero dei materiali inerti provenienti da demolizioni

Al fine di ridurre il prelievo di risorse non rinnovabili il Piano incentiva il recupero di materiali inerti provenienti da demolizioni. Tali materiali, opportunamente selezionati e frantumati, possono essere utilizzati per molte opere in soluzione alle ghiaie naturali.

Il PIAE incentiva il loro recupero prevedendo che i Piani comunali delle attività estrattive individuino opportune aree attrezzate per la raccolta degli inerti da demolizione di tipo edilizio ove potranno essere collocati impianti mobili o fissi di lavorazione (art. 59, comma 7 NTA) limitando in parte la disponibilità di materiale naturale.

Tale facoltà, tranne pochissimi casi, è stata sfruttata dai Comuni in sede di adeguamento dei PAE al PIAE, i Comuni hanno individuato almeno un centro stoccaggio e trattamento quasi tutti in corrispondenza di cantieri esistenti (ovviamente con il consenso degli operatori interessati).

I rifiuti da costruzione e demolizione comprendono laterizi, intonaci, calcestruzzo, vetro, plastica, legno, conglomerati bituminosi fresati, pali e traversine ferroviarie in cemento, terre e rocce di scavo non costituenti materiali idonei al diretto reimpiego ecc.

Dai dati contenuti nel PPGR, (approvato con atto C.P. n° 98 in data 22/11/2004) la percentuale di smaltimento in discarica dei materiali in trattazione, a livello nazionale, è del 91%, le potenzialità di recupero sono molto elevate se non fosse per la esiguità della volumetrie complessive.

Gli inerti da demolizione per la loro bassa capacità di rilascio di inquinanti costituiscono una valida alternativa alla attività estrattiva, sotto il profilo qualitativo la composizione delle macerie è abbastanza

omogenea con una rilevante predominanza della componente inerte che costituisce il 75% della massa dei rifiuti.

Sempre dal vigente PPGR della Provincia, si estrae che, a livello nazionale, la produzione media di inerti da costruzione e demolizione è di 350 Kg/Abitante-anno prodotto però nell'ambito di "microdemolizioni" sia da residenziale che da edifici produttivi mentre è più ridotta la demolizione di fabbricati interi.

L'applicazione del valore medio nazionale alla realtà piacentina determina un flusso di rifiuti a livello provinciale di 95.000 Ton./anno pari a 75.000 m³/anno. A tali volumi devono essere aggiunti almeno 25.000 m³ di rocce di cava non destinate al mercato e di terre di scavo e sbancamento non recuperate pertanto si raggiunge il valore di 100.000 m³ già indicato nel PIAE 2001.

Le ridotte volumetrie di materiali in trattazione non sono tali da modificare sensibilmente l'impostazione pianificatoria delle attività estrattive.

Soddisfacimento dei fabbisogni con attenzione ad una corretta distribuzione sul territorio

Nella redazione del PIAE l'assegnazione dei quantitativi di inerti è stata effettuata con attenzione a minimizzare gli impatti complessivi indotti dal trasporto dei materiali, nel rispetto naturalmente della potenzialità massima del polo estrattivo, come verificata dalla VALSAT.

Una pianificazione attenta alla corretta distribuzione dei quantitativi può infatti ridurre il disagio complessivo indotto dalle movimentazioni dei materiali.

Per determinare la ripartizione dei quantitativi in grado di garantire teoricamente il minor tragitto complessivo dei materiali occorre infatti conoscere con attenzione le disponibilità dei singoli poli, l'ubicazione dei fabbisogni e lo stato della rete di trasporto.

Struttura flessibile dell'apparato normativo

IL PIAE 2001 ha introdotto una struttura flessibile dell'apparato normativo, al fine di garantire la migliore attuazione del piano e la possibilità di veloci aggiustamenti normativi.

In particolare sono stati redatti specifici allegati alle Norme tecniche del piano, modificabili direttamente dalla Giunta provinciale:

- Contenuti del piano delle attività estrattive (PAE)
- Contenuti della documentazione per la verifica (screening) e per la VIA
- Contenuti del progetto definitivo ed esecutivo
- Modalità di sistemazione finale dei poli e degli ambiti estrattivi
- Monitoraggio dell'attività estrattiva e ambientale
- Indicatori di monitoraggio del Piano
- Contenuti del Programma di qualificazione e sviluppo
- Procedure di Verifica (screening) e di VIA.

Previsioni

I volumi di risorsa estrattiva previsti dal PIAE 2001, con le correzioni apportate dalla "Variante PIAE 2004 approvata con atto di C.P. n° 33 in data 12 aprile 2006" sono sintetizzati nella seguente tabella:

tipo di materiale da estrarre	Incremento dei volumi estraibili da parte del PIAE 2001 (m ³)
sabbia	5.000.000
ghiaia (compresa l'eventuale percentuale di ghiaietto computato nei poli estrattivi di sabbia),	11.320.000
riserva (sabbia e/o ghiaia) per delocalizzazione cantieri	4.000.000
detrito ofiolitico e pietrisco di monte	80.000
limi argillosi per rilevati arginali	385.000
argille da laterizi	3.510.000
terreni da riempimento	2.129.000
quota di fabbisogno soddisfatta stimando interventi di regimazione idraulica interna agli alvei dei corsi d'acqua	1.000.000
marna da cemento	1.000.000
totale	28.424.000

Tabella 1 – Previsioni estrattive del PIAE 2001 (tali volumi sono stati aggiunti a quelli approvati del PIAE '93 e variante sabbie '96)

Le miniere

L'art. 146 della L.R. 21/4/1999 n° 3 delega alle Province "la zonizzazione delle aree suscettibili di sfruttamento minerario attraverso il PIAE.....".

Il PIAE 2001, nella prima fase di applicazione della norma, si è limitato a registrare la presenza delle concessioni minerarie rilasciate dal CORPO delle MINIERE, DISTRETTO MINERARIO di BOLOGNA, oggi disciolto, e le attività di coltivazione in esse esercitate. Le concessioni attive nel nostro territorio sono 5 e tutte per estrazione di marna da cemento:

Concessione **PERINO** nei Comuni di Bettola e Coli su una superficie di mq. 5.559.250;

Concessione **ALBAROLA** nei Comuni di Vigolzone e Rivergaro su una superficie di mq. 7.970.000;

Concessione **USTIANO** in Comune di Vigolzone su una superficie di mq. 3.624.094;

Concessione **VIDALTO** in Comune di Vernasca su una superficie di mq. 3.120.000;

Concessione **CASTELLACCIO** in Comune di Morfasso su una superficie di mq. 460.000.

D2.1.4 Stato della pianificazione comunale

La LR 17/91 e le norme tecniche del PIAE prevedono che "i PAE vigenti al momento dell'approvazione del PIAE, o di sua Variante, devono essere adeguati entro due anni dall'approvazione del PIAE stesso..."

Rispetto ai 41 Comuni interessati da previsioni del PIAE, 18 comuni hanno adottato il Piano comunale delle attività estrattive (PAE) e, di questi, 11 comuni lo hanno attualmente approvato (data dell'ultimo rilevamento, 11 settembre 2007).

Si precisa, comunque, che dei 41 Comuni interessati, i seguenti erano anche obbligati ad adeguare il proprio Piano comunale essendo il loro territorio interessato da poli estrattivi di valenza sovracomunale: Villanova, Monticelli, Rottofreno, Calendasco, Gossolengo, Piacenza, Rivergaro, Gragnano, Podenzano, Lugagnano, Nibbiano, Sarmato.

Occorre peraltro evidenziare che i Comuni di Villanova, Monticelli, e Lugagnano hanno notevoli quantità pregresse di materiali ancora a disposizione previste nei Piani comunali vigenti.

Nella seguente tabella è indicato lo stato della pianificazione comunale.

COMUNE	Strumento	Adozione		Approvazione	
		(n° Atto)	(data)	(n° Atto)	(data)
ALSENO	PAE	15	27.4.2004	44	10.11.2004
ALSENO	PAE Var.	8	13.5.2005	33	29.12.2005
ALSENO	PAE	10	9.5.2006	37	28.12.2006
BORGONOVO V.T.	PAE	19	25.3.2006	53	29.9.2006
CALENDASCO	PAE	59	23.12.2005		
CASTELL'ARQUATO	PAE	35	28.11.2006		
CASTELSANGIOVANNI	PAE	41	20.7.2006	70	18.12.2006
CORTEBRUGNATELLA	PAE	27	10.11.2004	11	4.8.2005
FERRIERE	PAE	23	14.7.2006	10	3.3.2007
FIORENZUOLA	PAE	46	26.10.2004	21	23.5.2005
GAZZOLA	PAE	15	8.4.2005		
GOSSOLENGO	PAE	6	11.3.2004	6	17.3.2006
GRAGNANO	PAE	43	28.11.2003	13	29.4.2004
GRAGNANO	PAE	36	27.1.2007	11	12.03.2007
NIBBIANO	PAE	19	27.6.2005	1	30.1.2006
PIACENZA	PAE	61	5.3.2007		
		66	12.3.2007		
PODENZANO	PAE	17	13.5.2005	6	17.3.2006
PONTE DELL'OLIO	PAE	51	1.9.2004	2	31.1.2006
PONTENURE	PAE	58	28.11.2003	20	19.4.2004
SAN GIORGIO P.NO	PAE	52	29.9.2004	20	11.4.2005
SARMATO	VAR. PAE	3	25.2.2005		

Tabella 2– Elenco dei Comuni con PAE approvato o solo adottato.

Previsione PIAE		Comune	Residui da pianificare (m ³)	Incremento PIAE 2001 (m ³)	Quantitativi Pianificabili (m ³)	Pianificati nuovo PAE(m ³)	Ancora da pianificare (m ³)
POLO 3	Cascina Pioppaio	Monticelli d'Ongina		150.000	150.000		150.000
POLO 5	Boscone Cusani	Rottofreno		160.000	160.000		160.000
		Calendasco		240.000	240.000		240.000
POLO 7	Cà di Trebbia	Gossolengo		500.000	500.000	500.000	
		Piacenza		500.000	500.000	500.000	
POLO 8	Molinazzo	Gossolengo		280.000	280.000	280.000	
		Rivergaro		1.300.000	1.300.000		1.300.000
POLO 10	I Sassoni	Gragnano	156.519	1.200.000	1.356.519	1.356.519	
POLO 11	Vignazza	Rottofreno		1.300.000	1.300.000		1.300.000
POLO 13	Borghetto	Piacenza		350.000	350.000		350.000
POLO 14	San Polo	Podenzano	300.946	500.000	800.946	800.946	
POLO 15	Molino del fuoco	Podenzano	130.304	350.000	480.304	469.000	11.304
POLO 24	Ponte Vangaro	Podenzano-Rivergaro	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	
POLO 40	La Fratta	Ponte dell'Olio	350.000	350.000	700.000	700.000	
Quantitativi comunali		Alseno	6.000	500.000	506.000	492.200	13.800
		Borgonovo V.T.	200.000		200.000	200.000	
		Calendasco		300.000	300.000	300.000	
		Carpaneto p.no	80.000		80.000		80.000
		Castel S. G.		200.000	200.000	200.000	
		Fiorenzuola	55.488	800.000	855.488	840.000	15.488
		Nibbiano	40.000		40.000		40.000
		Piacenza		500.000	500.000	500.000	
		Podenzano		350.000	350.000	350.000	
		Pontenure		50.000	50.000	50.000	
		Ponte dell'olio		100.000	100.000	100.000	
		Rottofreno		700.000	700.000		700.000
		San Giorgio	460.000	250.000	710.000	650.000	60.000
		Vermasca	50.000		50.000		50.000
Rinaturaz.	Dossarelli	Piacenza		150.000	150.000	150.000	
	Foce Trebbia	Calendasco		100.000	100.000		100.000
	Foce Trebbia	Piacenza		100.000	100.000	100.000	
Totali			3.329.257	11.280.000	14.609.257	10.038.665	4.570.592

Tabella 3 – Stato della pianificazione comunale nel settore delle Ghiarie

Previsione PIAE		Comune	Residui da pianificare (m ³)	Incremento PIAE 2001 (m ³)	Quantitativi Pianificabili (m ³)	Pianificati nuovo PAE(m ³)	Ancora da pianificare (m ³)
POLO 1	Bella Venezia	Villanova sull'Arda		200.000 + 600.000	800.000	600.000	200.000
POLO 3	Cascina Pioppaio	Monticelli d'Ongina		500.000	500.000		500.000
POLO 5	Boscone Cusani	Rottofreno		240.000	240.000		240.000
		Calendasco		360.000	360.000		360.000
POLO 42	Podere Stanga	Piacenza		1.200.000	1.200.000	1.200.000	
POLO 43	Cà Morta	Piacenza		600.000	600.000	600.000	
POLO 44	La Casella	Sarmato		400.000	400.000	400.000	
Rinaturazione	Dossarelli	Piacenza		250.000	250.000	250.000	
	Bosco Ospizio	Castelvetro p.no		200.000	200.000		200.000
Quantitativi comunali		Castel S. Giovanni		100.000	100.000	100.000	
		Piacenza		350.000	350.000	250.000	100.000
Totali				5.000.000	5.000.000	3.400.000	1.600.000

Tabella 4 – Stato della pianificazione comunale nel settore delle Sabbie

Previsione PIAE		Comune	Residui da pianificare (m ³)	Incremento PIAE 2001 (m ³)	Quantitativi Pianificabili (m ³)	Pianificati nuovo PAE(m ³)	Ancora da pianificare (m ³)
POLO 1	Bella Venezia	Villanova sull'Arda		100.000	100.000		100.000
Polo 34	Stabilimento RDB	Lugagnano		1.000.000	1.000.000		1.000.000
Polo 22	Podere Stanga	Piacenza		200.000	200.000	200.000	
Ambito 25	Castelletto	Gropparello		200.000	200.000		200.000
Quantitativi comunali		Alseno		400.000	400.000	5.500	394.500
		Borgonovo V.T.		450.000	450.000	250.000	200.000
		Carpaneto p.no		400.000	700.000		700.000
		Castel S. G.		160.000	170.000	170.000	
		Gropparello		200.000	200.000		200.000
		Ponte dell'Olio		400.000	400.000	400.000	
Totali				3.510.000	3.820.000	1.025.500	2.794.500

Tabella 5 – Stato della pianificazione comunale nel settore delle Argille

Previsione PIAE	Comune	Residui da pianificare (m ³)	Incremento PIAE 2001 (m ³)	Quantitativi Pianificabili (m ³)	Pianificati nuovo PAE(m ³)	Ancora da pianificare (m ³)
Polo 22	Cà Orsi	Fiorenzuola	750.000	750.000	750.000	
Polo 23	Cà Boccine	Gazzola	380.000	300.000	300.000	
Quantitativi comunali		Alseno	500.000	500.000	185.000	315.000
		Borgonovo V.T.	57.000	500.000	570.000	
		Carpaneto	80.000	80.000		80.000
		Castel S. G.	100.000	100.000	100.000	
		Gazzola	12.000	400.000	412.000	
		Lugagnano	50.000	50.000		100.000
		Nibbiano	50.000	50.000	50.000	
		Sarmato	100.000	100.000	100.000	
	Vemasca	50.000	50.000			
Totali			2.129.000	2.880.000	2.467.000	495.000

Tabella 6– Stato della pianificazione comunale nel settore dei Terreni da riempimento

Previsione PIAE	Comune	Residui da pianificare	Incremento o PIAE 2001	Pianificabili	Pianificati nuovo PAE	Ancora da pianificare
Ambito 12	Cà D'Arbrà	Cerignale	10.000		10.000	10.000
Ambito 21	P.te Rocca dei Corvi	Ottone	100.000		100.000	100.000
Quantitativi comunali		Bettola	200.000		200.000	200.000
		Bobbio	300.000		300.000	300.000
		Cerignale	50.000		50.000	50.000
		Cortebrugnatella	300.000		300.000	300.000
		Farini	220.000	80.000	300.000	300.000
		Ferriere	300.000		300.000	300.000
		Gropparello	130.000		130.000	130.000
		Morfasso	300.000		300.000	300.000
		Pecorara	50.000		50.000	50.000
		Pianello	100.000		100.000	100.000
		Piozzano	100.000		100.000	100.000
		Travo	50.000		50.000	50.000
	Vemasca	100.000		100.000	100.000	
Totali			2.310.000	80.000	2.390.000	2.390.000

Tabella 7– Stato della pianificazione comunale nel settore dei detriti ofiolitici e pietrisco in genere

Previsione PIAE	Polo Ambito	Comune	Residui da pianificare	Incremento PIAE 2001	Pianificabili	Pianificati nuovo PAE	Ancora da pianificare
POLO 3	Cascina Pioppaio	Monticelli d'Ongina		185.000	185.000		185.000
POLO 43	Cà Morta	Piacenza		100.000	100.000	100.000	
POLO 44	La Casella	Sarmato		100.000	100.000	100.000	
Quantitativi comunali		Borgonovo V.T.	350.000		350.000	350.000	
		Castel S.G.	400.000		400.000	400.000	
				385.000	1.135.000	950.000	185.000

Tabella 8 – Stato della pianificazione comunale nel settore dei Limi argillosi per rilevati

Previsione PIAE	Polo Ambito	Comune	Residui da pianificare	Incremento PIAE 2001	Pianificabili	Pianificati nuovo PAE	Ancora da pianificare
POLO 39	Genepreto	Nibbiano	203.925	1.000.000	1.203.925	1.203.925	
Ambiti 24	Dinavolo	Travo	150.000		150.000		150.000
Totali					1.353.925	1.203.925	150.000

Tabella 9 – Stato della pianificazione comunale nel settore delle Marne da cemento (provenienti da cava)

Previsione PIAE	Polo Ambito	Comune	Residui da pianificare	Incremento PIAE 2001	Pianificabili	Pianificati nuovo PAE	Ancora da pianificare
Polo 29	Monte Reggione	Farini	100.000		100.000		100.000
Polo 30	Castagnola	Ferriere	200.000		200.000	200.000	
Ambito 28	Zerba	Zerba	50.000		50.000		50.000
					350.000	200.000	150.000

Tabella 10 – Stato della pianificazione comunale nel settore delle Pietre da taglio

	ghiaie	sabbie	detriti	terreni per tombamen	argille	limi per rilevati	marne	pietre	Totali
pianificati	10.038.665	3.400.000	0	2.467.000	1.025.500	950.000	1.203.925	200.000	19.285.090
da pianificare	4.570.592	1.600.000	2.390.000	495.000	2.794.500	185.000	150.000	150.000	11.840.092

Tabella 11 – Stato della pianificazione comunale delle previsioni del PIAE 2001

Impianti di trasformazione inerti

L'art. 60 delle NTA del PIAE prevede che gli esercenti impianti fissi di lavorazione e trasformazione di inerti di cava, debbono presentare "Programmi di Sviluppo e Qualificazione Ambientale (PSQA)" da approvare da parte della Giunta Comunale.

Tali programmi, consistenti prevalentemente nella produzione di un progetto esecutivo dettagliato dell'impianto, devono contenere una proposta di miglioramento dell'assetto organizzativo e funzionale dell'attività esistente, gli arretramenti dal fiume obbligatori, le valutazioni di compatibilità rispetto tutti gli impatti e ogni opera di mitigazione ambientale di tipo edilizio, morfologico o vegetazionale.

Il Programma deve essere sviluppato secondo la normativa prescrittiva di cui agli articoli 59.1, 59.2, 59.3, 59.4 e 59.5 relativa alla classificazione operata dal PIAE (pienamente, mediamente, scarsamente compatibile, incompatibile, inammissibile ed esclusi dalla valutazione), i contenuti minimi sono indicati nell'allegato 10 alle NTA del PIAE.

La presentazione e approvazione di tali programmi è, ovviamente, subordinata alle decisioni in merito di pertinenza dei Comuni ai quali spetta il compito di recepire gli impianti di trasformazione nello strumento settoriale; secondo l'art. 12 delle NTA del PIAE, il PAE infatti "individua con precisione le zone per impianti fissi di trasformazione degli inerti determinando le aree da recuperare alla destinazione naturalistica e specificando tempi e modalità operative per gli adeguamenti degli impianti definiti non pienamente compatibili e per il trasferimento degli impianti definiti non compatibili o non ammissibili".....

Alcuni Comuni, sulla base della norma contenuta nell'art. 59 del PIAE, che prevede che "la Giunta provinciale può aggiornare, sulla base di specifici censimenti e verifiche, la suddivisione degli impianti nelle 5 categorie..." hanno proposto nel PAE modifiche al censimento.

Dalla data di approvazione del PIAE 2001, sono stati trattati n° 25 impianti di trasformazione inerti su 39 impianti censiti corrispondente al 64%.

D2.1.5 Monitoraggio della presenza di amianto nelle Ofioliti

Nel territorio provinciale è attiva una sola cava di pietrisco ofiolitico in Comune di Coli, località Forni di Sotto per una capacità complessiva di circa 40.000 m³.

Nel 2002 si è conclusa l'attività estrattiva nella cava Monte Mangiapane sempre nello stesso Comune. Sebbene nel territorio Provinciale di Piacenza gli affioramenti di ofioliti siano più rilevanti che nelle altre Province Emiliane l'attività estrattiva è molto più ridotta poiché il PTCP ha provveduto a sottoporre a vincolo di tutela la maggior parte degli affioramenti.

Tali affioramenti corrispondono infatti ad asperità montuose che emergono dalla morfologia circostante e forniscono una visione paesaggistica del tutto singolare e particolarmente caratteristica.

La Provincia non ha proposto nel PIAE alcun polo di pietrisco ofiolitico tranne alcune cave comunali che non sono mai state attivate nei Comuni di Travo, Cerignale, Ottone.

Anche le quantità assegnate ai Comuni per la pianificazione in aree libere da vincoli (tabella 4 art. 10 NTA) non sono state attivate (Comuni di Bettola, Bobbio, Cerignale, Cortebrugatella, Farini, Gropparello, Morfasso, Pecorara, Pianello, Piozzano, Travo).

Solo nei Comuni di Coli e Lugagnano V.Arda negli anni '90 sono state autorizzate estrazioni di materiale ofiolitico limitate a volumetrie esigue.

Nel 2003 la Regione Emilia Romagna, con ARPA Reggio Emilia, ha promosso uno studio coinvolgendo le Province di PC, PR, RE e MO e le rispettive ARPA e pubblicato i risultati in un volume pubblicato nel dicembre 2004 per la verifica della presenza di amianto nelle sue varie forme e la sua pericolosità.

Durante la sperimentazione è stata riscontrata la presenza dell'amianto in tracce, specialmente nella fase di estrazione e frantumazione del materiale.

Il risultato dello studio congiunto con CNR (AMOS) ha evidenziato come "la relazione fra numero delle cave e mortalità in un territorio non esiste"....."; nella popolazione di aree in cui sono utilizzate pietre verdi non vi sono infatti evidenze di danno da esposizione rilevante ad amianto".

D2.1.6 Volumi estratti

Sulla base dei canoni versati alla Provincia è stato possibile desumere i quantitativi di volume estratto dall'approvazione del PIAE vigente.

Occorre evidenziare che i volumi indicati afferiscono a previsioni previgenti in quanto generalmente i tempi di adeguamento dei Piani delle attività estrattive comunali e gli iter approvativi dei progetti estrattivi (VIA e richiesta di autorizzazione) hanno richiesto da 2 a 4 anni.

Anni di riferimento	Cave in esercizio n.	Tipologie di materiali (volumi in mc)					Totali
		Ghiaia	Sabbia	Pietrisco di monte	Argilla	Calcari e marne da cemento	
2003	32	1.267.000	660.500	4.000	147.000	215.000	2.293.500
2004	33	965.500	483.000		150.000	209.000	1.807.500
2005	35	876.000	583.000		185.000	154.000	1.798.000
2006	48	657.327	605.000		129.500	179.300	1.571.127
totali		3.765.827	2.331.500	4.000	611.500	757.300	7.470.127

Tabella 12 – Volumi estratti anni 2003-2006

D2.1.7 Sintesi delle Principali criticità

Dalle analisi effettuate la struttura del PIAE risulta sostanzialmente idonea a garantire una corretta gestione delle attività estrattive.

Chi opera nel settore, ed in particolare all'interno della Amministrazione Provinciale, non può non aver colto le rilevanti novità introdotte rispetto alla precedente pianificazione di settore.

Complessivamente non si sono registrate sostanziali criticità nell'attuazione delle previsioni estrattive nè nelle modalità di sistemazione finale previste dal piano.

Sono comunque emerse alcune situazioni migliorabili, al fine di cogliere alcune incertezze applicative e al fine di garantire una migliore attuazione delle previsioni del piano che di seguito si riassumono:

A) Appare non sufficientemente attenta la pianificazione comunale, sia per le tempistiche di adeguamento, sia, in alcuni casi, per la conformazione agli obiettivi strategici dettati dal PIAE.

La scelta del PIAE di dettare norme cogenti per le modalità di sistemazione finale non sempre è stata colta dai PAE, come evidenziato dalle Associazioni naturalistiche.

Appare inoltre delicata la situazione connessa al mantenimento nel tempo delle piantumazioni previste a corredo delle sistemazioni, soprattutto per quanto riguarda le siepi nelle zone a destinazione finale agricola.

B) E' emersa una notevole lentezza da parte dei Comuni ad adeguare il Piano delle attività estrattive.

Anche se l'attuazione di previsioni di cava può anche non essere colta come priorità da alcune Amministrazioni Comunali, occorre evidenziare che l'adeguamento parziale al PIAE determina una asincronia nell'attivazione dei poli che genera un incremento significativo degli impatti complessivi sul territorio provinciale. I flussi di materiale risultano infatti non ottimali, ma condizionati dalla reale disponibilità di materiale. Gli approvvigionamenti non avvengono infatti dal

polo più vicino al fabbisogno, ma dal polo attivo. Significativi risultano quindi gli impatti sul traffico, sulla qualità dell'aria e anche sui costi del materiale.

Si evidenzia peraltro che i Comuni hanno partecipato alla costruzione del Piano provinciale e che in sede di conferenza di pianificazione non sono state opposte obiezioni alla scelta dei vari poli estrattivi. Per coerenza amministrativa ma soprattutto per garantire una attuazione bilanciata del Piano provinciale occorre quindi sollecitare i Comuni ad una rapida attuazione.

- C)** Uno degli aspetti di più alta criticità è rappresentato dall'accresciuta conflittualità circa l'utilizzo della viabilità a servizio delle cave, infatti uno degli impatti più rilevanti generato dall'attività estrattiva è riconducibile al trasporto dei materiali estratti. In alcuni casi la scelta della viabilità di servizio al polo estrattivo ha indotto la sospensione dell'attuazione anche per alcuni anni (polo n° 5 Boscone Cusani), in altri ha generato conflitti fra Comuni interessati da previsioni estrattive confinanti (come il caso di Fiorenzuola d'Arda e Castell'Arquato o il caso, poi risolto, di Sarnato e C.S. Giovanni). Occorre quindi definire già in fase di redazione del PIAE la viabilità di servizio, almeno per i Poli estrattivi, sulla base di specifici approfondimenti di sostenibilità territoriale ed ambientale, sottoponendo all'attenzione dei Comuni la soluzione viaria prevista in fase di Conferenza di pianificazione.

D2.2 Il Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti - PPGR

D2.2.1 Inquadramento generale e contenuti

Il contesto legislativo in cui sono stati redatti strumenti di pianificazione provinciali in materia di gestione di rifiuti ha come punto di riferimento il Decreto Legislativo 5 febbraio 1997 n. 22, la L.R. n.3/99 "Riforma del sistema regionale e locale" e la Deliberazione di Giunta Regionale 31 luglio 2001 n. 1620 con cui vengono approvati i criteri e gli indirizzi regionali per la pianificazione e la gestione dei rifiuti.

In base a tali disposizioni la Provincia, alla quale è riconosciuto un ruolo importante nella gestione dei rifiuti con funzioni di pianificazione e controllo dell'intero ciclo degli stessi, ha approvato, con atto C.P. n. 98 del 22.11.2004:

- a. una variante al **Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP)**
- b. il **Piano provinciale per la gestione dei rifiuti (PPGR)**.

Spetta invece all'agenzia d'Ambito l'approvazione del **Piano d'ambito** cui compete la definizione del modello organizzativo gestionale, il piano finanziario degli investimenti, il programma degli interventi necessari e i tempi attuativi, gli obiettivi qualitativi del servizio ed il sistema tariffario.

Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP)

Con deliberazione n. 1303 del 25 luglio 2000 la Giunta Provinciale ha approvato Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale che costituisce, nel proprio ambito territoriale, specificazione, approfondimento e attuazione delle previsioni contenute nel PTR, così come integrato dal P.T.P.R. Tale piano non aveva tuttavia potuto recepire i nuovi principi introdotti con le disposizioni contenute nel Decreto Legislativo n. 22/97 e con le successive Direttive regionali che hanno reso necessaria l'adozione di una specifica variante approvata con il summenzionato atto C.P. n. 98 del 22.11.2004.

Con tale modifica il PTCP, sulla base delle tendenze evolutive assunte per i diversi settori economici e per le diverse aree territoriali, analizza l'andamento tendenziale della produzione dei rifiuti e valuta possibili azioni di razionalizzazione della gestione degli stessi fissando obiettivi prestazionali da perseguire. Il Piano individua altresì le zone non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e recupero di rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi.

Gli obiettivi prestazionali del PTCP che sono poi stati affrontati e approfonditi nel PPGR possono essere così sintetizzati:

- assunzione degli obiettivi di sostenibilità ambientale e territoriale: le previsioni del piano ed il pieno soddisfacimento dei fabbisogni di gestione dei rifiuti deve essere conseguito ponendo in primo piano la compatibilità di tali azioni con il territorio e l'ambiente, rispettando quindi le capacità di carico dei sistemi ambientali coinvolti;
- riduzione della produzione e della pericolosità dei rifiuti: si recepiscono in particolare i principi comunitari relativi alla gestione dei rifiuti urbani che pongono al primo posto nella gerarchia delle opzioni gestionali gli interventi di riduzione e prevenzione della formazione dei rifiuti alla fonte, ancora oggi in continua crescita soprattutto per la sua componente costituita da imballaggi;
- recupero: la raccolta differenziata costituisce lo strumento di gestione da adottare prioritariamente nel momento in cui il rifiuto viene prodotto. L'intercettazione di frazioni merceologiche omogenee consente l'avvio delle stesse al riutilizzo, riciclaggio e al recupero di materia;
- autosufficienza del sistema di gestione dei rifiuti urbani: essa deve in ogni caso costituire la fase residuale della gestione dei rifiuti;
- definizione di un sistema di gestione per i rifiuti speciali e speciali pericolosi che consenta di soddisfare il principio di prossimità: il piano favorisce azioni che consentano, in condizioni di sicurezza e all'interno del quadro legislativo vigente, il recupero dei rifiuti speciali in prossimità dei luoghi di produzione;
- processo di individuazione delle aree non idonee alle localizzazioni che consenta il contenimento delle ricadute ambientali delle azioni del Piano attraverso il rispetto delle previsioni degli strumenti di pianificazione territoriale: il processo di selezione dei siti seguono i principi di massimizzare la rispondenza del sito alle caratteristiche richieste dal tipo di impianto e di minimizzare gli impatti della struttura sull'ambiente in cui va ad inserirsi.

Più in specifico l'individuazione delle "aree non idonee alla localizzazione di nuovi impianti di gestione dei rifiuti" è stata condotta sulla base di "criteri di esclusione" che oltre ad assumere tutti i fattori e vincoli derivanti dal PTCP vigente e da varie fonti normative ha tenuto conto delle indicazioni emerse

dal *Tavolo partecipato* costituito nell'ambito del processo di Agenda XXI che ha accompagnato tutta la formazione del Piano.

Piano provinciale per la gestione dei rifiuti (PPGR)

Il PPGR, approvato con atto C.P. n° 98 del 22/11/2004 specifica e approfondisce il Quadro Conoscitivo, sviluppa gli obiettivi prestazionali di settore stabiliti dal PTCP, definisce le modalità più opportune per il perseguimento degli obiettivi, descrive il sistema impiantistico esistente, definisce quello di progetto. Il PPGR, quindi, utilizza la cartografia di sintesi contenuta nel PTCP e, nelle aree ritenute potenzialmente idonee, effettua la localizzazione, eventualmente plurima, degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti urbani.

Per quanto riguarda gli impianti destinati al recupero e allo smaltimento dei rifiuti speciali anche pericolosi, il PPGR non prevede alcuna ipotesi localizzativa.

In sintesi lo **scenario** delineato dal PPGR, con riferimento al comparto dei RU, può essere ricondotto a **due obiettivi principali**, tra loro sinergici, da conseguire attraverso azioni di vario tipo coordinate tra di loro:

1. stabilizzazione e riduzione dei quantitativi di RSU conferiti al servizio pubblico;
2. incremento della raccolta differenziata.

1 - Stabilizzazione e riduzione dei quantitativi di RSU conferiti al servizio pubblico;

Secondo il PPGR si sarebbe dovuta conseguire una sensibile riduzione del totale dei rifiuti solidi urbani sintetizzata dalla presente tabella, nella quale sono riportati i due scenari di piano, corrispondenti rispettivamente all'obiettivo di riduzione degli RU totali del 5% e dell'8%:

Tabella 1: produzione di RU in tonnellate secondo il PPGR

Anno	Riduzione 5% da 2003 a 2012	Riduzione 8% da 2003 a 2012
2003	150.075	150.075
2004	149.276	148.745
2005	148.428	147.373
2006	147.584	146.014
2007	146.745	144.667
2008	145.911	143.333
2009	145.082	142.011
2010	144.258	140.702
2011	143.438	139.404
2012	142.623	138.119
Riduzione annua	-0,6%	-0,9%

I dati sopra indicati sono basati sulle seguenti ipotesi:

- incremento della produzione di rifiuti urbani del 2% annuo fino al 2003;
- a partire dal 2003, fino al 2012, decremento della produzione di rifiuti urbani del 5-8% rispetto al valore raggiunto al 2003, legato sia all'estensione delle pratiche di autocompostaggio che alle altre

iniziative di riduzione della produzione dei rifiuti attuabili anche grazie alla funzione propulsiva della Provincia;

- sostanziale invarianza della popolazione residente;

2 - Incremento della raccolta differenziata

Per quanto riguarda il dettaglio della raccolta differenziata si prevedeva un “obiettivo di recupero da conseguire entro il 2005 del **50%** del totale dei rifiuti prodotti (ampliando pertanto significativamente l’obiettivo di raccolta differenziata previsto dalla normativa nazionale pari al 35 % al 2003 e dalla normativa regionale pari al 40%)”

*Il PPGR fornisce inoltre un Valore Guida di RD da assumere come riferimento al termine del periodo di pianificazione: **60%** al 2012.*

I fabbisogni impiantistici sono stati definiti nel Piano assumendo il raggiungimento degli obiettivi fissati sia in termini di contrazione della produzione di rifiuti alla fonte che in termini di risultati della raccolta differenziata. Si rammenta quindi che il sistema impiantistico è stato dimensionato prevedendo che i valori dei flussi di rifiuti che potrebbero essere oggetto della gestione al 2012 siano i seguenti:

popolazione	ca 267.000 abitanti
Produzione RU al 2012	142.409 t (ipotesi di riduzione dell'8% su 2003 146.913 t (ipotesi di riduzione del 5% su 2003)
di cui	
Raccolte differenziate	74.722 t (52-54 %)
Indifferenziato	63.397 – 67.901 t (48 – 46%)
Autocompostaggio (riduzione)	4.290 t (3%)

Partendo da tali dati emergono i seguenti complessivi fabbisogni impiantistici:

- rete di stazioni ecologiche e piattaforma attrezzata;
- impianto di compostaggio per il trattamento della frazione organica e del verde da RD per una potenzialità di circa 32.000 t/a;
- impianto di trattamento termico da destinare a rifiuto urbano residuo, rifiuti assimilati non recuperabili, altri flussi minori per una potenzialità complessiva pari a circa 94.000 t/a (aumentabile a circa 95.700 t/a dopo la chiusura delle discariche di montagna dal sesto anno di vigenza del Piano);
- eventuali impianti di discarica per i rifiuti residui prodotti nei comuni di montagna sedi di discarica alla data di adozione del Piano (Coli, Cortebrugnatella, Ottone e altri comuni dei relativi bacini di smaltimento: Cerignale e Zerba), per i primi 5 anni di vigenza del piano per un quantitativo complessivo pari a circa 8.500 t..

D2.2.2 Lo stato di attuazione

L'evoluzione della produzione e della raccolta negli anni 2001 - 2006.

Il monitoraggio del grado di attuazione del Piano è affidato all'Osservatorio Provinciale dei Rifiuti (OPR), che viene gestito da ARPA per conto dell'Amministrazione Provinciale e che opera in stretto contatto con l'Agenzia d'Ambito.

Per quanto riguarda il 2006, invece, i valori sono stimati a partire da quelli del primo semestre indicati dal Gestore che non considerano la produzione oggi smaltita autonomamente da un ridotto numero di comuni. Per i rifiuti indifferenziati del 2005 tale quantitativo è stato di circa 513 ton mentre la raccolta differenziata risulta intorno alle 1300 ton.

La tabella seguente mostra i dati relativi agli anni 2001 – 2006 che evidenziano un incremento della produzione dei rifiuti di circa il 20% totale accompagnato da un aumento anche della RD che tuttavia non risulta tale da coprire l'aumento generale di RU.

Tabella 2 : sintesi dei dati RU e RD 2001 – 2006

Anno	Abitanti Provincia al 01 gennaio	Totale RU (ton)	Totale RD (%)	Produzione procapite (Kg/ab anno)
2001	267.167	151.014	27	565
2002	268.004	154.576	31	577
2003	268.312	157.573	32	587
2004	270.934	168.148	33	621
2005	273.705	176.024	35	643
2006*	275.947	182.295	36	661
Incremento percentuale	3,3 %	20,7 %	9 %	16,8 %

* stima sul primo semestre

E' del tutto evidente che l'andamento reale non rispetta le previsioni del PPGR sia per quanto riguarda la produzione totale di rifiuti solidi urbani, che per quanto riguarda le percentuali di raccolta differenziata conseguita che, infine, per quanto riguarda la produzione di rifiuti procapite.

Anche l'evoluzione demografica, in luogo della stazionarietà prevista dal PPGR, fa registrare un significativo incremento.

Nella tabella seguente vengono evidenziati gli scostamenti tra le previsioni del PPGR e i valori reali relativamente al totale di rifiuti conferiti al servizio pubblico e della quantità da avviare a smaltimento. Come si nota il differenziale dei quantitativi di rifiuti da smaltire per il 2006 è pari ad oltre 40.000 tonnellate.

Tabella 3: scostamento tra previsioni PPGR e valori reali (anni 2003 – 2006).

Anno	Totale RU		RU indifferenziato da smaltire	
	Previsione PPGR (ton)	Situazione di fatto (ton)	Previsione PPGR (ton)	Situazione di fatto (ton)
2003	150.075	157.573	97.548	106.492
2004	149.276	168.148	86.580	101.416
2005	148.428	176.024	74.285	102.103
2006	147.584	182.295	73.792	116.662

L'evoluzione prevedibile per gli anni 2007 - 2012

Nel delineare i probabili scenari futuri, in particolare per quanto riguarda la dinamica dei quantitativi da smaltire, occorre formulare ipotesi riferite all'andamento della popolazione, della raccolta differenziata e della produzione di rifiuti procapite.

Per quanto riguarda il primo aspetto, possono essere considerate le previsioni demografiche elaborate dall'ufficio statistica della Regione Emilia – Romagna, definite secondo tre ipotetici scenari descritti nella tabella seguente.

Tabella 4: evoluzione demografica provinciale. Dati statistici forniti dall'Amministrazione Regionale

Anno	scenario basso	scenario intermedio	scenario alto
2007	274.301	275.065	275.874
2008	275.167	276.440	277.753
2009	275.930	277.815	279.724
2010	276.617	279.194	281.748
2011	277.238	280.681	283.931
2012	277.793	281.985	286.162

Un'analisi dell'andamento demografico recente indica lo “scenario alto” come quello che meglio approssima l'evoluzione recente.

Per quanto riguarda la percentuale di rifiuti raccolti in modo differenziato, è realistico ipotizzare che l'obiettivo quantitativo indicato dal PPGR, pari al 50%, non possa essere raggiunto prima del 2009, considerando che la piena implementazione del Piano d'Ambito (in avanzato iter d'approvazione), strumento chiave per la riorganizzazione del sistema di raccolta secondo le indicazioni del PPGR, richiederà almeno un biennio. E' pertanto plausibile assumere, per il biennio 2007 – 2008, percentuali di raccolta differenziata progressivamente crescenti, pari rispettivamente al 40% ed al 45%.

Relativamente all'evoluzione della produzione procapite di rifiuti, oltre all'incremento della popolazione (0,7 % annuo) sono state considerate due ipotesi differenti di cui l'una, più ottimistica, che vede un decremento dello 0,6% annuo, conformemente agli obiettivi di PPGR, e l'altra, forse più realistica, che considera la prosecuzione del trend incrementale sperimentato negli anni recenti.

E' da presumere che l'effettiva evoluzione del sistema si collocherà all'interno dell'intervallo così prodotto. Le tabelle 5,6 e 7 descrivono i risultati ottenuti.

Tabella 5: dinamica dei RU nel periodo 2007-2012 (tonn.) – Ipotesi ottimistica

Anno	Popolazione prevista dato RER – scenario alto	Totale RU secondo il PPGR (ton)	Totale RU secondo lo scenario ottimistico (ton)	Scostamento (ton)
2007	275.874	146.745	182.482	35.737
2008	277.753	145.911	182.665	36.754
2009	279.724	145.082	182.847	37.765
2010	281.748	144.258	183.030	38.772
2011	283.931	143.438	183.213	39.775
2012	286.162	142.623	183.397	40.774

Tabella 6: dinamica dei RU nel periodo 2007-2012 (tonn.) – Ipotesi pessimistica

Anno	Popolazione prevista dato RER – scenario alto	Totale RU secondo il PPGR (ton)	Totale RU secondo lo scenario pessimistico (ton)	Scostamento (ton)
2007	275.874	146.745	189.045	42.300
2008	277.753	145.911	196.040	50.129
2009	279.724	145.082	203.293	58.211
2010	281.748	144.258	210.815	66.557
2011	283.931	143.438	218.615	75.177
2012	286.162	142.623	226.704	84.081

Tabella 7: dinamica dei rifiuti da avviare a smaltimento

Anno	RD stimata (%)	quantitativi RU da smaltire secondo gli obiettivi di PPGR (ton)	Scenario pessimistico		Scenario ottimistico	
			quantitativi RU da smaltire (ton)	Scostamento (ton)	quantitativi RU da smaltire (ton)	Scostamento (ton)
2007	40	88.047	113.427	25.380	109.489	21.442
2008	45	80.251	107.822	27.571	100.466	20.215
2009	50	72.541	101.647	29.106	91.424	18.883
2010	50	72.129	105.408	33.279	91.515	19.386
2011	50	71.719	109.308	37.589	91.607	19.888
2012	50	71.312	113.352	42.040	91.699	20.387

Il differenziale del quantitativo di rifiuti da smaltire sarà quindi sempre superiore ai valori obiettivo del PPGR, variando la differenza, a secondo dello scenario che si realizzerà, da 20.000 a 40.000 tonnellate.

In sintesi si può quindi rilevare che:

1. la dinamica dei rifiuti urbani prodotti, delle percentuali di raccolta differenziata e dei quantitativi smaltiti si discosta attualmente in misura rilevante dalle previsioni del PPGR;
2. questo scostamento è da mettere in relazione alla incompleta attuazione delle azioni di PPGR e alla ritardata assunzione del Piano d'Ambito (approvato il 21 dicembre 2006), ma anche al fatto che alcune variabili fondamentali, quali lo sviluppo demografico e la quantità di rifiuti prodotti pro capite, fanno registrare un'evoluzione strutturalmente differente da quella assunta dal PPGR;
3. è prevedibile che lo scostamento rispetto agli obiettivi del PPGR, per quanto riguarda i rifiuti solidi urbani, permanga anche in futuro in misura paragonabile a quella attuale.

Ovviamente la situazione peggiorerebbe notevolmente qualora non dovesse essere raggiunto l'obiettivo del 50% di raccolta differenziata, nel qual caso potrebbe delinearsi in misura significativa e strutturale un problema di insufficienza della capacità di smaltimento del sistema provinciale.

D2.2.3 Il sistema impiantistico

Le stazioni ecologiche attrezzate

Nella quasi totalità dei Comuni (esclusi Caminata, Vigolzone e Vernasca) sono presenti Stazioni ecologiche adibite alla raccolta di diverse frazioni merceologiche.

Complessivamente sono individuate sul territorio provinciale 45 strutture, classificate nella tabella sotto riportata in base ai flussi di rifiuti attesi e alle correlate caratteristiche realizzative e gestionali:

Tipologia struttura	Numero strutture	rifiuti conferiti t/anno	n. cassoni da 25 m ³ presenti	orario minimo di apertura	n. operatori presenti durante apertura
classe A	3	ca. 4.000	12	40 h/sett	1
classe B	9	1.000-2.500	9	24 h/sett	1
classe C	16	400-1.000	6	16 h/sett	1
classe D	14	100-400	4	8 h/sett	1
classe E	3	< 100	3	5 h/sett	1
TOTALE	45				

La superficie complessivamente interessata da stazioni ecologiche a livello provinciale è di 75.425 mq l'area di pertinenza per singola stazione è alquanto variabile: da un minimo di 100 mq (a Bettola) a un massimo di 8.000 mq (a Cortemaggiore), con la superficie media a livello provinciale di mq 1.600.

La tipologia di contenitori disponibili varia a secondo del Comune. In linea di massima, comunque, i rifiuti che si accolgono questi centri sono: ingombranti, legno, vegetale, carta, ferro, batterie e oli (solo in pochi casi anche plastica e vetro) nelle quantità sotto specificate.

Comuni esaminati n.	Numero dei Comuni con stazione ecologica che accoglie specifici rifiuti								
	Ingombranti	Ferro	vetro	Plastica	Carta e cartone	Legno	Batterie/oli	Vegetale	Lattine
48	42	22	18	12	30	19	21 + 2	23	5

Sono quattro i Comuni che hanno stazioni ecologiche che raccolgono tutti i rifiuti e precisamente : Piacenza (nel quale sono esistenti due stazioni e una piattaforma ecologica con una gestione atipica rispetto alle stazioni), Carpaneto (superficie mq . 5.000), Castelsangiovanni (superficie mq 400) e Fiorenzuola (sup. mq 4.000) .

Le stazioni ecologiche esistenti generalmente sono recintate non tutte impermeabilizzate alcune con ramblè, pesa e vasche e sono gestite in forma diretta dai Comuni ad eccezione di 4 (Carpaneto, Podenzano, Sarmato e Piacenza) che sono gestite da Enia.

Il termovalorizzatore

Con atto G.P. 18.01.1999 n.7 è stato approvato il progetto ed autorizzata la realizzazione dell'impianto di termovalorizzazione per rifiuti urbani e speciali localizzato in località Borgoforte del Comune di Piacenza. L'impianto è entrato in funzione a pieno regime nel giugno 2003 per una potenzialità annua di 105.000 tonnellate. A seguito dell'esito favorevole della procedura di screening conclusasi con atto G.P. n. 52 del 16.02.2005 tale potenzialità è stata innalzata, per un periodo di due anni, a 120.000 t/anno. Attualmente è in fase di rilascio l'A.I.A. (Autorizzazione Integrata Ambientale) che conferma in 120.000 t/anno di rifiuti la necessità di trattamento per combustione anche per i prossimi anni.

Impianto di compostaggio

Il PPGR nel prevedere la realizzazione, in Comune di Sarmato, di un impianto di compostaggio per il soddisfacimento dei bisogni assume, nell'apposita "Sezione F", il documento "Accordo con la Ditta Macerati S.r.l. ai sensi dell'art. 18 della L.R. n.24.3.2000 n. 20 e del combinato disposto dagli artt. 128, comma 3, lettera a) della L.R. n. 21,4,1999 n. 3 e 22, comma 3, lettera B) del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22". Tale documento prevede espressamente la presentazione da parte della ditta Maserati S.r.l. di un progetto di impianto "tecnicamente appropriato ed adeguatamente dimensionato per il trattamento, mediante compostaggio, della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti nel territorio provinciale nonché di altri rifiuti speciali compostabili". Nel 2004 la Ditta Macerati S.r.l. ha quindi presentato domanda di attivazione della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) ai sensi della L.R. n.9/1999 che, dopo una serie di approfondimenti e verifiche si è conclusa quest'anno (atto G.P.n.296 del 27.06.2007) con la deliberazione di una V.I.A. positiva ed il contestuale rilascio delle autorizzazioni necessarie per la realizzazione dell'impianto i cui lavori dovranno essere conclusi entro 2 anni.

D2.3 Il Piano Faunistico Venatorio Provinciale

D2.3.1 Inquadramento generale e contenuti

Il piano faunistico-venatorio (PFV) rappresenta uno strumento di pianificazione settoriale finalizzato, "per quanto attiene alle specie carnivore, alla conservazione delle effettive capacità riproduttive e al

contenimento naturale di altre specie e, per quanto riguarda le altre specie, al conseguimento della densità ottimale e alla sua conservazione mediante la riqualificazione delle risorse ambientali e la regolamentazione del prelievo venatorio” (art. 10 c.1, L. 157/92).

Ai fini dell'individuazione delle previsioni e disposizioni di interesse faunistico contenute negli strumenti regionali e infraregionali di programmazione e pianificazione il PFV fa riferimento al PTCP in quanto strumento di approfondimento ed attuazione delle previsioni del Piano territoriale Regionale e variante di specificazione, approfondimento e attuazione dei disposti del Piano Territoriale Paesistico Regionale.

Allo strumento adottato, comprensivo delle modifiche apportate, viene fatto riferimento a norma dell'art. 5 del medesimo PTCP per quanto riguarda il recepimento e l'approfondimento dei principali indirizzi, direttive e prescrizioni che abbiano interesse ai fini della pianificazione faunistica fermo restando il necessario rimando alle variazioni che subentreranno a seguito della definitiva approvazione.

Nella cartografia elaborata a corredo del Piano (*Carta di sintesi delle previsioni di interesse faunistico degli strumenti regionali e infraregionali di pianificazione tutela ambientale*) sono indicate le aree territoriali su cui insistono le sopraelencate previsioni.

I principali indirizzi, direttive e prescrizioni di interesse faunistico sono previste nell'ambito delle norme tecniche di attuazione del PTCP e riportate nella parte seconda “tutela territoriale paesistica e geoambientale” e, in particolare al titolo 1 capo 3 “corsi d'acqua superficiali”, al titolo 1 capo 4 “ambiti paesaggistici e geoambientali rilevanti” e al titolo 4 capo 1 “ambiti di valorizzazione ambientale e gestione del territorio”.

Per quanto riguarda gli obiettivi del PFV previsti dalla normativa di settore, essi devono essere raggiunti dal Piano attraverso la “destinazione differenziata del territorio”. Il PFV provinciale vigente (**approvato con atto C.P. 26/06/2000 n° 95**), nell'ambito delle diverse destinazioni della superficie agro-silvo-pastorale previste dalla legge nazionale e dalla legge regionale 8/94 e succ. modd. e nel quadro delle diverse competenze attribuite dalla normativa alle distinte tipologie di Istituti faunistici, sulla base dei dati ricavati dall'analisi ambientale condotta, dalla zonizzazione territoriale, dai modelli di vocazione faunistica provinciali, dalle Carte di vocazione e dalle indicazioni gestionali della Carta Regionale delle Vocazioni faunistiche (Del. C.R. del 23/11/98 n° 1036), ha sintetizzato nella Tavola 34 “Carta dell'idoneità territoriale per gli istituti di protezione” la caratterizzazione del territorio provinciale in merito alla necessità di applicare criteri particolarmente conservativi nelle pratiche di gestione faunistica.

In particolare il territorio, discretizzato attraverso la sovrapposizione di una griglia a maglie quadrate di 1 km di lato, viene distinto in aree a:

- idoneità principale, da destinarsi prioritariamente ad istituti di protezione della fauna; questi territori, in base alle analisi del PFV presentano in genere un'elevata eterogeneità e qualità ambientale, a cui si associano alti valori di biodiversità, elevato numero di specie di fauna di interesse conservazionistico, elevata disponibilità di habitat e nicchie trofiche con caratteri di rarità ed esclusività per alcune specie;

- idoneità secondaria, potenzialmente altrettanto importanti per la conservazione della fauna di quelle ad idoneità principale, ma su cui non sono ancora disponibili dati puntuali sulle reali presenze faunistiche;
- non idonee.

Nella Tavola 35 “Carta dell'idoneità territoriale per gli Istituti di produzione faunistica”, derivata principalmente dalle Carte di vocazione per le specie di maggior interesse gestionale della Provincia (lepre, pernice rossa e starna), si individuano le porzioni di territorio provinciale più idonee alla realizzazione di quegli Istituti faunistici che possono svolgere la funzione di serbatoi per la produzione e l'irradiazione di queste specie.

D2.3.2 Principali criticità

Una delle maggiori criticità è rappresentata senza dubbio dalla gestione del cinghiale, la specie che ha maggior impatto sull'agricoltura collinare e montana. In merito agli obiettivi previsti dal PFV per il contenimento del cinghiale, si ritengono realizzabili entro il periodo di validità del Piano.

D2.4 Il Piano provinciale di risanamento e tutela della qualità dell'aria - PPRTQA

D2.4.1 Inquadramento generale

Gli interventi pianificatori degli Enti Locali in materia di tutela della qualità dell'aria vedono le proprie premesse giuridiche nella Direttiva Europea 96/62/CE, “Direttiva del Consiglio in materia di valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente”, recepita dal Dlgs 351/99. Il Dlgs 351 si configura come un provvedimento programmatico che ha come obiettivo la definizione dei principi base per il mantenimento e il miglioramento della qualità dell'aria; il Dlgs prevede che siano valutati i valori limite, le soglie di allarme e i valori obiettivo per la tutela della salute umana e dell'ambiente dall'inquinamento atmosferico su tutto il territorio nazionale, il quale, a tal fine, deve essere suddiviso in zone ed agglomerati caratterizzati da differenti livelli di rischio. Il Dlgs prevede inoltre la fissazione dei criteri per l'elaborazione da parte delle regioni dei piani d'azione contenenti le misure da applicare nelle zone in cui i livelli di inquinamento sono superiori ai valori limite, nelle zone in cui sono inferiori, e nelle situazioni in cui si raggiungono i livelli di allarme. I criteri per l'elaborazione dei Piani sono stati successivamente indicati in dettaglio nel Decreto 261/2002.

Parallelamente, con la LR n. 3/1999 la Regione Emilia Romagna ha trasferito alle Province la competenza in merito all'individuazione delle zone di territorio regionale per le quali è necessario predisporre il piano finalizzato al risanamento della qualità dell'aria, e con deliberazione n. 804/2001, la Giunta Regionale ha emanato le linee di indirizzo per l'espletamento delle funzioni degli Enti Locali in materia di inquinamento atmosferico nonché una proposta di zonizzazione su base comunale che

ha successivamente aggiornato, coerentemente con l'evoluzione della normativa nazionale, con atto GR n. 43 del 19 gennaio 2004. Poiché ai Piani Provinciali di risanamento e tutela della qualità dell'aria (PPRTQA) si riconosce la natura giuridica di Piani settoriali a valenza territoriale, i medesimi vengono redatti in coerenza con quanto previsto dalla LR n. 20/2000 in quanto le scelte e le azioni di piano, anche per la loro natura trasversale rispetto alle tematiche ambientali, sociali, economiche, sono destinate a modificare o comunque ad incidere sulla configurazione del sistema naturale, ambientale, insediativo, delle infrastrutture per la mobilità, ed in generale sull'assetto del sistema di pianificazione: devono essere pertanto applicati gli "Indirizzi per l'approvazione dei piani di tutela e risanamento della qualità dell'aria" approvati con DGR 7/2/2005, n. 176.

Coerentemente con il percorso previsto dalla LR 20/2000, con Atto GP n. 229 del 17/5/2006 la Provincia di Piacenza ha approvato il Documento Preliminare del proprio PPRTQA, contenente il Quadro Conoscitivo e gli indirizzi generali di piano; sulla base del Documento Preliminare il 8/6/2006 è stata aperta la Conferenza di Pianificazione, che ha terminato i propri lavori con la sottoscrizione del Documento Conclusivo il 26/10/2006 dopo 6 sedute ed 1 incontro di concertazione con le Associazioni economiche e sociali. Con il recepimento ragionato delle osservazioni contenute nel Documento conclusivo gli Uffici provinciali competenti hanno predisposto i testi del Piano da adottare in Consiglio Provinciale. Il PPRTQA è stato così strutturato in 4 parti:

- il Quadro Conoscitivo,
- la Relazione Generale,
- le Norme Tecniche di Attuazione,
- la VALSAT.

Il PPRTQA è stato adottato dal Consiglio Provinciale con Atto CP n.106 dell'11/12/2006 e successivamente pubblicato sul BUR della Regione E.R. Nei mesi successivi sono pervenute diverse osservazioni da parte dei portatori di interesse privati e pubblici e l'11/6/2007 sono pervenute altresì le riserve formulate dalla Regione; le controdeduzioni a osservazioni e riserve elaborate dagli Uffici provinciali competenti sono state quindi approvate con atto CP n. 58 del 17/9/2007, successivamente sottoposte alla Regione E.R. per l'ottenimento dell'intesa sulla conformità del PPRTQA agli strumenti della pianificazione regionale e approvato con atto CP n° 77 del 15/10/2007.

Il PPRTQA ha il compito di individuare e disciplinare:

- a. le zone del territorio nelle quali i livelli di uno o più inquinanti comportano il rischio di superamento dei valori limite;
- b. le azioni per ridurre il rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme (episodi acuti);
- c. le azioni per assicurare il mantenimento della qualità dell'aria al fine di conservare i livelli degli inquinanti al di sotto dei valori limite.

D2.4.2 Contenuti

Il Quadro Conoscitivo del PPRTQA presenta una dettagliata analisi delle caratteristiche del territorio piacentino in merito alla sua orografia, al clima, alla distribuzione della popolazione, all'uso del suolo, alla presenza delle infrastrutture per la mobilità e i trasporti e delle attività economiche: questa analisi introduttiva consente di identificare nella fascia della pianura la zona del territorio provinciale maggiormente a rischio di inquinamento atmosferico sia per le sue caratteristiche orografiche e climatiche, sia per la densità di insediamenti ed infrastrutture emettitrici di inquinanti atmosferici. Le fonti di emissione sono quindi state analizzate in dettaglio per ogni singolo settore economico: le attività produttive, il traffico veicolare, le altre sorgenti mobili (in particolare i mezzi agricoli), il riscaldamento e gli impianti civili, le emissioni domestiche di solventi, le emissioni da trattamento di rifiuti e di scarichi reflui, le pratiche agricole, gli allevamenti, le emissioni di composti organici biogenici; dalla sintesi di questo bilancio emissivo emerge che **il traffico** è il maggiore responsabile dell'inquinamento da polveri, sostanze organiche e ossido di carbonio, **le attività produttive** sono le maggiori responsabili dell'inquinamento da ossidi di Azoto e di Zolfo, e **le attività agricole** da Ammoniaca e Metano.

Il Quadro conoscitivo non trascura inoltre l'aspetto sovra-provinciale del fenomeno, allargando l'analisi alle condizioni medie di inquinamento dell'intero bacino padano, accomunato da simili caratteristiche orografiche e climatiche e da una omogenea densità di popolazione, di attività produttive e di traffico.

Ulteriore e fondamentale elemento conoscitivo di questo Quadro riguarda la qualità chimico-fisica dell'aria, ben rilevabile dalle serie storiche di misure della Rete Provinciale di Monitoraggio gestita da ARPA e integrabile dalle simulazioni eseguite con modelli di calcolo al computer: dai dati storici e dalle simulazioni si evince che l'intera fascia della pianura piacentina costituisce un territorio ad elevato rischio di superamento dei limiti di attenzione per le **polveri fini** (PM10) nel semestre freddo e per **l'Ozono** (O3) nel semestre caldo, mentre presenta un rischio minore ma non trascurabile di superamento dei limiti per gli **Ossidi di Azoto** (Nox) che peraltro rappresentano un pericolo anche come precursori dell'inquinamento da particolato secondario e da Ozono. Non sembra invece costituire un pericolo imminente l'inquinamento da Anidride Solforosa (SO₂, in lenta ma progressiva diminuzione) e da Ossido di Carbonio (CO).

Sulla base della dislocazione e dell'entità delle fonti di emissione e delle caratteristiche della qualità dell'aria, il Quadro Conoscitivo si conclude con la *zonizzazione del territorio provinciale* in 3 zone a livelli differenti di rischio: la **zona A** che comprende 29 comuni di pianura e prima collina in cui risiede l'87% della popolazione provinciale, dove c'è il rischio di superamento dei valori limiti o delle soglie di allarme; **l'Agglomerato**, costituito dai 16 comuni della zona A dove il rischio di superamento è particolarmente elevato e dove risiede il 72% della popolazione provinciale; la **zona B** che comprende i rimanenti 19 comuni, dove i valori di qualità dell'aria sono normalmente inferiori ai valori limite.

La Relazione Generale del PPRTQA inquadra le problematiche del Piano sotto l'aspetto normativo, riassume gli elementi di analisi del Quadro Conoscitivo evidenziandone gli aspetti sanitari e le conseguenze sulla salute umana, e individua degli scenari di evoluzione della situazione attuale sulla

base delle tendenze in atto, individuando degli obiettivi quali-quantitativi di riduzione delle emissioni al 2010.

Sulla base di questi obiettivi generali di risanamento della qualità dell'aria nella zona A della provincia e di mantenimento della qualità attuale nella zona B, la Relazione propone un dettagliato **Programma Generale di Azione** (PGA) composto da singole azioni suddivise in 4 settori fondamentali di intervento: il settore produttivo, il settore della mobilità, il settore degli insediamenti e quello della formazione ed informazione, programma che si aggiunge all'insieme delle azioni già avviate dalla Provincia e dal Comune capoluogo, nonché a quelle previste dagli Accordi di Programma sulla qualità dell'aria sottoscritti con la Regione e alle azioni avviate di concerto con la Regione stessa.

Ogni azione del Programma Generale di Azione della Relazione Generale è convertita in una corrispondente norma delle Norme Tecniche di Attuazione, a loro volta suddivise in 7 titoli: un titolo contenente le disposizioni generali (finalità, contenuti, rapporti con gli altri strumenti di pianificazione e programmazione, la definizione dei **programmi biennali** a valenza più operativa, l'istituzione della **"Conferenza dei Sindaci"**; un titolo di norme relative al settore produttivo, un titolo relativo al settore della mobilità, un titolo relativo al settore degli insediamenti, un titolo relativo ai contenuti necessari degli Atti di pianificazione urbanistica (PSC, POC, RUE) e territoriali (PTCP, Piani di settore, ecc.) aventi ricadute sulla qualità dell'aria, e un titolo relativo a tutte quelle azioni necessarie, che non possono essere considerate né prescrizioni, né direttive, né indirizzi in quanto realizzabili solo tramite accordi tra più parti sociali o istituzionali.

Completa gli elaborati del PPRTQA la Valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale (VALSAT) prevista dalla LR 20/2000, nella quale si analizza la coerenza degli obiettivi del PPRTQA con gli obiettivi di sostenibilità definiti ai livelli istituzionali superiori (Europa, Italia, Regione E.R.); la VALSAT procede poi ad esaminare la coerenza reciproca delle diverse linee generali di azioni del PPRTQA per dimostrare che tutte concorrono concordemente al medesimo obiettivo di mantenimento e miglioramento della qualità dell'aria, e valuta l'efficacia delle azioni rispetto agli obiettivi generali del Piano. Un capitolo importante della VALSAT è dedicato alle azioni di monitoraggio del Piano: qui è descritto l'insieme degli indicatori, già riportati singolarmente nelle azioni del Piano Generale di Azione contenuto nella Relazione Generale, che dovranno essere calcolati ogni due anni per valutare il grado di raggiungimento degli obiettivi. Infine fa parte della VALSAT la valutazione di incidenza delle azioni del Piano sui siti della Rete Natura 2000 della Provincia (SIC e ZPS), come prescritto dalla normativa nazionale e regionale in materia.

D2.5 Il Piano di Localizzazione dell'Emittenza Radio-Televisiva -PLERT

D2.5.1 Inquadramento generale

La localizzazione degli impianti di emittenza radio e televisiva sul territorio riguarda direttamente la tutela della salute umana e dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico. Questa materia ha visto il proprio inquadramento normativo nel DMA 381/1998 sulla determinazione dei tetti di radiofrequenza

compatibili con la salute umana. Oltre a determinare i limiti di esposizione, le misure di cautela e gli obiettivi di qualità, il DMA prevede che le Regioni disciplinino l'installazione e la modifica degli impianti di radiocomunicazione al fine di garantire il rispetto dei limiti e il raggiungimento degli obiettivi di qualità. La competenza delle Regioni in materia di individuazione dei siti di trasmissione e delle modalità di rilascio delle autorizzazioni all'installazione degli impianti è stata ulteriormente confermata dalla L. 36/2001, la Legge Quadro sulla protezione dall'esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici.

Con la LR 30/2000, successivamente modificata e integrata a più riprese, la Regione E.R. ha recepito la prescrizione del DMA delegando alle Province il compito di formulare i propri Piani Provinciali di Localizzazione dell'Emittenza Radio e Televisiva (PLERT); il PLERT deve individuare la collocazione degli impianti esistenti e stabilire se questa è coerente con gli obiettivi di tutela della salute e dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico previsti dalla normativa nazionale e i vincoli previsti dalla LR 30/2000 e dalla pianificazione territoriale e sovraordinata, individuare le aree del territorio provinciale dove è ammesso o vietato l'insediamento di nuovi impianti, nonché individuare le procedure per il risanamento o la delocalizzazione degli impianti che si trovano in condizioni di violazione della legge.

D2.5.2 Contenuti

In ottemperanza a quanto previsto dalla LR 30/2000 la Provincia di Piacenza ha avviato in collaborazione con ARPA nel 2001 una indagine conoscitiva sugli impianti esistenti, a partire dai catasti nazionali del Ministero delle Comunicazioni e tramite controlli e misure dirette in loco. Completata l'indagine, gli Uffici provinciali competenti hanno predisposto il Documento Preliminare che è stato approvato con Atto GP n. 472 del 13/11/2002. Sulla base del Documento Preliminare il 17/12/2002 è stata così aperta la Conferenza di Pianificazione e si è avviato il processo di concertazione con le Associazioni economiche e sociali. La Conferenza ha concluso i propri lavori con l'approvazione e la sottoscrizione del Documento conclusivo il 3/7/2003. Gli Uffici Provinciali hanno quindi recepito criticamente le osservazioni emerse dal Documento conclusivo e hanno predisposto una prima bozza degli elaborati di Piano da adottare, che comprendono un Quadro Conoscitivo, una Relazione Generale, la VALSAT, le Norme Tecniche di Attuazione e i relativi allegati cartografici.

Nel corso di questi mesi tuttavia, le modifiche sopraggiunte nel Quadro Conoscitivo a causa della massa di domande di autorizzazione pervenute al Comitato Tecnico Provinciale istituito ai sensi della LR 30/2000 e delle numerose varianti ai Piani Regolatori comunali che si sono addensate nella finestra temporale prevista dalla LR 20/2000, hanno implicato continue revisioni del Quadro Conoscitivo stesso e della bozza di Relazione Generale, alle quali si sono aggiunte le modifiche richieste dalle integrazioni della LR 30/2000 apportate dalla LR 30/2002 e dalla LR 4/2007. La Provincia ha infine deciso di procedere alla sottoscrizione di un Accordo di Pianificazione con la Regione secondo le modalità previste dalla LR 20/2000, ai fini di abbreviare i successivi termini di approvazione del Piano, e pertanto gli Uffici competenti di Provincia e Regione hanno messo a punto

concordemente il testo del possibile Accordo. L'Accordo è stato quindi approvato dalla Provincia con Atto CP n. 41 del 25/6/2007. Il testo dell'Accordo contiene le linee guida alle quali si devono ispirare gli elaborati di Piano e che sono state seguite per redigere le bozze di Relazione Generale, VALSAT e NTA; i punti fondamentali dell'Accordo riguardano: la conferma dei siti esistenti che non violano i vincoli della LR 30/2000 e s.m., del PTCP e della normativa sovraordinata; la eliminazione dei siti esistenti ma occupati da impianti dismessi; la conferma dei siti occupati esclusivamente da impianti di collegamento in modalità ponte radio; la delocalizzazione dei siti esistenti che comprendono solo impianti collocati sugli edifici tutelati dall'art. 4 comma 2 della LR 30/2000; la permanenza esclusivamente temporanea dei siti i cui impianti sono collocati nelle aree individuate dall'art. 4 comma 1 della LR 30/2000, come premessa ad una loro successiva delocalizzazione; il rientro immediato nei valori limite di legge per i siti che hanno presentato degli sforamenti; l'individuazione di 4 nuovi siti di pianura per favorire l'installazione di nuovi impianti di emittenza locale nonché l'eventuale spostamento fuori dai centri urbani degli impianti ivi esistenti. L'Accordo prevede inoltre che l'intero territorio provinciale venga zonizzato in 3 tipologie di compatibilità con i vincoli della LR 30/2000, del PTCP e della normativa sovraordinata: territorio idoneo, territorio sconsigliato, territorio vietato. L'Accordo infine prevede che i Comuni possano inserire nei propri strumenti urbanistici l'articolazione di una fascia di ambientazione attorno ai siti, in cui venga esclusa la presenza di recettori sensibili. Inoltre, ai sensi della LR 6/2005, l'Accordo prevede che il PLERT contenga anche uno studio di incidenza relativo alle eventuali interferenze indotte dalla localizzazione e delocalizzazione degli impianti di emittenza sui siti della Rete Natura 2000 (SIC e ZPS).

Sulla base dei contenuti di tale Accordo di Pianificazione, il Consiglio Provinciale ha approvato il PLERT con Deliberazione n. 72 del 21 luglio 2008.

D2.6 Programma Rurale Integrato Provinciale (PRIP)

Il documento programmatico provinciale (PRIP), partendo dalle specificità locali, dettaglia le scelte strategiche regionali al fine di promuovere una lettura integrata degli interventi territoriali sia interna allo sviluppo rurale, sia con gli altri interventi comunitari e regionali attivati a livello locale. Tale programma restituisce la lettura delle strategie di sviluppo locale incrociata con le scelte territoriali operate nel Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) e fornisce indicazioni anche per la redazione dei Piani di azione locale dei Gruppi di Azione Locale (GAL).

Il PRIP, dettagliando gli obiettivi regionali, definisce:

- per l'Asse 1, le tematiche di intervento prioritarie a livello locale, le eventuali differenziazioni territoriali, dettagliando i criteri di selezione delle operazioni;
- per l'Asse 2, nell'ottica della concentrazione e integrazione, le aree prioritarie di intervento in funzione dei punti di forza e di debolezza delle matrici ambientali;
- per l'asse 3, in modo selettivo i Comuni in cui operano le Misure con beneficiario pubblico e le aree e i connessi differenziali di premialità per le Misure con destinatario privato, ed inoltre le scelte strategiche che sorreggono il Patto per lo Sviluppo Locale Integrato;

- per l'Asse 4, le indicazioni per la redazione dei Piani di azione locale dei GAL specificando i temi catalizzatori, poiché tali documenti e le loro successive fasi di attuazione si configurano a tutti gli effetti come strumentazione attiva e propositiva della programmazione esistente alla scala sub-regionale.

Il PRIP, che deve essere coerente con il Quadro Strategico Regionale e con il Programma Regionale di Sviluppo Rurale, è articolato in:

- una prima parte contenente un'analisi di contesto provinciale dedotta dal PTCP 2000 e dai più recenti indicatori statistici in possesso della Provincia. In questa parte viene altresì declinato e dettagliato il territorio rurale per aree secondo la metodologia regionale adottata e compiuta una descrizione dei Piani/Programmi presenti sul territorio (es. patti territoriali, Programmi d'Area, etc);
- una seconda parte che riprendendo gli obiettivi specifici della programmazione provinciale in atto (infrastrutturali, economici, ambientali sociali...) individua le priorità tematiche e territoriali per asse, dettagliando le indicazioni del PSR e aggiungendo quello marcatamente territoriale. In questa parte il PRIP definisce i territori selezionati per i GAL, fornisce indicazioni per la redazione dei PAL, dettaglia gli aspetti gestionali fra Province e Comunità Montane, indica le modalità organizzative-gestionali del "Patto per lo sviluppo".

Con atto C.P. n° 85 del 05/11/2007 è stato approvato il Programma Rurale Integrato Provinciale.

D2.7 Il Piano della Protezione Civile

I gravi disastri che hanno colpito negli ultimi decenni la nostra Nazione hanno spinto Enti ed Istituzioni a mutare l'atteggiamento di fronte a tali situazioni, con l'incremento di studi e ricerche per l'individuazione delle fonti di pericolo ed attraverso la legislazione che, col passare degli anni, ha conferito sempre più importanza alle attività di protezione civile definite come previsione, prevenzione e soccorso.

La norma più importante nel campo della protezione civile è sicuramente a livello nazionale la **Legge 24/2/1992 n° 225** che ha istituito la Protezione Civile in Italia e stabilisce la tipologia degli eventi calamitosi distinguendoli in:

- a. eventi naturali o connessi all'attività umana che possono essere fronteggiati a livello locale con strumenti e poteri che possiede ogni singolo ente ed amministrazione per l'esercizio ordinario delle funzioni ad esso spettante;
- b. eventi naturali o connessi all'attività umana che per natura ed estensione richiedono l'intervento coordinato della Regione anche in accordo con gli organi periferici statali di più enti ed amministrazioni a carattere locale;
- c. eventi calamitosi di origine naturale o connessi all'attività umana che, per estensione e ed intensità richiedono l'intervento e il coordinamento dello Stato.

Tale legge fissa inoltre, per le strutture di protezione civile, 4 compiti principali:

- la previsione, per l'identificazione delle varie ipotesi di rischio;

- la prevenzione, per ridurre al minimo o evitare i danni conseguenti a calamità;
- il soccorso, per fornire ogni forma di ausilio alla popolazione colpita;
- il superamento dell'emergenza volta alla attuazione delle iniziative necessarie alla rimozione degli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita.

La stessa legge prevede che tutte queste attività vengano svolte dalla Protezione Civile, costituita da una pluralità di istituzioni (Comuni, Province, Regioni, Comunità Montane, Stato) e di strutture operative (Vigili del Fuoco, Volontariato, Croce Rossa...) le quali ordinariamente svolgono i propri compiti istituzionali, mentre, in situazioni d'emergenza, devono intervenire in modo coordinato come se costituissero uno specifico servizio dedicato allo scopo.

Nel 1995 l'Emilia Romagna è stata fra le prime regioni in Italia che si è dotata di una legge nel campo della protezione civile e, a 10 anni di distanza, nel 2005 ha approvato una nuova legge di riforma del settore che ha istituito l'Agenzia Regionale di Protezione Civile.

Con la **Legge Regionale 7/2/2005 n° 1**, la Regione mette in risalto la centralità del sistema regionale di Protezione Civile promuovendo a pieno titolo l'efficace sistema di relazioni consolidate tra Regione, Uffici territoriali di Governo, Vigili del Fuoco, Corpo Forestale dello Stato, Volontariato, Province, Comuni ed altre strutture operative; si avvalora lo strumento delle convenzioni per assicurare la disponibilità di servizi ed attrezzature d'emergenza realizzando, nel contempo, una fondamentale rete di strutture e di centri operativi di protezione civile (Centri Operativi, Aree di prima accoglienza, Aree di Ammassamento, centri Subprovinciali..).

Vengono delineati con efficacia i compiti di Regione, Provincia, Comuni nel pieno rispetto delle loro autonomie, in particolare riguardo alle Province il rafforzamento delle competenze nel campo della prevenzione: spetterà infatti a loro occuparsi della redazione dei **Programmi Provinciali di Previsione e Prevenzione dei rischi, vere e proprie mappe dei rischi e delle vulnerabilità del territorio e del Piano Provinciale d'Emergenza**, documento che permette di gestire con efficacia e tempestività le situazioni di crisi a livello provinciale e che attraverso i modelli d'intervento, delinea quali sono le risorse e gli elementi esposti al rischio fissando i compiti delle componenti ed istituzioni appartenenti al "Sistema di Protezione Civile" esplicitando "Chi fa che cosa".

Sempre attraverso questa nuova legge la Regione provvede al coordinamento ed all'impiego del Volontariato di Protezione Civile, riconoscendone la centralità, e organizzandolo in Coordinamenti Provinciali che svolgono azioni di prevenzione e di soccorso nell'emergenza.

Il Piano Provinciale d'Emergenza richiede la definizione degli scenari di rischio sulla base dei dati raccolti ed elaborati dai Programmi Provinciali di Previsione e Prevenzione.

Il Piano Provinciale d'Emergenza deve essere organizzato per tipologia di rischio e diviso in 3 parti:

1. Scenario dell'evento atteso;
2. Censimento delle risorse disponibili;
3. Modello d'intervento.

Per **scenario** d'evento atteso si intende una cartografia esplicativa riportante:

- la descrizione sintetica della dinamica dell'evento;
- la definizione dell'area che può essere interessata dall'evento;
- la valutazione preventiva dei danni a persone e cose che si avrebbe al verificarsi dell'evento.

Le **risorse disponibili** sono tutti gli elementi (strutture, mezzi, operatori...) che possono essere impiegati al verificarsi dell'emergenza.

Il **modello d'intervento** può essere definito come la definizione dei protocolli operativi da attivare in situazioni di crisi per evento imminente o per evento già iniziato, finalizzati al soccorso e al superamento dell'emergenza. I protocolli individuano le fasi nelle quali si articola l'intervento di protezione civile, le componenti istituzionali e le strutture operative che devono essere gradualmente attivate rispettivamente nei centri decisionali della catena di coordinamento (C.O.R., C.C.S., C.O.M., C.O.C.), stabilendone composizione, responsabilità e compiti.

Nel caso del rischio idraulico-idrogeologico il modello prevede le fasi di attenzione, preallarme e allarme.

Per gli eventi di tipo b) e c) di cui L. 225/92 il modello d'intervento, in conformità a quanto delineato in direttive nazionali, prevede la costituzione del Centro Coordinamento dei Soccorsi (C.C.S.) formato dai rappresentanti degli Enti ed Amministrazioni tenuti al concorso di protezione civile con una sala operativa provinciale con compiti tecnici organizzati secondo le funzioni del "Metodo Augustus". In caso di necessità si prevede anche la costituzione di centri operativi periferici incaricati del coordinamento delle attività di emergenza riguardanti un ambito territoriale composto da più comuni. I centri operativi sopraccitati sono denominati C.O.M. (Centri operativi misti), sono attivati dal Prefetto e sono retti di norma da un Sindaco. Il modello d'intervento prevede inoltre l'attivazione di ulteriori centri operativi comunali (C.O.C.). Sarà quindi compito della pianificazione d'emergenza provinciale e comunale individuare costituzione e modalità di funzionamento dei Centri di Coordinamento (C.C.S., C.O.M. e C.O.C.) garantendo il necessario raccordo funzionale ed operativo con il Centro Operativo Regionale (C.O.R.). Si ricorda che le funzioni del "Metodo Augustus" del C.C.S. sono: Tecnico-Scientifica-Pianificazione, Sanità Assistenza Sociale-Veterinaria, Mass Media-Informazione, Volontariato-Materiale e Mezzi, Trasporti- Circolazione e Viabilità, Telecomunicazioni, Censimento Danni, Strutture Operative, Enti Locali, Materiali Pericolosi, Assistenza alla Popolazione, Coordinamento Centri Operativi, Tutela Beni Culturali. Le funzioni attivabili nei C.O.M. e C.O.C. sono un sottoinsieme di quelli del C.C.S. che possono essere esercitate anche mediante opportuni accorpamenti.

La Protezione Civile si attua per stralci di intervento dei vari rischi, la PROVINCIA di PIACENZA ha già predisposto lo stralcio, sulla base delle linee guida regionali, per:

RISCHIO IDRAULICO,

RISCHIO DA INCENDI BOSCHIVI.

Tali Piani Stralcio per la protezione civile, sono redatti in bozza (alla data della stesura del presente documento, settembre 2007), entro l'anno in corso è presumibile che saranno approvati.

È in corso di elaborazione lo stralcio del piano di protezione civile per il ***“Rischio sismico”***.

Capitolo

3

D3 Il sistema dei vincoli di cui al D.Lgs. 42/2004 “Codice dei Beni culturali e del paesaggio”

Con l'entrata in vigore del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n.42 recante “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n.137”¹, è stata rivisitata la materia della tutela dei beni culturali e paesaggistici.

Nel Codice si è tenuto conto, come specificato nell'articolo 1, di quanto disposto dalla Costituzione all'articolo 9, considerando quali componenti del “patrimonio culturale nazionale”, oggetto di tutela costituzionale, sia i *beni culturali* che quelli *paesaggistici*; l'obiettivo comunque non è solo la tutela del “patrimonio culturale”, inteso come insieme dei beni culturali e di quelli paesaggistici, ma anche la sua riqualificazione e valorizzazione, attraverso l'implementazione dell'attività di cooperazione tra il Ministero, le Regioni e gli altri enti pubblici territoriali.

Nel settore dei beni culturali e del paesaggio, risulta fondamentale mantenere un legame tra tutela, valorizzazione e promozione: *tutela* intesa come “conoscenza e conservazione del bene”, *valorizzazione* come “diffusione di tale conoscenza e fruizione del bene” e *promozione* come “ricerca di un punto di incontro tra le due precedenti attività e la creazione di un impatto economico e occupazionale da essa derivabile”.

Diventa pertanto importante la concertazione tra i soggetti a cui competono le suddette attività, Stato, Regioni ed Enti Locali e il perseguire l'obiettivo strategico comune di “conoscere il Bene culturale per poterlo tutelare e farlo conoscere al fine di poterlo valorizzare”; la conoscenza deve poter diventare un patrimonio comune e condiviso.

In Emilia-Romagna, i contenuti innovativi del Codice, soprattutto per quanto riguarda le forme di collaborazione tra gli Enti, sono stati anticipati il 9 ottobre 2003 con la sigla di un Accordo da parte della Regione, del Ministero per i beni e le attività culturali e delle Associazioni delle autonomie locali, avente ad oggetto il riordino della gestione della tutela del paesaggio regionale.

Inoltre la L.R. 20/2000 al comma 1 dell'art.19 “Carta unica del territorio”, stabilisce che “*La pianificazione territoriale e urbanistica recepisce e coordina le prescrizioni relative alla regolazione*

¹ Il D.Lgs. 42/2004 è stato pubblicato nella G.U. n.45 del 24 febbraio 2004 ed è entrato in vigore il 1 maggio 2004.

dell'uso del suolo e delle sue risorse ed i vincoli territoriali, paesaggistici ed ambientali che derivano dai piani sovraordinati, da singoli provvedimenti amministrativi ovvero da previsioni legislative”.

I vincoli assumono infatti il ruolo di anticipare le opportune forme di tutela dei beni e rappresentano il presupposto necessario di cui la pianificazione territoriale deve tener conto.

Nell'ambito dell'adeguamento del P.T.C.P. ai contenuti della L.R.20/2000 si è pertanto provveduto ad effettuare la ricognizione dei beni culturali e paesaggistici vincolati, quale azione preliminare ad una pianificazione che deve assicurarne la tutela e la valorizzazione.

D3.1 I beni culturali²

Il Codice (D.Lgs.42/2004 così come modificato dai D.D.Leg.vi. 156/2006 e 62/2008) individua, nell'articolo 10, comma 1, i seguenti beni culturali: “le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle Regioni, agli altri Enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro Ente ed Istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico”.

I beni culturali di cui all'articolo 10 comma 1 del Codice che siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre 50 anni, sono sottoposti alle disposizioni dello stesso fino a quando non sia stata effettuata la verifica dell'interesse culturale ai sensi dell'articolo 12, garantendone così la tutela. L'accertamento dell'interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico, costituisce “dichiarazione” ai sensi dell'articolo 13, l'esito negativo ha invece come conseguenza l'alienabilità.³

Inoltre l'articolo 10, al terzo comma individua come beni culturali:

- a) le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico particolarmente importante, appartenenti a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1;
- d) le cose immobili e mobili, a chiunque appartenenti, che rivestono un interesse particolarmente importante a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell'arte, della scienza, della tecnica, dell'industria e della cultura in genere, ovvero quali testimonianze dell'identità e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose.

I beni individuati dall'articolo 10, terzo comma, necessitano di “dichiarazione” di cui all'articolo 13.

Nell'articolo 10, quarto comma si precisa, inoltre, che sono comprese tra le cose indicate al comma primo e al comma terzo, lettera a):

- f) le ville, i parchi e i giardini che abbiano interesse artistico o storico;

² Si sottolinea che viene trattato solo il tema dei beni culturali immobili.

³ L'interesse culturale è verificato dagli organi del Ministero. Per i beni di interesse architettonico, storico, artistico, archeologico o etnoantropologico tale verifica viene effettuata dalla Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici. La verifica può essere effettuata su iniziativa degli organi competenti del Ministero o su richiesta del Soggetto interessato secondo le modalità concordate con la Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici; l'eventuale esito positivo viene formalizzato con l'emanazione di un Decreto del Direttore Regionale, debitamente notificato e trascritto.

- g) le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani di interesse artistico o storico;
 l) le architetture rurali aventi interesse storico od etnoantropologico quali testimonianze dell'economia rurale tradizionale.

Infine, fatte salve le disposizioni degli articoli 64 e 178, non sono soggette alla disciplina in esame le cose indicate al comma 1 e al comma 3, lettere a) ed e) del citato articolo 10, che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni.

L'articolo 11 individua, poi, quali beni culturali in quanto oggetto di specifiche disposizioni del Titolo Primo (fatta salva l'applicazione dell'articolo 10, qualora ne ricorrano presupposti e condizioni):

- c) le aree pubbliche, di cui all'articolo 52;
 e) le opere dell'architettura contemporanea di particolare valore artistico, a termini dell'articolo 37.

BENI CULTURALI IMMOBILI	
COSE IMMOBILI CHE, AI SENSI DEGLI ART.10 E 11, PRESENTANO INTERESSE ARTISTICO, STORICO, ARCHEOLOGICO, ETNOANTROPOLOGICO, ARCHIVISTICO E BIBLIOGRAFICO E LE ALTRE COSE INDIVIDUATE DALLA LEGGE O IN BASE ALLA LEGGE QUALI TESTIMONIANZE AVENTI VALORE DI CIVILTÀ	
ARTICOLO 10 comma 1	Le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico
ARTICOLO 10 comma 3	lett. a) le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico particolarmente importante, appartenenti a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1
	lett. d) le cose immobili e mobili, a chiunque appartenenti, che rivestono un interesse particolarmente importante a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell'arte, della scienza, della tecnica, dell'industria e della cultura in genere, ovvero quali testimonianze dell'identità e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose
ARTICOLO 10 comma 4	lett. f) le ville, i parchi e i giardini che abbiano interesse artistico o storico
	lett. g) le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani di interesse artistico o storico
	lett. l) le architetture rurali aventi interesse storico od etnoantropologico quali testimonianze dell'economia rurale tradizionale
ARTICOLO 11 comma 1	lett. c) le aree pubbliche di cui all'articolo 52
	lett. e) le opere dell'architettura contemporanea di particolare valore artistico, a termini dell'articolo 37

Sono altresì soggetti a tutela i beni di proprietà di persone fisiche o giuridiche private per i quali è stato notificato l'interesse ai sensi della L. 364 del 20/06/1909 o della L. 778 del 11/06/1922 (*"Tutela delle bellezze naturali e degli immobili di particolare interesse storico"*), ovvero è stato emanato il vincolo ai sensi della L. 1089 del 01/06/1939 (*"Tutela delle cose di interesse artistico o storico"*), del D. Lgs. 490 del 29/10/1999 (*"Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali"*) e infine del D. Lgs. 42 del 22/01/2004.

Conservano infatti efficacia le notifiche effettuate a norma degli articoli 2, 3, 5 e 21 della legge 1089/39 e le dichiarazioni adottate e notificate a norma dell'art. 22 della legge 2006/1939 e degli articoli 6, 7, 8 e 49 del D.Lgs.490/1999 pur prevedendo, "in presenza di elementi di fatto sopravvenuti ovvero precedentemente non conosciuti o non valutati, la rinnovazione, d'ufficio o a istanza di parte, del procedimento di dichiarazione e ciò al fine di verificare la perdurante sussistenza dei presupposti per l'assoggettamento dei beni medesimi alle disposizioni di tutela".

La dichiarazione d'interesse sottopone il bene cui fa riferimento alle norme di tutela previste dal D.Lgs.42 del 22/01/2004, impone norme di salvaguardia e valorizzazione, consente la corresponsione di benefici economici e fiscali e prevede l'irrogazione di sanzioni amministrative e penali ai trasgressori.

D3.1.1 La metodologia di analisi e lo stato della conoscenza

Gli immobili sottoposti alle disposizioni di tutela del D.Lgs.42/2004 – Parte II, suddivisi fra **Beni architettonici** (art.10 commi 1, 3 e 4 e art.11 comma 1) e **Beni archeologici** (art.10 commi 1 e 3), sono stati individuati sulle **Tavv.D3.a nord e D3.a sud - Aree e beni soggetti a vincolo culturale e paesaggistico ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs.22 gennaio 2004 n.42)** in scala 1:50.000 e nell'**All. D3.1 (T) – Aree e beni soggetti a vincolo culturale ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs.22 gennaio 2004 n.42)**.

La ricognizione cartografica di tali Beni è stata effettuata sulla base della documentazione fornita dalla Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici dell'Emilia-Romagna e dalle Soprintendenze competenti per il territorio della provincia di Piacenza, ed in particolare degli elenchi dei Beni architettonici e archeologici, riportati nell'**All. D3.2 (R) – Elenco delle aree e dei beni soggetti a vincolo culturale ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs.22 gennaio 2004 n.42)** e di cui si riporta un esempio nelle **figg. 1 e 2**. Si precisa che tale ricognizione potrà essere comunque verificata e aggiornata sulla base di nuove dichiarazioni di tutela e attraverso la partecipazione attiva dei Comuni, che in sede di predisposizione dei loro strumenti urbanistici potranno fornire i dati in loro possesso.

Nell'elenco degli immobili tutelati si fa riferimento ai seguenti provvedimenti legislativi:

- L.364/1909 art. 5 (dichiarazione di tutela diretta)
- L.1089/1939 art.1-3 (dichiarazione tutela diretta)
- L.1089/1939 art.4 (dichiarazione di tutela per beni di proprietà di enti)
- L.1089/1939 art.21 (dichiarazione di tutela delle zone di rispetto a beni tutelati)
- L.1089/1939 art.71 (rinnovo tutela già notificata)
- L.1089/1939 visto l'art.822 del Codice Civile (dichiarazione di tutela per beni di proprietà demaniale)
- D.Lgs. 490/1999 art.2-6 (dichiarazione di tutela diretta)
- D.Lgs. 490/1999 art.5 (dichiarazione di tutela per beni di proprietà di enti)

- D.Lgs. 490/1999 art.49 (dichiarazione di tutela delle zone di rispetto a beni tutelati)
- D.Lgs. 42/2004
 - art.10-13 (dichiarazione di tutela diretta)
 - art.10-12 (dichiarazione di tutela per beni di proprietà di enti)
 - art.45 (dichiarazione di tutela delle zone di rispetto a beni tutelati)
 - art.128 (rinnovo tutela già notificata).

Ai sensi dell'art.128 del Codice è riconosciuta la validità delle notifiche e dei Decreti di vincolo emanati ai sensi della normativa previgente (ovvero la L.364/1909, la L.1089/39, il D.Lgs.490/99); vengono pertanto individuati i vincoli già operanti e i nuovi riconoscimenti di interesse. Si sottolinea però che oltre agli immobili riconosciuti di interesse con provvedimento formale (obbligatoriamente quelli di proprietà privata, oltre ad alcuni di proprietà pubblica - D.Lgs.42/2004, art.10 comma 3) ed individuati in cartografia, sono sottoposti a tutela "ope legis" gli immobili appartenenti allo Stato, alle Regioni, agli altri Enti pubblici e a persone giuridiche private senza fine di lucro, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico (D.Lgs.42/2004, art.10 comma 1) e realizzati da almeno cinquanta anni e di autore non vivente; ciò fino al momento dell'effettuazione della verifica dell'interesse culturale di cui all'art.12 anche in assenza di un formale Decreto.

BENI CULTURALI IMMOBILI DISCIPLINATI DAL D.LGS.42/2004 - BENI ARCHITETTONICI (aggiornamento 2008)																				COMUNE DI CAORSO										
Cod. Id. Provincia	PROPRIETÀ	N. TUTELA	DENOMINAZIONE	ALTRA DENOMINAZIONE	TIP. VIARIA	UBICAZIONE	ALTRA UBICAZIONE	LOCALITÀ	DATI CATASTO TERRENI			DATI CATASTO FABBRICATI. Indirizzati al Decreto			L. 1089/1939				CODICE CIVILE			D. LGS. 490/99			D. LGS. 42/2004		TRASCRIZIONE CONSERVATORIA		NOTE	
									Foglio	Part.	Sub.	Foglio	Part.	Sub.	art. 5	art. 1-3	art. 4	art. 21	art. 71 (rinnovo)	art. 822	art. 2/6	art. 5	art. 49	D. LGS. 42/2004	DATA	N.				
1	Ente Locale	1	Rocca Mandelli	Palazzo Municipale	Piazza	Rocca (della), 1								15/01/1915																F. 31; m. A-B-52-53-54 (1976) (dati catastali scheda di catalogo)
2	Ente ecclesastico	2	Chiesa Parrocchiale di S. Lorenzo in Roncarolo		Strada	Comunale di Roncarolo		Roncarolo			7	A																		(1950) (dati catastali scheda di catalogo)
3	Ente ecclesastico	3	Chiesa Parrocchiale di S. Maria Assunta		Piazza	11 Febbraio, 615-616-617					31	C																		F. 31; m. C (1989) (dati catastali scheda di catalogo)
4	Ente ecclesastico	4	Chiesa parrocchiale Annunciazione della B.V. a pertinenza		Via	Donizetti,10		Fossadello	14	15-16 (da decreto)	14	B-14																		1999/06/14 7314-5356
5	Privata	5	Casa con torre e pertinenze		Via	Mandelli, 36					31	4-5-1509																		2000/03/27 3102-2145
6			Chiesa parrocchiale di S.Nicola di Zerbio					Zerbio																						

Figura 1 Elenco dei beni architettonici soggetti a vincolo culturale

BENI CULTURALI IMMOBILI DISCIPLINATI DAL D.LGS.42/2004 - BENI ARCHEOLOGICI (aggiornamento all'ottobre 2008)														COMUNE DI CAORSO		
Cod. Id. Provincia	N. VINCOLO	DENOMINAZIONE	LOCALITÀ	L.364/1909			L. 1089/1939				D. LGS. 490/99			D. LGS. 42/2004	NOTE	
				art. 5	art. 1-3	art. 4	art. 21	art. 71 (rinnovo)	art. 2/6	art. 5	art. 49					
3a	V3	Villa rustica Età romana	Brè di Sopra													

Figura 2 Elenco dei beni archeologici soggetti a vincolo culturale

D3.2 I beni paesaggistici

Il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio ha inteso comprendere l'intero patrimonio paesaggistico nazionale derivante dalle precedenti normative (L.1497/1939, D.M. 21.9.1984 "decreto Galasso", L.431/1985 "Legge Galasso", D. Lgs. n. 490/1999) sostanzialmente differenti nei presupposti.

Infatti, la L.1497/1939 (sulla "Protezione delle bellezze naturali e panoramiche") si riferiva a situazioni paesaggistiche di eccellenza, peculiari nel territorio interessato per panoramicità, visuali particolari, belvedere, assetto vegetazionale, assetto costiero. Tali particolarità paesaggistiche per loro natura non costituivano una percentuale prevalente sul territorio, le situazioni da tutelare erano soltanto quelle individuate dai provvedimenti impositivi del vincolo paesaggistico.

A ciò sono seguiti provvedimenti statali che hanno incrementato in misura significativa la percentuale di territorio soggetta a tutela: il D.M. 21.9.1984 e la L. 431/1985. In particolare, dal D.M. 21.9.1984 è conseguita l'emanazione dei Decreti 24.4.1985 (c.d. "Galassini"), i quali hanno interessato ampie parti del territorio, versanti, complessi paesaggistici particolari, vallate, ambiti fluviali. Ancora, la L. 431/1985 ha assoggettato a tutela "ope legis" categorie di beni (fascia costiera, fascia fluviale, aree boscate, quote appenniniche ed alpine, aree di interesse archeologico, ed altro), tutelate a prescindere dalla loro ubicazione sul territorio e da precedenti valutazioni di interesse paesaggistico.

Nel Codice sono definiti beni paesaggistici "gli immobili e le aree indicati all'articolo 134, costituenti espressione dei valori storici, culturali, naturali, morfologici ed estetici del territorio, e gli altri beni individuati dalla legge o in base alla legge".⁴

Ai sensi dell'art.134 del D.Lgs.42/2004 così come modificato dai D.D.Leg.vi 157/2006 e 63/2008 sono beni paesaggistici:

- a) gli immobili e le aree di cui all'articolo 136, individuati ai sensi degli articoli da 138 a 141;
- b) le aree di cui all'articolo 142;
- c) gli ulteriori immobili ed aree specificamente individuati a termini dell'art. 136 e sottoposti a tutela dai piani paesaggistici previsti dagli articoli 143 e 156.

L'individuazione dei beni paesaggistici avviene:

- a seguito di procedimento amministrativo ai sensi dell'art.136 che indica i beni soggetti alle disposizioni del Titolo I per il loro notevole interesse pubblico (beni già individuati in base alla L.1497/1939):
 - "bellezze individue" di cui alle lett. a. e b.: "cose immobili" e "ville, giardini e parchi";
 - "bellezze d'insieme di cui alle lett. c. e d.: "complessi di cose immobili" e "bellezze panoramiche";
- per legge: l'art.142 individua alcune categorie di beni che sono comunque tutelati per legge in ragione del loro interesse paesaggistico fino all'approvazione del piano paesaggistico (beni già individuati in base alla L.431/1985): "territori costieri" marini e lacustri, "fiumi e corsi d'acqua", "parchi e riserve naturali", "territori coperti da boschi e foreste", "rilievi alpini e appenninici",

⁴ Cfr. art.2 comma 3 D.Lgs.42/2004

ghiacciai, aree assegnate alle università agrarie e zone gravate da usi civici, zone umide, vulcani, zone di interesse archeologico;

- attraverso la pianificazione paesaggistica: un ruolo centrale e rilevante è assegnato dal Codice all'attività di pianificazione che, rispetto al previgente Testo Unico viene estesa a tutto il territorio regionale individuando in modo minuzioso la procedura di pianificazione, i contenuti del piano e le sue finalità, prevedendo anche la possibilità di accordi per l'elaborazione dei piani tra singole Regioni e Ministero.

BENI PAESAGGISTICI					
GLI IMMOBILI E LE AREE INDICATI ALL'ARTICOLO 134, COSTITUENTI ESPRESSIONE DEI VALORI STORICI, CULTURALI, NATURALI, MORFOLOGICI ED ESTETICI DEL TERRITORIO, E GLI ALTRI BENI INDIVIDUATI DALLA LEGGE O IN BASE ALLA LEGGE					
ARTICOLO 134 comma 1	lett. a)	gli immobili e le aree di cui all'articolo 136, individuati ai sensi degli articoli da 138 a 141	art.136 c. 1	lett. a)	le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale, di singolarità geologica o memoria storica, ivi compresi gli alberi monumentali
				lett. b)	le ville, i giardini e i parchi, (non tutelati in base alle disposizioni della Parte seconda del codice e, pertanto, non rientranti tra i beni culturali) che si distinguono per la loro non comune bellezza
				lett. c)	i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici;
				lett. d)	le bellezze panoramiche e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze.
	lett. b)	le aree di cui all'articolo 142	art.142 c. 1	lett. a)	territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare
				lett. b)	territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi
				lett. c)	fiumi, torrenti e corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n.1775 e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna
				lett. d)	montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole;
				lett. e)	ghiacciai e circhi glaciali;

BENI PAESAGGISTICI					
GLI IMMOBILI E LE AREE INDICATI ALL'ARTICOLO 134, COSTITUENTI ESPRESSIONE DEI VALORI STORICI, CULTURALI, NATURALI, MORFOLOGICI ED ESTETICI DEL TERRITORIO, E GLI ALTRI BENI INDIVIDUATI DALLA LEGGE O IN BASE ALLA LEGGE					
				lett. f)	parchi e riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi;
				lett. g)	territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del D.Lgs. 18 maggio 2001, n.227
				lett. h)	aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici
				lett. i)	zone umide incluse nell'elenco di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n.448
				lett. l)	vulcani
				lett. m)	zone di interesse archeologico
	lett. c)	gli ulteriori immobili ed aree specificamente individuati a termine dell'art. 136 e sottoposti a tutela dai piani paesaggistici previsti dagli articoli 143 e 156			

Il Codice all'art.146 come modificato dai D.D.Leg.vi 157/2006 e 63/2008 dispone che, in caso di richiesta di intervento di trasformazione relativamente ai beni e alle aree tutelati con il vincolo paesaggistico, dovrà essere rilasciata l'autorizzazione paesaggistica.

Attualmente nella Regione Emilia-Romagna con la L.R. 26/78, le autorizzazioni paesaggistiche sono state sub-delegate ai Comuni; alla competenza delle Regioni (o dei Comuni), si giustappone quella del Ministero che ha il potere di annullamento d'ufficio dell'autorizzazione eventualmente rilasciata (art. 159 D.Lgs. 42/2004 come modificato dai D.D.Leg.vi 157/2006 e 63/2008 e dalla L. 180/2008).

Si comprende, quindi, l'importanza dell'individuazione nello strumento urbanistico dei beni paesaggistici. Già la L.R. 31 "Disciplina generale dell'edilizia" nel 2002, all'art.46 disponeva l'individuazione, da parte dei Comuni negli strumenti urbanistici, delle aree soggette a vincolo paesaggistico e la perimetrazione all'interno delle stesse degli ambiti del territorio nei quali il vincolo, ai sensi dell'art.142 del D.Lgs. 42/2004, non trova applicazione.

La L.R. 31/2002 all'art. 46 prevede che *"in attesa del piano strutturale comunale ai sensi della L.R.20/2000, i Comuni entro 180 giorni dalla data d'entrata in vigore della legge, individuino nello strumento urbanistico vigente le aree soggette a vincolo paesaggistico, attraverso apposita variante ai sensi del previgente art.15 della L.R.47/1978. Trascorso tale termine all'individuazione provvede la Provincia in via sostitutiva"*; per quanto riguarda la provincia di Piacenza, solo tre Comuni hanno attuato l'art. 46 attraverso apposita variante ex art.15 (**fig.3**).

L'individuazione dei vincoli paesaggistici è stata comunque implementata con l'elaborazione dei Piani

Strutturali Comunali: attualmente i PSC approvati sono quelli dei Comuni di Borgonovo V.T., Cadeo, Carpaneto P. e Castell'Arquato, quelli di Piozzano e della Comunità Montana Valle del Tidone (Caminata, Nibbiano, Pianello, Pecorara) sono in corso di approvazione, Fiorenzuola d'Arda e Travo hanno concluso la Conferenza di pianificazione, mentre per i PSC di Alseno e Gragnano T. è in corso la Conferenza.




Figura 3 Comuni che hanno attuato l'art.46 della L.R.31/2002 attraverso varianti ex art.15 della L.R.47/78 e succ. mod. ed int.

Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, recependo le disposizioni contenute nella L.R. 20/2000, costituisce comunque la sede ordinaria per la definizione della disciplina di tutela delle aree soggette a vincolo paesaggistico-ambientale, oltre che per la verifica del sistema vincolistico esistente relativamente alla apposizione di nuovi vincoli ovvero alla modifica di quelli esistenti, come previsto dall'Accordo 9 ottobre 2003 tra la Regione Emilia-Romagna, il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e l'Associazione delle Autonomie Locali della Emilia-Romagna, nonché dal nuovo Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio. Tale attività ricognitiva dei beni paesaggistici è inoltre fondamentale per supportare e agevolare quella dei Comuni ai fini della realizzazione della Carta Unica del Territorio. Allo scopo di condurre tale attività in modo coordinato la Regione Emilia-Romagna ha costituito un gruppo di lavoro inter-istituzionale⁵ avente l'obiettivo di strutturare un sistema informativo codificato secondo le specifiche tecniche regionali individuate nella deliberazione consigliere n.484/2003, condiviso e accessibile da parte dei diversi soggetti utilizzatori (Stato, Regione, Province, Comuni) per

⁵ Il gruppo di lavoro è stato istituito con determinazione dirigenziale della Regione Emilia-Romagna n°010249 del 27/07/2004 e in seguito rinnovato.

la gestione dei vincoli paesaggistici, da attuarsi attraverso lo scambio delle conoscenze e dei dati pregressi, la scelta di modelli dati condivisi, l'individuazione delle modalità di aggiornamento.

D3.2.1 La metodologia di analisi e lo stato della conoscenza

L'attività di ricognizione delle aree soggette a vincolo paesaggistico è stata condotta dalla Provincia, per alcune tematiche, in modo coordinato con quella svolta dal gruppo di lavoro inter-istituzionale prima citato e istituito dalla Regione Emilia-Romagna.

La ricognizione ha riguardato i "vincoli paesaggistici" conosciuti come "Vincoli L.1497/39 e L.431/85", oggi normati dal D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Parte III, Capo II).

Il territorio della provincia di Piacenza è interessato dalle seguenti tipologie di vincolo:

- **IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO** (D.Lgs. 42/2004 art. 136 comma 1):
 - **bellezze individue** (lettere a. e b.);
 - **bellezze d'insieme** (lettera c. e d.);
- **ALTRE AREE TUTELATE** (D.Lgs. 42/2004 art.142 comma 1):
 - **territori contermini ai laghi** (lettera b.);
 - **fiumi, torrenti e corsi d'acqua pubblici e relative sponde o piedi degli argini** (lettera c.);
 - **territori al disopra dei 1200 metri** (lettera d.);
 - **parchi e riserve nazionali e regionali** (lettera f.);
 - **territori coperti da foreste e da boschi** (lettera g.);
 - **aree assegnate a università agrarie e zone gravate da usi civici** (lettera h.).

All'attività di ricognizione ha fatto seguito l'organizzazione e gestione dei dati attraverso specifiche schede, riportate nell'**All. D3.3 (R) – Elenchi e schedature delle aree e beni soggetti a vincolo paesaggistico ai sensi del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.Lgs. 22 gennaio 2004, n.42)** e la rappresentazione territoriale degli stessi su base cartografica.

L'attività è stata condotta in due fasi:

- raccolta e catalogazione georeferenziata dei beni paesistici assoggettati alla tutela di Legge sul territorio piacentino al fine di rendere consultabili le informazioni;
- trasferimento dei contenuti conoscitivi presenti in archivi distinti, spesso di non facile consultazione, in un unico sistema informativo che permetta letture integrate dei differenti contenuti.

I beni paesaggistici sono stati individuati sulle **Tavv. D3.a nord e D3.a sud** in scala 1:50.000; non sono state rappresentate in cartografia le aree tutelate ai sensi del D.Lgs. 42/2004 art.142 comma 1 lettera a. (territori costieri), lettera d. (aree al disopra dei 1.600 metri per la catena alpina), lettera e. (ghiacciai), lettera i. (zone umide), lettera l. (vulcani) e lettera m. (zone di interesse archeologico) in quanto non presenti nel territorio della provincia di Piacenza.

Si sottolinea che non rientra in questa attività, la ricognizione ed acquisizione delle aree di esclusione di vincolo identificate dal D.Lgs. 42/04 art. 142 comma 2 lettere a) e b), ossia le aree che alla data del 6 settembre 1985 erano delimitate come zone territoriali omogenee A e B nei Comuni dotati di P.R.G., nonché le aree ricomprese nei Piani Pluriennali di Attuazione. Tale operazione, se condotta in sede provinciale, risulterebbe infatti di notevole difficoltà in relazione all'elevato numero di Comuni (48) e alla ridotta disponibilità di tutti questi dati al 1985.

D3.2.1.1 Immobili ed aree di notevole interesse pubblico

Le **bellezze individue**, conosciute come *'Vincolo 1497/39, art. 1, commi 1, 2'*, sono oggi identificate dal D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 all'art. 136, comma 1, lettere a. e b. che indica come oggetto di tutela e valorizzazione:

- *le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale, di singolarità geologica o memoria storica, ivi compresi gli alberi monumentali;*
- *le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni della Parte seconda del codice, (ossia non contemplati nell'ambito dei beni culturali), che si distinguono per la loro non comune bellezza.*

La Regione o il Ministero emanano il provvedimento di *Dichiarazione di notevole interesse pubblico* in cui è descritto ed individuato l'immobile da tutelare.

L'atto viene di seguito notificato al legittimo proprietario dell'immobile stesso, depositato presso il Comune e trascritto a cura della Regione nei registri immobiliari. Infine viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana e sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Il quadro delle fonti utilizzate per l'acquisizione nel Piano delle **bellezze individue** è il seguente:

- Atti amministrativi di apposizione dei singoli vincoli (decreti ministeriali) e relative cartografie allegare (in genere stralci catastali), ove disponibili. Nei casi in cui lo stralcio catastale non sia disponibile in allegato, è risultato più agevole ritrovare gli elementi per l'individuazione dei vincoli (specie quelli meno recenti) nella cartografia del cessato catasto, poiché in questa base cartografica sono individuati toponimi, numeri di fogli o mappali citati nel Decreto e non presenti nella cartografia catastale attualmente vigente;
- Atti deliberativi della Commissione provinciale per le bellezze naturali e relative cartografie allegare, ove disponibili.

I beni appartenenti a questa categoria sono stati localizzati sulle **Tavv. D3.a nord e D3.a sud** come oggetti di tipo puntiforme ai quali sono associati codici identificativi univoci.

Ne consegue che una precisa delimitazione dell'area vincolata può essere ottenuta utilizzando i dati iconici collegati al bene: testo del Decreto di apposizione del vincolo e stralcio catastale (ove disponibile).

Le **bellezze d'insieme**, conosciute come *'Vincolo 1497/39, art. 1, commi 3, 4'*, sono oggi identificate dal D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, all'art. 136, comma 1, lettere c. e d. che indica come oggetto di tutela e valorizzazione:

- *i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici;*
- *le bellezze panoramiche e così pure quei punti, di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze.*

La Regione o il Ministero emanano il provvedimento di *Dichiarazione di notevole interesse pubblico* in cui sono descritti ed individuati gli ambiti territoriali, d'ampiezza e superficie variabile, da tutelare. L'atto (Decreto ministeriale o deliberazione della Giunta regionale su proposta delle competenti Commissioni provinciali per la tutela delle bellezze naturali) viene di seguito pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul Bollettino Ufficiale della Regione.

I vincoli proposti dalle Commissioni Provinciali, operano in regime di salvaguardia permanente.

Il quadro delle fonti utilizzate per l'acquisizione nel Piano delle **bellezze d'insieme** è il seguente:

- Atti amministrativi di apposizione dei singoli vincoli (Decreti ministeriali, Deliberazioni della Giunta regionale) e relative cartografie allegate (in genere catastali), ove disponibili;
- Atti deliberativi delle Commissioni provinciali per le bellezze naturali e relative cartografie allegate, ove disponibili.

I beni appartenenti a questa categoria sono stati individuati sulle **Tavv. D3.a nord e D3.a sud** come oggetti di tipo areale.

Viene perimetrata separatamente l'area corrispondente ad ogni decreto di vincolo e ad essa viene associato dalla Provincia un codice identificativo univoco che la distingue da tutte le altre.

Per quanto riguarda la cartografazione di questo vincolo si ha la seguente casistica:

- *Cartografazione attendibile.* Si tratta dei vincoli che i relativi decreti istituiscono "appoggiandoli" ad elementi geografici (strade, confini comunali corsi d'acqua, specchi d'acqua), riconoscibili senza ambiguità sulla C.T.R. (Carta Tecnica Regionale);
- *Decreto di vincolo con difficoltà di cartografazione.* Si tratta dei vincoli che i relativi decreti istituiscono "appoggiandoli" ad elementi geografici, in toto o in parte, riconoscibili sulla sola cartografia originale (in genere catastale, ma in alcuni casi anche su altra base) e non sulla C.T.R. (Carta Tecnica Regionale), oppure di vincoli i cui decreti istitutivi non abbiano una documentazione cartografica a corredo o facciano riferimento a oggetti geografici difficilmente rintracciabili sulla C.T.R..

Ad ogni bene vincolato è associata una scheda (**fig.4**) ove sono riportate le seguenti informazioni:

- **Codice vincolo:** sono numeri, assegnati da Ministero, Regione Emilia-Romagna e Provincia di Piacenza, al fine di identificare univocamente ogni Decreto di vincolo;
- **Identificazione:** al fine di identificare il bene, viene indicata la tipologia e le relative disposizioni del Codice, la tipologia di vincolo ed il suo stato, il titolo del vincolo;
- **Localizzazione:** viene indicato il Comune in cui si trova il bene oggetto del Decreto di vincolo, i riferimenti catastali presenti nell'atto di vincolo e quelli attuali, altri eventuali riferimenti cartografici presenti nell'atto di vincolo, gli elementi della C.T.R. di riferimento;

- **Dati sul vincolo:** viene indicata la data del verbale della Commissione Provinciale Bellezze naturali, la tipologia dell'atto di vincolo e la relativa data, i dati relativi a pubblicazione, notifica e trascrizione, motivazione del vincolo, descrizione sintetica del bene oggetto del vincolo, dedotta dal testo del decreto.

Si precisa che l'origine del Decreto di vincolo può essere diversa. La casistica è la seguente:

- Deliberazione della Giunta Regionale
 - Decreto Ministeriale
 - Atto deliberativo apposto dalla Commissione Provinciale per le Bellezze Naturali (procedimento di dichiarazione di interesse non concluso);
- **Allegati:** ad ogni scheda vengono allegati (se presenti):
 - verbale Commissione provinciale Bellezze naturali;
 - atto di vincolo;
 - atto di notifica;
 - Gazzetta Ufficiale;
 - Bollettino Ufficiale Regione Emilia-Romagna;
 - Mappe catastali (Cessato/Nuovo Catasto);
 - CTR con individuazione;
 - Immagine satellitare Quick Bird;
 - Fotografie.

Si riporta in seguito l'elenco degli immobili ed aree di notevole interesse pubblico (D.Lgs.42/2004 art.136) presenti sul territorio della provincia di Piacenza (**fig.5**).

 BENI PAESAGGISTICI: IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO (D.Lgs.42/2004 art.136)			
SCHEDA BENE VINCOLATO		Cod. id. Provincia	
		Cod. id. Regione	
		Cod. id. Ministero	
IDENTIFICAZIONE			
Tipologia Bene		Rif. D.Lgs.42/2004	
Tipologia vincolo		Stato del vincolo	
Titolo vincolo			
LOCALIZZAZIONE			
Comune/ Interessati			
Individuazione catastale presente nell'atto di vincolo		Foglio/	Mappale/
Individuazione catastale attuale		Foglio/	Mappale/
Altri riferimenti cartografici presenti nell'atto di vincolo		Foglio/	Numero/
Individuazione su C.T.R. 1:5.000 (Elemento/)			
DATI SUL VINCOLO			
Data Verb. Comm. Prov.le B. N.		Data Pubblicazione Albo Pretorio	
Tipologia atto di vincolo		Data	Numero
Pubblicazione		Data	Numero
Data Notifica al proprietario		Data Trascrizione nei Registri Immobiliari	
Motivazione			
Descrizione			
ALLEGATI			
Verbale Commissione Prov.le Bellezze Naturali	Vai al documento	Mappe catastali	Cessato Catasto Vai al documento
Atto di Vincolo	Vai al documento		Nuovo Catasto Vai al documento
Atto di Notifica	Vai al documento	Individuazione del Bene su Carta Tecnica Regionale	Vai al documento
G.U.	Vai al documento	Immagine satellitare Quick Bird	Vai al documento
B.U.R.	Vai al documento	Fotografie	Vai al documento

Figura 4 Scheda relativa ai beni paesaggistici "Immobili ed aree di notevole interesse pubblico" (D.Lgs.42/2004 art.136)

 BENI PAESAGGISTICI: IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO (D.Lgs.42/2004 art.136)												
Cod. identificativo Provincia	Tipologia vincolo	Titolo vincolo	Tipologia Bene	Rif. D.Lgs.42/2004	Comune/i interessati	Atto			Pubblicazione		Stato del vincolo	Note
						Tipo	Data	Numero	G.U. (n° e data)	B.U.R. (n° e data)		
1p Vai alla scheda	Vincolo L.779/1922	Dichiarazione di notevole interesse pubblico del Parco e Castello sito nel Comune di S.Giorgio Piacentino di proprietà degli eredi Gazzola del conte Guido.	Bellezze individue	art.136 comma 1 lettera b	S.GIORGIO P.	Decreto Ministeriale	08/01/1928	/	/	/	vigente	
2p Vai alla scheda	Vincolo L.1497/1939	Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'immobile facente parte del "Bosco delle Fate" sito nel Comune di Morfasso.	Bellezze individue	art.136 comma 1 lettera a	MORFASSO	Decreto Ministeriale	09/10/1941	/	/	/	vigente	
3p Vai alla scheda	Vincolo L.1497/1939	Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'immobile facente parte del "Bosco dei Secoli" sito nel Comune di Morfasso.	Bellezze individue	art.136 comma 1 lettera a	MORFASSO	Decreto Ministeriale	09/10/1941 15/04/1942	/	/	/	vigente	
4p Vai alla scheda	Vincolo L.1497/1939	Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'immobile facente parte del bosco "La Cattedrale" sito nel Comune di Morfasso.	Bellezze individue	art.136 comma 1 lettera a	MORFASSO	Decreto Ministeriale	09/10/1941	/	/	/	vigente	
5p Vai alla scheda	Vincolo L.1497/1939	Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'immobile facente parte del bosco "Selva della Lanza" sito nel Comune di Morfasso.	Bellezze individue	art.136 comma 1 lettera a	MORFASSO	Decreto Ministeriale	09/10/1941	/	/	/	vigente	
6p Vai alla scheda	Vincolo L.1497/1939	Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'immobile facente parte del bosco "Rocca di Moria" sito nel Comune di Morfasso.	Bellezze individue	art.136 comma 1 lettera a	MORFASSO	Decreto Ministeriale	09/10/1941 25/05/1942	/	/	/	vigente	
7p Vai alla scheda	Vincolo L.1497/1939	Dichiarazione di notevole interesse pubblico degli immobili facenti parte del bosco "Balestra" sito nel Comune di Lugagnano.	Bellezze individue	art.136 comma 1 lettera a	LUGAGNANO VAL D'ARDA	Decreto Ministeriale	09/10/1941	/	/	/	vigente	
8p Vai alla scheda	Vincolo L.1497/1939	Dichiarazione di notevole interesse pubblico del Boschetto di querce di proprietà del sig. Boeri Celestino sito nel Comune di Lugagnano.	Bellezze individue	art.136 comma 1 lettera a	LUGAGNANO VAL D'ARDA	Decreto Ministeriale	01/03/1955	/	/	/	vigente	
9p Vai alla scheda	Vincolo L.1497/1939	Dichiarazione di notevole interesse pubblico della villa seicentesca e dell'annesso parco siti in località Albarola di proprietà del sig. Luigi Peirano.	Bellezze individue	art.136 comma 1 lettera b	VIGOLZONE	Decreto Ministeriale		/	/	/	vigente	
10p Vai alla scheda	Vincolo L.1497/1939	Dichiarazione di notevole interesse pubblico della villa, del parco e del boschetto annessi siti in località Albarola di proprietà del conte Giulio Barattieri.	Bellezze individue	art.136 comma 1 lettera b	VIGOLZONE	Decreto Ministeriale		/	/	/	vigente	
11p Vai alla scheda	Vincolo L.1497/1939	Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona del monte Penice sita nel territorio del comune di Bobbio.	Bellezze d'insieme	art.136 comma 1 lettere c e d	BOBBIO	Decreto Ministeriale	03/07/1962	/	n.187 del 26/07/1962	/	vigente	
12p Vai alla scheda	Vincolo L.1497/1939	Zona del territorio comunale - area compresa tra il torrente Perino e la strada del Latissone	Bellezze d'insieme	art.136 comma 1 lettere c e d	COLI						procedimento di dichiarazione di interesse non concluso	Verbale Comm. Prov.le B. N. (27/09/1973 - 25/10/1973) inviato alla R.E.R il 19/12/1978 n°6246
13p Vai alla scheda	Vincolo L.1497/1939	Zona del territorio comunale (tutto) area compresa fra il fiume Trebbia e il torrente Aveto	Bellezze d'insieme	art.136 comma 1 lettere c e d	CERIGNALE						procedimento di dichiarazione di interesse non concluso	Verbale Comm. Prov.le B. N. (27/09/1973 - 25/10/1973) inviato alla R.E.R il 19/12/1978 n°6247
14p Vai alla scheda	Vincolo L.1497/1939	Zona del territorio comunale (tutto) area compresa fra il fiume Trebbia e la provincia di Pavia	Bellezze d'insieme	art.136 comma 1 lettere c e d	CORTEBRUGNATELLA						procedimento di dichiarazione di interesse non concluso	Verbale Comm. Prov.le B. N. (27/09/1973 - 25/10/1973) inviato alla R.E.R il 19/12/1978 n°6248
15p Vai alla scheda	Vincolo L.1497/1939	Zona del territorio comunale (tutto) area compresa fra il fiume Trebbia e la provincia di Alessandria	Bellezze d'insieme	art.136 comma 1 lettere c e d	ZERBA						procedimento di dichiarazione di interesse non concluso	Verbale Comm. Prov.le B. N. (27/09/1973 - 25/10/1973) inviato alla R.E.R il 19/12/1978 n°6249
16p Vai alla scheda	Vincolo L.1497/1939	Zona del territorio comunale valle del torrente Chero	Bellezze d'insieme	art.136 comma 1 lettere c e d	LUGAGNANO VAL D'ARDA						procedimento di dichiarazione di interesse non concluso	Verbale Comm. Prov.le B. N. (27/09/1973 - 25/10/1973) inviato alla R.E.R il 19/12/1978 n°6250
17p Vai alla scheda	Vincolo L.1497/1939	Zona del territorio comunale "Valle del fiume Trebbia"	Bellezze d'insieme	art.136 comma 1 lettere c e d	BOBBIO						procedimento di dichiarazione di interesse non concluso	Verbale Comm. Prov.le B. N. (27/09/1973 - 25/10/1973) inviato alla R.E.R il 19/12/1978 n°6251
18p Vai alla scheda	Galassini	Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'area di monte Pillorone e del Castello di Montechiaro sita nei comuni di Travo e Rivergaro.	Bellezze d'insieme	art.136 comma 1 lettere c e d	TRAVO RIVERGARO	Decreto Ministeriale	01/08/1985	/	n.271 del 18/11/1985 (Supplemento ordinario n.98 del 18/11/1985)	/	vigente	
19p Vai alla scheda	Galassini	Dichiarazione di notevole interesse pubblico del comprensorio del monte Aidone e della Rocca d'Olgisio sito nei comuni di Pianello Val Tidone, Piozzano e Nibbiano.	Bellezze d'insieme	art.136 comma 1 lettere c e d	PIANELLO V.T. PIOZZANO NIBBIANO	Decreto Ministeriale	01/08/1985	/	n.271 del 18/11/1985 (Supplemento ordinario n.98 del 18/11/1985)	/	vigente	
20p Vai alla scheda	Galassini	Dichiarazione di notevole interesse pubblico del territorio circostante il lago Trebecco in comune di Nibbiano.	Bellezze d'insieme	art.136 comma 1 lettere c e d	NIBBIANO	Decreto Ministeriale	01/08/1985	/	n.271 del 18/11/1985 (Supplemento ordinario n.98 del 18/11/1985)	/	vigente	
21p Vai alla scheda	Galassini	Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona dei Meandri di S. Salvatore sita nei comuni di Bobbio e Corte Brugnatella.	Bellezze d'insieme	art.136 comma 1 lettere c e d	BOBBIO CORTEBRUGNATELLA	Decreto Ministeriale	01/08/1985	/	n.271 del 18/11/1985 (Supplemento ordinario n.98 del 18/11/1985)	/	vigente	
22p Vai alla scheda	Galassini	Dichiarazione di notevole interesse pubblico del territorio comprendente il meandro detto "Il Mezzanone" e l'isola "De Pinodo" ricadente nel comune di Caorso.	Bellezze d'insieme	art.136 comma 1 lettere c e d	CAORSO	Decreto Ministeriale	01/08/1985	/	n.271 del 18/11/1985 (Supplemento ordinario n.98 del 18/11/1985)	/	vigente	
23p Vai alla scheda	Galassini	Dichiarazione di notevole interesse pubblico del territorio del lago Nero, monte Nero e monte Bus, ricadente nel comune di Ferriere.	Bellezze d'insieme	art.136 comma 1 lettere c e d	FERRIERE	Decreto Ministeriale	01/08/1985	/	n.271 del 18/11/1985 (Supplemento ordinario n.98 del 18/11/1985)	/	vigente	

Figura 5 Elenco dei beni paesaggistici "Immobili ed aree di notevole interesse pubblico" (D.Lgs.42/2004 art.136) presenti sul territorio della provincia di Piacenza

D3.2.1.2 Altre aree tutelate

I **Territori contermini ai laghi**, conosciuti come *"Vincolo 431/85, art. 1, lettera b"*, sono oggi identificati dal D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 all'art. 142, comma 1, lettera b. che definisce come oggetto di tutela e valorizzazione per il loro interesse paesaggistico: *"i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 m dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi"*.

Sulle **Tavv. D3.a nord e D3.a sud** sono stati individuati i laghi, considerando:

- gli specchi d'acqua che, indipendentemente dalla dimensione e dall'origine, naturale o artificiale, sono individuabili attraverso un toponimo o di cui è riconosciuta l'importanza;
- gli specchi d'acqua che, al di là della loro denominazione, possiedono le caratteristiche fisiche dei laghi in quanto si configurano come "specchi d'acqua a carattere permanente".

Per quanto concerne il criterio della individuazione toponomastica le fonti informative utilizzabili per la sua applicazione pratica sono:

- C.T.R. alla scala 1:10.000;
- Cartografia I.G.M..

Ai fini dell'applicazione del vincolo paesaggistico si dovranno considerare i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 m dalla linea di battigia.⁶

I **Fiumi, torrenti e corsi d'acqua pubblici e relative sponde o piedi degli argini**, conosciuti come *"Vincolo 431/85, art. 1, lettera c"*, sono oggi identificati dal D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, all'art.142, comma 1, lettera c. che definisce infatti come oggetto di tutela e valorizzazione per il loro interesse paesaggistico: *"i fiumi, torrenti, ed i corsi d'acqua iscritti negli elenchi di cui al testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piede degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna"*.⁷

Le fonti cartografiche che sono state utilizzate per l'individuazione dei corsi d'acqua vincolati sono:

- C.T.R. alla scala 1:10.000;
- Cartografia I.G.M..

⁶ Per quanto riguarda la determinazione della "linea di battigia" può essere adottato il seguente criterio: *"Ai fini della determinazione della linea di battigia, utile per il calcolo dei 300 mt., si fa riferimento al tradizionale criterio, seguito dalla dottrina e dalla giurisprudenza, che individua i confini del lago nel livello raggiunto dalle acque in regime di piena ordinaria, escludendo la rilevanza a tale scopo delle piene straordinarie, anche se storicamente ricorrenti."* (Prot. n. 55381 del 2.12.93, Raccolta ragionata di pareri giuridici in materia di tutela dei beni ambientali, BURL n. 48 Edizione Speciale 28.11.1997).

⁷ L'individuazione è stata effettuata in considerazione dell'Elenco dei fiumi, torrenti e corsi d'acqua pubblici che la Regione Emilia-Romagna, in tutto o in parte, abbia ritenuto irrilevanti ai fini paesaggistici (Deliberazione della Giunta Regionale n. 2531 del 2000), e per i quali la Soprintendenza per i Beni Architettonici e il Paesaggio dell'Emilia non ha comunque riconfermato il vincolo paesaggistico, ritenendoli meritevoli di particolare tutela.

L'elenco dei corsi d'acqua vincolati ha come riferimento l'elenco delle acque pubbliche, che risale al 1933 (R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775 e successive modificazioni e integrazioni).

E' risultato difficile localizzare alcuni corsi d'acqua sulla C.T.R., a causa delle modificazioni dei luoghi, come pure si sono riscontrate discordanze, per quanto riguarda la denominazione dei corsi d'acqua, tra la C.T.R. e l'elenco.

Relativamente all'individuazione cartografica dei tratti dei corsi d'acqua vincolati, si evidenzia la seguente casistica di problematiche riscontrate:

- Toponimo dichiarato in elenco diverso da quello individuato sulla CTR;
- Toponimo non trovato;
- Altra confluenza, affluente sfociante in corso d'acqua diverso da quello dichiarato in elenco;
- Corso d'acqua che sfocia in due o più rami;
- Lunghezza non compatibile con quella dichiarata in elenco;
- Ricostruzione parziale di sistemi fluviali complessi, rii e affluenti difficilmente individuabili;
- Corso d'acqua che compare più volte in elenco;
- Toponimo che compare più volte su oggetti differenti;
- Tratti totalmente o parzialmente combinati o che scorrono all'interno del territorio urbanizzato.

Per le situazioni più incerte, è stato utile prendere in considerazione la cartografia I.G.M. di primo impianto.

I corsi d'acqua individuati sono 334 e per ognuno di essi è stato indicato:

- il codice identificativo del tratto di corso d'acqua tutelato;
- il numero e il nome del corso d'acqua indicato nell'elenco delle acque pubbliche;
- il nome del corso d'acqua rilevato sulla cartografia CTR;
- foce o sbocco del corso d'acqua indicato nel R.D. n.1775 del 11/12/33;
- i comuni attraversati;
- la descrizione del tratto vincolato;
- se il corso d'acqua o suo tratto è stato ritenuto irrilevante ai fini paesaggistici in base alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 2531 del 2000 e se la Soprintendenza per i Beni Architettonici e il Paesaggio dell'Emilia ha, comunque, riconfermato il vincolo paesaggistico.

I suddetti dati sono riportati nell'elenco dei corsi d'acqua contenuto nell' **All. D3.3 (R) - Elenchi e schedature delle aree e dei beni soggetti a vincolo paesaggistico ai sensi del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.Lgs. 22 gennaio 2004, n.42)**.

I **Territori al disopra dei 1200 metri**, conosciuti come "Vincolo 431/85, art. 1, lettera d.", sono oggi identificati dal D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, all'art. 142, comma 1, lettera d. che definisce come oggetto di tutela e valorizzazione per il loro interesse paesaggistico: "le montagne per la parte eccedente i 1600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole".

Sulla Tav. D3a sud vengono quindi individuati come beni vincolati, i territori inclusi nella curva di livello dei 1200 m. per l'Appennino piacentino.

Il D.Lgs. 42/2004, all'art.142 comma 1 lett. f., individua come aree da tutelare i **Parchi e le riserve nazionali e regionali**, nonché i territori di protezione esterna dei parchi.

Il territorio provinciale è interessato da:

- Parco Fluviale Regionale dello Stirone, istituito in base alla Legge regionale 2 aprile 1988, n.11, il cui Piano Territoriale è stato adottato dalla Provincia di Piacenza con atto C.C. n.12/4 del 10.02.1992;
- Riserva Naturale Geologica del Piacenziano istituita con atto del C.R. n.2328 del 15.02.1995;
- Parco Fluviale Regionale del Trebbia istituito in base alla legge regionale 4 novembre 2009, n. 19.

La fonte per la perimetrazione del vincolo è la documentazione allegata alle leggi istitutive e il perimetro dei suddetti beni indicato sulle tavole A1 di Piano.

Il D.Lgs. 42/2004, all'art.142 comma 1 lett. g., individua come aree soggette a vincolo: “...**Territori coperti da foreste e da boschi**, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'art. 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227”.

Vengono individuati come beni soggetti a vincolo paesaggistico le zone boscate e gli elementi vegetazionali come definiti dal D.L.gs. 227/2001, presenti nella Carta Forestale della Provincia di Piacenza.

Il D.Lgs. 42/2004, all'art.142 comma 1 lett. h., individua come aree soggette a vincolo “**le aree assegnate a universita' agrarie e zone gravate da usi civici**”.

Relativamente a questi beni, attualmente, si conoscono solo i Comuni per i quali si dispone dei “Decreti Commissariali di Inesistenza di beni di uso civico” (**fig.6**).

PROVINCIA DI PIACENZA

COMUNE	DECRETO DI ACCERTAZIONE	
	NUMERO	DATA
AGAZZANO	787	31/07/1941
ALSENO	993	23/06/1943
BESEZONE	504	17/03/1939
BORGONOVO VALTIDONE	709	11/12/1940
CADEO	793	09/08/1941
CALENDASCO	714	09/01/1941
CAORSO	582	14/10/1939
CARPANETO PIACENTINO	785	17/07/1941
CASTEL S. GIOVANNI	735	03/02/1941
CASTELL'ARQUATO	1023	11/12/1943
CASTELVETRO PIACENTINO	505	18/03/1939
CORTEMAGGIORE	617	27/01/1940
FIORINZUOLA D'ARDA	885	24/06/1942
GAZZOLA	743	06/03/1941
GOSSOLENGO	522	23/04/1939
GRAGNANO TREBBIENSE	777	25/06/1941
GROPPARELLO	886	26/06/1942
LUGAGNANO VAL D'ARDA	994	26/06/1943
MONTICELLI D'ONGINA	507	22/03/1939
NIBBIANO	742	05/03/1941
PECORARA VAL TIDONE	721	21/01/1941
PIACENZA	664	10/07/1940
PIANELLO VAL TIDONE	995	28/06/1943
PIOZZANO	720	20/01/1941
PODENZANO	520	20/04/1939
PONTE DELL'OLIO	531	01/06/1939
PONTENURE	554	11/08/1939
RIVERGARO	521	22/04/1939
ROTTOFRENO	711	12/12/1940
S. GIORGIO PIACENTINO	569	07/09/1939
S. PIETRO IN CERRO	508	23/03/1939
SARMATO	734	01/02/1941
TRAVO	603	14/12/1939
VERNASCA	813	02/11/1941
VIGOLZONE	532	02/06/1939
VILLANOVA SULL'ARDA	665	20/07/1940
ZIANO PIACENTINO	713	08/01/1941

Figura 6 Elenco dei Comuni della Provincia di Piacenza in cui risulta l'inesistenza di beni di uso civico
Fonte: Regione Emilia – Romagna - Servizio Agricoltura

Si precisa che tale ricognizione potrà essere effettuata dai Comuni in sede di predisposizione dei Piani Strutturali Comunali.

D3.3 I punti di forza e di debolezza, le opportunità e i rischi

L'attività di "costruzione" di una conoscenza del patrimonio culturale e paesaggistico completa e condivisa risponde ad una delle necessità poste alla base delle azioni di tutela e valorizzazione del patrimonio stesso, ma comporta l'impiego di lunghi periodi temporali; questo anche in considerazione della presenza di archivi incompleti e disorganizzati e della difficoltà di coordinamento delle attività tra i diversi Enti interessati.

Di seguito, e in considerazione delle analisi svolte, si illustrano i principali punti di forza e di debolezza, le opportunità e le minacce (analisi SWOT):

Punti di forza/opportunita'	Punti di debolezza/minacce
Osservazioni generali	
<ul style="list-style-type: none"> • Conoscenza del patrimonio culturale e paesaggistico completa e condivisa essenziale per una efficace politica di tutela e valorizzazione; • Costruzione della conoscenza nell'ambito della quale ogni soggetto, Comuni, Provincia, Regione e Soprintendenze, mantenendo la propria individualità, partecipa alla costituzione di un sistema con un valore aggiunto superiore alla semplice somma degli apporti individuali; • Possibilita' di coinvolgimento di diversi attori; • Fondamentale strumento di supporto nei processi decisionali pubblici e velocizzazione dei procedimenti amministrativi; • La base dati del Piano, relativa ai vincoli culturali e paesaggistici, è in grado di integrare informazioni differenziate a seconda delle categorie di beni culturali, di contenere cartografie specifiche all'interno di un sistema unitario e di essere progressivamente e facilmente aggiornabile; • Presenza nelle istituzioni di risorse umane altamente professionalizzate, dotate di strutture informatiche di buon livello. 	<ul style="list-style-type: none"> • L'attivit� di costruzione della conoscenza del patrimonio culturale risulta complessa considerata la presenza di archivi incompleti e disorganizzati e, inoltre, la base dati per essere pi� efficace ai fini della tutela, valorizzazione e promozione, necessita' di strumenti di monitoraggio; • Alcuni beni sottoposti a vincolo ai sensi del D.Lgs.42/04, art.142, (ex <i>vincoli L.431/85</i>) non sono facilmente definibili. Per esempio, non � semplice definire quali specchi d'acqua siano propriamente dei "laghi"; vi sono inoltre margini d'incertezza pi� o meno ampi nella localizzazione dei beni (ad es. i corsi d'acqua), poich� le fonti informative sono spesso datate o incomplete; • Le fonti originali dei dati sui vincoli paesaggistici sono di natura e di qualit� diversa rispetto alla carta tecnica regionale utilizzata: � il caso ad esempio del vincolo D.Lgs. 42/04 art.136 (ex <i>vincolo L. 1497/39</i>), per il quale la fonte originale � in genere solo il testo di un decreto ministeriale, non sempre dotato anche di uno stralcio catastale. Il riporto dei dati dalla documentazione originale sulla C.T.R. comporta, quindi, problemi complessi e diversi in funzione del tipo di documentazione (testi descrittivi, mappe, stralci catastali, ecc.), delle fonti cartografiche di partenza (I.G.M., catastale, ecc.) e della loro scala e richiede una trasposizione "critica", che si sforzi di individuare sulla C.T.R. medesima gli stessi oggetti geografici presenti nella documentazione di partenza; • Di alcuni beni soggetti a vincolo (gran parte di quelli presi in considerazione dal D.Lgs.42/04, ex <i>vincolo L.431/85</i>) la perimetrazione sul territorio subisce nel tempo significative variazioni: ad esempio, il corso dei fiumi si sposta, i boschi si riducono o si ampliano; • Il processo di perimetrazione dei vincoli sulla C.T.R. �, quindi, soggetto ad una serie di approssimazioni a vari livelli, che portano ad affermare il valore "indiziario" e non probatorio della componente vincolistica del QC del PTCP; • Nonostante le diverse normative che promuovono la collaborazione fra Stato ed Enti locali, c'� ancora una difficolt� di rapporti; • Attendibilit� dei dati. il processo di "traduzione" di un vincolo all'interno del PTCP a partire dalla documentazione originale, che pu� essere di natura cartografica e a volte solo di natura testuale, si configura spesso come un'operazione intrinsecamente complessa, della quale non � semplice definire il grado di attendibilit�, anche perch� esso � il risultato di una molteplicit� di fattori che possono interagire fra loro in vario modo; • L'integrazione delle informazioni ed il relativo aggiornamento comporta intraoperativit� tra attori, realizzabile solo se la base dati del piano verr� estesa al web e con accordi specifici con gli enti interessati al fine di superare possibili difficolt� di adeguamento informatico tra le varie banche dati; • Timori dei vari soggetti, detentori delle basi informative, di interferenze esterne nello sviluppo delle relative competenze.

D3.4 Gli elaborati

TAVOLE

Tavv. D3.a nord/D3.a sud

Aree e beni soggetti a vincolo culturale e paesaggistico ai sensi del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.Lgs. 22 gennaio 2004, n.42)
(scala 1:50.000)

Contenuti

Sulla Tavola sono individuati:

- gli immobili sottoposti alle disposizioni di tutela del D.Lgs. 42/2004 – Parte II, suddivisi fra Beni architettonici (art.10 commi 1, 3 e 4 e art.11 comma1) e Beni archeologici (art.10 commi 1 e 3);
- i beni soggetti a vincolo paesaggistico ai sensi del D.Lgs.42/2004 (Parte III):
 - Immobili ed aree di notevole interesse pubblico (D.lgs. 42/2004 art. 136 comma 1): bellezze individue e bellezze d'insieme;
 - Altre aree tutelate (D.Lgs. 42/2004 art.142 comma 1): territori contermini ai laghi, fiumi, torrenti e corsi d'acqua pubblici e relative sponde o piedi degli argini, territori al disopra dei 1200 metri, parchi e riserve nazionali e regionali, territori coperti da foreste e da boschi.

Non sono state rappresentate le aree tutelate ai sensi del D.Lgs.42/2004 art.142 comma 1 lettera a. (territori costieri), lettera d. (aree al disopra dei 1.600 metri per la catena alpina), lettera e. (ghiacciai), lettera i. (zone umide), lettera l. (vulcani) e lettera m. (zone di interesse archeologico) in quanto non presenti nel territorio della provincia di Piacenza. L'individuazione delle aree assegnate a Università Agrarie e delle zone gravate da usi civici potrà essere effettuata dai Comuni in sede di predisposizione dei Piani Strutturali Comunali.

Fonti

- Elenchi dei beni architettonici forniti dalla Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici dell'Emilia-Romagna e dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio per le province di Parma e Piacenza;
- Elenchi dei beni archeologici forniti dalla Soprintendenza Archeologica dell'Emilia-Romagna
- Atti amministrativi di apposizione dei singoli vincoli (decreti ministeriali) e relative cartografie allegate;
- Atti deliberativi delle Commissioni provinciali per le bellezze naturali;
- Elenco di cui al T.U. delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775 e successive modificazioni e integrazioni;
- Cartografia IGM;
- Dati forniti da Regione Emilia-Romagna -Servizio Valorizzazione e Tutela del Paesaggio e Insediamenti Storici;
- QC – Sistema C: Tavv.C1.f - Sistema insediativo storico scala 1:50.000.

ALLEGATI

AII. D3.1 (T)

Aree e beni soggetti a vincolo culturale ai sensi del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.Lgs. 22 gennaio 2004, n.42)

Contenuti

L'elaborato è costituito da una serie di estratti delle Tavv. D3.a nord e D3.a sud sviluppati a scala maggiore, al fine di permettere una migliore lettura dei beni culturali (beni architettonici) presenti nei tessuti urbani.

Fonti

- Elenchi dei beni architettonici forniti dalla Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici dell'Emilia-Romagna e dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio per le province di Parma e Piacenza;
- QC – Sistema C: Tavv.C1.f - Sistema insediativo storico scala 1:50.000.

All. D3.2 (R)
Elenchi delle aree e dei beni soggetti a vincolo culturale ai sensi del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.Lgs. 22 gennaio 2004, n.42)

Contenuti

Elenchi dei beni culturali immobili (beni architettonici e archeologici) suddivisi per Comune

Fonti

- Elenchi dei beni architettonici forniti dalla Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici dell'Emilia-Romagna e dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio per le province di Parma e Piacenza;
- Elenchi dei beni archeologici forniti dalla Soprintendenza Archeologica dell'Emilia-Romagna

All. D3.3 (R)
Elenchi e schedature delle aree e dei beni soggetti a vincolo paesaggistico ai sensi del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.Lgs. 22 gennaio 2004, n.42)

Contenuti

Elenchi e schedature dei beni paesaggistici "Immobili ed aree di notevole interesse pubblico" (D.Lgs. 42/2004 art. 136 comma 1) e "Altre aree tutelate" (D.Lgs. 42/2004 art.142 comma 1) con allegati vari (atti, mappe, etc.).

Fonti

- Elenchi forniti da Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio per le province di Parma e Piacenza;
- Atti amministrativi di apposizione dei singoli vincoli (decreti ministeriali) e relative cartografie allegate;
- Atti deliberativi delle Commissioni provinciali per le bellezze naturali;
- Elenco di cui al T.U. delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775 e successive modificazioni e integrazioni;
- Dati forniti da Regione Emilia-Romagna -Servizio Valorizzazione e Tutela del Paesaggio e Insediamenti Storici.